

ISBN 9788894151619

A. Miglietta, R. de Caria, E. Rosati

L'esclusiva legale della SIAE. Profili di diritto interno, comparato ed europeo



Angelo Miglietta (a cura di)

L'esclusiva legale della SIAE. Profili di diritto interno,
comparato ed europeo

ISBN 9788894151619



IUSE Istituto Universitario di Studi Europei
Torino
<http://iuse.it>

*Ai fini della pubblicazione sulla collana, il volume è stato oggetto di
doppia peer review*

La presente pubblicazione viene rilasciata con licenza Creative
Commons By Attribution – Non Commercial – Share Alike
<http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/>



 **IULM**
Libera Università di Lingue e Comunicazione

UNIVERSITY OF
Southampton

Indice.....	2
1. Introduzione.....	3
2. La gestione collettiva dei diritti d'autore: struttura di mercato ed evoluzione storica.....	5
3. La gestione collettiva dei diritti d'autore tra esclusiva legale e liberalizzazioni.....	16
3.1. Il modello del Regno Unito.....	16
3.1.1.Regolamentazione dei rapporti tra società di gestione collettiva e propri iscritti.....	17
3.1.2.Regolamentazione dei rapporti tra società di gestione collettiva ed utilizzatori.....	18
3.2.Il modello francese.....	19
3.3.Il modello tedesco.....	21
3.4.Il modello italiano e di alcuni ordinamenti affini.....	24
3.4.1.Le disposizioni costituzionali rilevanti.....	24
3.4.2.La questione della natura giuridica della SIAE e la sua essenziale funzione pubblicistica.....	26
3.4.3.Il diritto di esclusiva in capo a SIAE.....	29
3.4.4.L'IMAIE e il Nuovo IMAIE.....	31
3.4.5.Austria, Ungheria, Repubblica Ceca.....	32
3.4.6.Malta.....	34
3.4.7.Conclusione su funzioni pubblicistiche e monopolio: simul stabunt simul cadent.....	35
4. Sviluppi a livello di Unione Europea ed il monopolio SIAE.....	39
4.1. Introduzione.....	39
4.2. Gli inizi della (lunga) gestazione della Direttiva.....	41
4.3. Le decisioni della Commissione e del Tribunale nel caso CISAC.....	42
4.4. La Proposta di Direttiva del 2012.....	43
4.5. La decisione della CGUE in OSA.....	45
4.6. Contenuti della Direttiva: libertà di stabilimento e libera circolazione dei servizi e capitali.....	46
4.7. Il sistema della Direttiva e la rilevanza del considerando 12.....	48
4.8. Il monopolio SIAE ed il diritto UE: quale soluzione?.....	48
5. L'implementazione della Direttiva CRM da parte degli Stati Membri.....	50
5.1. Il dibattito nel Regno Unito.....	50
5.2. Il dibattito in Francia e Germania.....	52
5.3. Il dibattito in Italia (e negli ordinamenti ad essa vicini).....	53
6. Conclusioni.....	57
Bibliografia.....	60

1. Introduzione

di Angelo Miglietta

La dichiarazione universale dei diritti dell'uomo riconosce esplicitamente che ciascun individuo abbia diritto alla protezione degli interessi, morali e materiali, derivanti da qualunque produzione scientifica, letteraria o artistica della quale egli è autore. In altre parole, ogni individuo ha il diritto di esigere un compenso riguardo all'utilizzo del proprio lavoro, ogni volta un'opera sia rappresentata in pubblico, eseguita, diffusa, riprodotta, utilizzata nelle forme più diverse. È il diritto d'autore, in altre parole l'equo compenso che il mercato riconosce a colui che ha creato.

Il diritto d'autore ha subito profonde trasformazioni nel corso degli anni. Talvolta, con qualche inesattezza, ne è stata messa in dubbio la capacità di garantire la tutela e le logiche di implementazione. In realtà, ciò che ha in maggior misura generato le trasformazioni del diritto d'autore nel nostro paese sono proprio le innovazioni generalizzate, trasformatesi di pari passo con il progresso tecnologico, sociale e culturale. Le nuove tecnologie in particolare, hanno accelerato il passaggio epocale della concorrenza basata sul prezzo alla concorrenza basata sull'innovazione, in uno scenario globale in cui il significato strategico di innovazione si amplifica costantemente, spingendosi ad annoverare aree e modelli genericamente distanti fra loro. Se Douglas North sosteneva che all'origine della lentezza del cambiamento tecnologico vi fosse l'inadeguato sviluppo di sistematici diritti di proprietà, il riconoscimento della necessaria tutela dei diritti d'autore rappresenta certamente un punto di rottura con il passato in grado di contribuire efficacemente ai processi di innovazione. Promuovere il progresso tecnologico, nel nostro paese e nel mondo occidentale, è stato possibile proprio grazie all'istituzionalizzazione del sistema brevettuale, la cui disciplina ha contribuito ad aumentare anche il tasso di rendimento dell'investimento privato sull'innovazione altrimenti non sostenibile. Oggi, il progresso tecnologico si sviluppa rapidamente, dettando il passo alla società, ai costumi e alla politica, coinvolgendo un numero crescente di imprese e di attività. Le istituzioni e gli organismi di regolamentazione del nostro paese si trovano a dover affrontare fattispecie nuove e mutevoli la cui soluzione deve avvenire quasi simultaneamente alla nascita del problema.

E, infatti, parallelamente al progresso tecnologico, si assiste a un rilevante aumento delle richieste di esclusiva dei diritti d'autore, da intendersi come mezzo e fine più efficace con cui gli autori di un prodotto, di un'opera letteraria o artistica, possono assicurarsi un riconoscimento della "proprietà" immateriale che ne attribuisca il controllo esclusivo sulla produzione e sulla vendita. In un ecosistema dove è crescente il ruolo dell'innovazione come driver di valore competitivo aziendale, è evidente che la migliore forma di tutela dell'intelletto sia il diritto di proprietà esteso alle proprietà intellettuali, e questa è la ratio stessa dell'esistenza del diritto d'autore e rappresenta il presupposto stesso delle istituzioni che ne regolano l'applicazione e il funzionamento.

Il riconoscimento della proprietà intellettuale come elemento costituente dell'innovazione non giova soltanto all'autore, ma all'intera società. David Hume, nell'analizzare precisamente la teoria economica della proprietà, individuava i numerosi benefici che trae la società intera esattamente dalla delimitazione e dalla protezione dei diritti d'autore. L'impiego efficiente e produttivo dell'innovazione, bene scarso per natura, è assicurato proprio dall'esclusività attribuita all'autore dell'invenzione per un uso, benché esclusivo, ma in grado di trainare il progresso dell'intera società.

Non a caso, secondo Sigmund Timberg il diritto d'autore ha un duplice scopo. Moralmente, è una ricompensa sociale per un'inusuale quanto innovativa capacità creativa individuale, senza la quale l'innovazione stessa smarrirebbe di motivazione. Dal punto di vista economico-giuridico invece, si tratterebbe di un diritto di proprietà sic et simpliciter, e in quanto tale suscettibile di valutazione economica da parte del mercato. Tradizionalmente, questi principi da soli non sarebbero sufficienti a generare effetti economici restrittivi. Dal punto di vista regolamentare invece, il diritto d'autore è una concessione di esclusiva all'inventore che trova la propria giustificazione nel pubblico interesse a promuovere la crescita e la diffusione dell'innovazione stessa. Ed è, infatti, la concessione di esclusiva che rende tangibile il premio di autore e converte un informale contributo alla ricerca in un realistico diritto di proprietà, e come tale meritevole della più alta tutela. La concessione produce poi un forte impatto sul mercato, perché l'esclusiva commerciale conferita dal diritto d'autore conduce alla limitazione della concorrenza dall'emulazione, e questo è di particolare importanza in un contesto in cui il progresso tecnologico contribuisce in ampia misura a diffondere i contenuti erodendone i diritti d'autore. Nel campo dei brevetti industriali in particolare, l'attribuzione del diritto d'autore è certamente la forma più appropriata ed efficace di ricompensa per il tipo di assunzione del rischio che gli investimenti in ricerca e sviluppo comportano. Di particolare interesse per le imprese risultano le modalità con cui i diritti e le rispettive tutele sono accordati, perché forniscono un concreto esempio delle implicazioni che l'innovazione produce sul piano della tutela degli investimenti in Ricerca e Sviluppo. Il diritto d'autore è, infatti, in grado di funzionare solo in un sistema di mercato in cui anche gli altri diritti sono certi, equi, e in cui gli attori conoscono rischi, costi e modalità di registrazione, e questo è un compito che spetta agli economisti tanto quanto ai giuristi.

Le Istituzioni nazionali del nostro Paese hanno svolto un compito straordinario in questi anni di trasformazione del ruolo e della portata del diritto d'autore, affrontando con successo sfide e imprevisti dettati anche dal crescente ritmo del progresso. La SIAE è riuscita a dimostrarsi un punto di riferimento per gli autori agevolandone il lavoro, la creatività e garantendone la corresponsione dei diritti. Oggi, la SIAE rappresenta un'istituzione tra le più efficienti a livello europeo fra le società di gestione collettiva dei diritti d'autore, e grazie all'incisivo intervento nelle opportune sedi internazionali di dibattito e alle attività di promozione della consapevolezza dell'opinione pubblica su questi temi, favorisce costantemente lo sviluppo e la condivisione della cultura e della legalità.

2. La gestione collettiva dei diritti d'autore: struttura di mercato ed evoluzione storica

di Riccardo de Caria

Gli studiosi sono concordi nel collocare geograficamente la nascita delle CCS in Francia¹. L'embrione di quella che divenne in seguito la Société des Auteurs et Compositeurs Dramatiques (SACD) fu gettato nel 1777 su iniziativa del commediografo Beaumarchais, che riunì altri venti colleghi nella prima agenzia di raccolta e gestione collettiva di diritti d'autore. A distanza di oltre 70 anni, e dopo lo sviluppo della prima legislazione sulla protezione della proprietà intellettuale, nacque poi la seconda CCS, quella che divenne la Société des Auteurs Compositeurs et Éditeurs de Musique (SACEM), per la raccolta dei diritti sulle pubbliche esecuzioni di brani musicali nei caffè e locali pubblici.

In particolare, l'esigenza per la creazione di questo secondo ente nacque a seguito di alcune pronunce giudiziarie² che avevano formalmente riconosciuto, sulla base di una legge del 1793 approvata nel solco dell'iniziativa di Beaumarchais, la titolarità in capo agli artisti di un diritto a vedersi riconosciuto un compenso per l'esecuzione delle loro opere nei pubblici esercizi, ma al contempo avevano imposto agli artisti «di identificare con esattezza le composizioni, anche per tutti gli altri esercizi nei quali avveniva una riproduzione delle loro opere»³.

Sin da questa breve ricostruzione emerge che in qualche misura già nelle prime CCS francesi, così come del resto nelle altre che negli anni successivi fecero la loro comparsa, a cominciare da quella che è oggi la Società Italiana degli Autori ed Editori nel 1882 e dall'omologa austriaca oggi denominata Staatlich genehmigte Gesellschaft der Autoren, Komponisten und Musikverleger, nata nel 1897⁴, era presente in nuce una finalità pratica di perseguimento di una gestione economicamente sostenibile del copyright.

In senso almeno parzialmente divergente, è stato osservato che «la genesi delle società di gestione collettiva dei diritti rimonta ad interessi di caratura territoriale, per lo più nazionale: le ragioni economiche – efficienza allocativa, riduzione dei costi transattivi o maggior

1V. su tutti N. Piaskowski, *Collective Management in France*, in D. Gervais (Ed.), *Collective Management of Copyright and Related Rights* (Wolters Kluwer: 2010²), 169-213, 170-173. V. comunque anche la considerazione di S. Nérison, secondo cui, in senso moderno, «*la gestion collective des droits d'auteur est apparue en Allemagne au début du XXe siècle et est encadrée par une loi complète depuis 1965*»: così S. Nérison, *La gestion collective des droits d'auteurs et des droits voisins en Allemagne*, IRPI, 1, disponibile su http://www.irpi.fr/fichiers/Colloques/coll_051104_bref.pdf.

2Per un'esaustiva ricostruzione, v. S. Albinsson, *A Costly Glass of Water. The Bourget v. Morel case in Parisian courts 1847-1849*, in 96(2) *Svensk tidskrift för musikforskning – Swedish Journal of Music Research* 59 (2014).

3Ibidem.

4G.M. Riccio, *Copyright Collecting Societies e regole di concorrenza. Un'indagine comparatistica* (Giappichelli, Torino 2012), 19.

bargaining power dei titolari nei confronti di controparte contrattuale – non fungevano certamente da principi ispiratori di tali forme aggregative. Piuttosto, erano le esigenze politiche, sociali e di promozione della cultura nazionale a costituire il volano del fenomeno, presidiato – non a caso e con approccio paternalistico – dai diversi ordinamenti statali»⁵: in effetti, come ha scritto Marco Ricolfi, «fino a tempi recenti, la gestione collettiva è stata molto, molto di più che un rimedio ad un fallimento di mercato. Nella sua infanzia e maturità, essa è concorrentemente – e felicemente – regolazione; ed è regolazione propria di quello Stato nazionale che nel frattempo domina per intero la scena»⁶.

Se questo è vero, e se è certamente vero che gli studi di law and economics fondarono sul piano teorico l'esistenza delle CCS su ragioni di efficienza solo molti decenni dopo la nascita di queste ultime⁷, pare però altrettanto vero che ciò non esclude che anche alle origini vi sia stato un aspetto non trascurabile di maggiore agilità pratica nella gestione di diritti all'epoca nuovi e sganciati da radici giusnaturalistiche. Ciò valeva alle origini, e vale a maggior ragione oggi, sia dal lato dei titolari di diritti d'autore sia da quello degli utilizzatori⁸: «al singolo autore o titolare è spesso difficile, quando non impossibile, esercitare il diritto di esclusiva quando l'opera può essere utilizzata ed è per sua natura destinata ad essere utilizzata da numerosi soggetti sparsi in più luoghi. [...] [D]a un lato, vi è l'esigenza, per autori e cessionari dei diritti esclusivi di pubblica esecuzione e di rappresentazione, di organizzare un controllo

5R. Pardolesi, A. Giannaccari, *Gestione collettiva e diritto antitrust: figure in cerca d'autor(i)?*, in P. Spada, *Gestione collettiva dell'offerta e della domanda di prodotti culturali* (Giuffrè, Milano 2006), 49-102, 49-50; gli Autori rinviavano a loro volta sul punto ad A. Dietz, *Legal Regulation of Collective Management of Copyright (Collecting Societies Law) in Western and Eastern Europe*, 49 *J. Copyright Soc. USA* 897 (2002); cfr. altresì F. Melichar, *Das Recht der Verwertungsgesellschaften*, in U. Löwenheim (Hrsg.), *Handbuch des Urheberrechts* (C.H. Beck: 2003), 674 ss., 726.

6M. Ricolfi, *Figure e tecniche di gestione collettiva del diritto d'autore e dei diritti connessi*, in P. Spada (cur.), *Gestione collettiva*, cit., 6-29, 8. Cfr. a questo proposito I. Brinker, *Competition Law and Copyright: Observations from the World of Collecting Societies*, in G. Caggiano, G. Muscolo, M. Tavassi (eds.), *Competition Law and Intellectual Property: A European Perspective*, Kluwer Law International: 2012, 203-216, 204: «Copyright is national by definition».

7Per un'approfondita disamina dell'argomento, v. su tutti C. Handke, R. Towse, *Economics of Copyright Collecting Societies*, in 38 *Int'l Rev. Int. Prop. Comp. L.* 937 (2007), e S.M. Besen, S.N. Kirby, S.C. Salop, *An Economic Analysis of Copyright Collectives*, 78(1) *Va. L. Rev.* 383 (1992). Cfr. altresì J. Drexler, *Competition in the field of collective management: preferring 'creative competition' to allocative efficiency in European copyright law*, in P. Torremans, *Copyright law: a handbook of contemporary research*, Edward Elgar: 2007, 255-282, 260, secondo cui «there are basically two reasons why copyright markets require and create collective administration: First, collective administration saves transaction costs for right holders and users [v. *infra* sul punto, NdR]. Collecting societies assemble large portfolios of works and grant blanket licenses for the whole repertoire to users who are interested in having easy access to works of different right-holders. Secondly, whereas the individual right-holder is not able to monitor licenses given to a large number of users and to enforce her rights against infringements, collecting societies can build up effective control systems that serve the interest of all the right-holders they represent».

8Il diritto della concorrenza parla a proposito del “mercato” dei diritti d'autore come di un “two-sided market”.

capillare sull'utilizzazione e diffusione delle opere per evitare che avvenga abusivamente, ma dall'altro lato, vi è l'esigenza, comune ad aventi diritto e a potenziali utilizzatori, di favorire la trattative fra gli uni e gli altri in modo da consentire, agli aventi diritto, di concedere licenze a chiunque sia interessato a utilizzare le opere e a pagare il compenso e, ai potenziali utilizzatori, di ottenere le licenze di utilizzazione per tutte le (spesso) numerose opere che intendono eseguire. Queste esigenze possono essere soddisfatte in modo efficiente solo in quanto gli aventi diritto affidino a enti appositamente costituiti o anche a imprese specializzate il compito di esercitare o gestire collettivamente (e cioè nell'interesse di numerosi e tendenzialmente di tutti gli aventi diritto) i diritti di utilizzazione, concedendo licenze per l'utilizzazione economica delle opere, riscuotendo i compensi convenuti e ripartendoli fra gli aventi diritto, oltre che, naturalmente, il compito di controllare ed eventualmente perseguire le utilizzazioni abusive. Sono queste le ragioni che hanno portato sin dalla fine del 1800 in tutti i Paesi al sorgere di società di autori ed editori (soprattutto musicali) aventi lo scopo di gestire collettivamente (e con finalità mutualistiche) alcuni diritti esclusivi di utilizzazione»⁹.

In altri termini, com'era già evidente ai giudici francesi nel 1847-49, e come divenne ancor più evidente a mano a mano che le prerogative riconosciute dalle varie legislazioni statali in materia di proprietà intellettuale divennero numerose e articolate¹⁰, tanto per i titolari di tali prerogative, quanto per i soggetti obbligati al loro rispetto, i costi "transattivi"¹¹ sarebbero proibitivi se essi si dovessero occupare individualmente della riscossione e del pagamento delle cifre dovute¹². I costi invece tendono naturalmente ad essere ridotti in misura consistente affidando ad un unico soggetto in via centralizzata il compito di intermediazione, raccolta e distribuzione.

Sul versante degli autori, peraltro, il problema dei costi transattivi proibitivi è, peraltro, tanto maggiore quanti più sono i titolari di diritti su una medesima opera dell'ingegno, e soprattutto tanto più marcato quanto minore è la forza contrattuale del singolo titolare di diritti: meno le sue opere generano introiti, più incidono le spese complessive per il controllo e la raccolta dei

9P. Auteri, *Il contenuto del diritto d'autore*, in AA. VV. (cur.), *Diritto industriale. Proprietà intellettuale e concorrenza* (Giappichelli: 2012⁴), 597-642, 624-625.

10D. Gervais, *Introduction*, in D. Gervais (Ed.), *Collective Management*, cit., 2, parla a proposito di "frammentazione" dei diritti d'autore.

11Trattandosi di obblighi legislativamente imposti, non di "transazione" ovvero contratto in senso proprio si tratta, ma il termine può comunque impiegarsi nella sua accezione micro-economica.

12Per un approfondimento di questo punto, v. G. Hansen, A. Schmidt-Bischoffshausen, *Economic Functions of Collecting Societies - Collective Rights Management in the Light of Transaction Costs - and Information Economics*, Max Planck Institute for Intellectual Property, Competition and Tax Law, *disponibile su* http://www.ip.mpg.de/shared/data/pdf/1_hansen_schmidt-bischoffshausen_-_economic_functions.pdf (2007).

medesimi, fino al punto che per molte opere dell'ingegno l'esazione del copyright può divenire addirittura antieconomica¹³. In effetti, sin dalle origini è presente nelle CCS una rilevante componente di mutualità e redistribuzione¹⁴, che tiene conto del dato appena enunciato e induce a distribuire indirettamente sugli autori invece più remunerativi il costo per la raccolta anche dei diritti che è antieconomico gestire¹⁵.

Questa natura solidaristica delle prime CCS si combinò egregiamente alla – poco sopra ricordata – funzione di promozione delle rispettive culture nazionali propria del diritto d'autore, un obiettivo al cui perseguimento gli Stati nazionali nella loro epoca di più rapido consolidamento tra la fine dell'800 e le guerre mondiali dedicarono cospicue energie. Ciò

13Come ha scritto P. Auteri, *Il contenuto*, cit., 625-626, «con riguardo a determinate forme di utilizzazione la gestione collettiva non risponde soltanto all'interesse degli aventi diritto, ma anche a quello degli utilizzatori, che solo così riescono a procurarsi le licenze di cui hanno bisogno per svolgere le loro attività. La gestione collettiva consente cioè di superare gli elevatissimi “costi di transazione” che esistono in tali casi. E, poiché la possibilità di ottenere licenze di utilizzazione per più opere è una vera e propria condizione per lo svolgimento di determinate attività, si comprende la tendenza dei legislatori a favorire o addirittura a rendere obbligatoria in determinati casi la gestione collettiva dei diritti. In tali casi la gestione collettiva appare come uno degli strumenti per contemperare la tutela degli autori con l'interesse collettivo alla promozione e allo svolgimento di una determinata attività. [...] Infine, l'esigenza di favorire o rendere possibile lo svolgimento di determinate attività che implicano l'utilizzazione di opere protette può consigliare o imporre di risolvere la tutela del diritto d'autore nel diritto ad ottenere un equo compenso nei confronti di chiunque utilizzi l'opera. In tali casi la gestione collettiva può dimostrarsi come l'unica forma possibile di esercizio dei diritti d'autore». Cfr. altresì A. Hollander, *Market Structure and Performance in Intellectual Property: The Case of Copyright Collectives*, in 2 *Int'l J. Ind. Org.* 199 (1984), F. Rochelandet, *Are Copyright Collecting Societies Efficient? An Evaluation of Collective Administration of Copyright in Europe* (preliminary version), 2, disponibile su <http://www.serci.org/2002/rochelandet.pdf>, nonché A. Snow, R. Watt, *Risk Sharing and the Distribution of Copyright Collective Income*, in L N Takeyama, W J Gordon, R Towse (eds.), *Developments in the Economics of Copyright: Research and Analysis*, Edward Elgar: 2005, 23-36.

14V. al riguardo, tra i molti, N. Piaskowski, *Collective Management in France*, cit., 172 (l'Autrice cita a sua volta P.Y. Gautier, *Propriété littéraire et artistique*, PUF, Paris 2004⁵, 755); R. Pardolesi, A. Giannaccari, *Gestione collettiva*, cit., 49; nonché ampiamente D. Sarti, *Collecting societies e mutualità*, in 10 *Annali italiani del diritto d'autore, della cultura e dello spettacolo* 14 (2001) e, dello stesso Autore, *Gestione collettiva e modelli associativi*, in P. Spada, *Gestione collettiva*, cit., 30-48, in particolare 34-45; cfr. anche Trib. Roma, 2 luglio 2007.

15Cfr. I. Brinker, *Competition Law*, cit., 205-206: «*There are two reasons why collective rights management is generally regarded as pro-competitive. [...] First, collecting societies reduce prohibitive transaction costs through the creation of a new product – the ‘repertoire’. [...] Second, collecting societies ensure fair remuneration of authors and composers by eliminating price competition between right holders and act as a necessary counterbalance to the superior market power of industrial right users. It is in this context that collecting societies are often described as authors’ trade unions. Collecting societies adhere to the principle of solidarity between authors just like trade unions do between workers. [...] In the absence of collecting societies all but the most popular artists would find themselves in a market position that is significantly inferior to the position of commercial right users. [...] It is thus precisely through their monopolistic or quasi-monopolistic positions that collecting societies ensure the functioning of the market and maintain cultural diversity among authors. In order to keep collecting societies from abusing their positions, most national laws provide for some form of administrative control of tariffs and stipulate an obligation to enter into contracts with users and right holders. Apart from this, in many [EU] Member States collecting societies fulfil a broad range of statutory social duties, e.g., by granting pensions and social benefits to authors in need.*».

portò in alcuni ordinamenti, su tutti l'Italia e l'Austria, alla concessione di un'esclusiva legale alle CCS esistenti, ovvero all'attribuzione ad esse per legge di un monopolio nell'intermediazione dei diritti d'autore. Ma anche negli ordinamenti in cui il monopolio non fu sancito ex lege, ad una situazione di monopolio si giunse comunque di fatto in molti casi: l'assetto del "mercato" si è cioè evoluto in molti ordinamenti nel senso della presenza di un solo grande operatore nazionale, o quanto meno di un solo operatore per segmento, con tendenza degli eventuali nuovi entranti a coprire aree non ancora oggetto di attenzione dell'incumbent e così a creare tanti piccoli monopoli in tanti piccoli micro-"mercati"¹⁶.

Nella letteratura, si è giunti sino al punto di ritenere che quello della raccolta e gestione dei diritti d'autore sarebbe un caso di monopolio naturale, ovvero di situazione in cui le caratteristiche intrinseche del "mercato" o del micro-"mercato" in questione rendono economicamente efficiente la presenza di un solo operatore¹⁷: da questo punto di vista, la presenza di un monopolio di diritto come in Italia ed Austria non sarebbe un elemento dirimente, posto che anche là dove l'esclusiva non viene garantita ex lege, ad uno scenario analogo si giungerebbe comunque per via della conformazione del "mercato" in questione¹⁸.

16Cfr. l'ampia discussione sul punto effettuata da J. Drexl, *Competition*, cit., 264 ss.. Secondo P. Auteri, *Il contenuto*, cit., 625, peraltro il monopolio legale non muta comunque il carattere volontario della gestione collettiva: «la gestione collettiva è nata sua base volontaria e contrattuale e carattere volontario la gestione collettiva ha conservato nella sostanza fino ad oggi [...] anche in ordinamenti come il nostro, nei quali tale attività viene svolta in condizioni di monopolio legale».

17R. Pardolesi, A. Giannaccari, *Gestione collettiva*, cit., 83, citano al riguardo il celebre manuale di R. Posner, *Antitrust Law* (Chicago University Press, Chicago 2001²), 30 e la sentenza della Corte Suprema Usa nel caso *Broadcast Music, Inc. v. Columbia Broadcasting Systems, Inc.* (441 U.S. 1, 1979), richiamando altresì riguardo a quest'ultima W. Landes, R. Posner, *The Economic Structure of Intellectual Property Law*, (Harvard University Press, Cambridge, Mass. 2003) 372, e R.P. Merges, *Contracting into Liability Rules: Intellectual Property Rights and Collective Rights Organizations*, 84 *Calif. L. Rev.* 1293, 1328 ss (1996). L'Autore che più di tutti si è invece opposto a questa impostazione è A. Katz, v. in particolare *The Potential Demise of Another Natural Monopoly: Rethinking the Collective Administration of Performing Rights*, in 1(3) *J. Competition L. and Econ.* 541 (2005), nonché *Is Collective Administration of Copyrights Justified by the Economic Literature?*, in M. Boyer, M. Trebilcock, D. Vaver (a cura di), *Competition Policy and Intellectual Property* (Irwin Law, Toronto 2009), 451-461. V. anche D. Menegon, *L'intermediazione dei diritti d'autore. Perché il monopolio è costoso e inefficiente*, IBL Briefing Paper 89 (2010), disponibile su http://www.brunoleonimedia.it/public/BP/IBL_BP_89_SIAE.pdf.

18In parte, l'esito monopolistico non si raggiungerebbe solo per la spontanea evoluzione del "mercato", né per effetto diretto di regole di esclusiva, ma per un'influenza indiretta di altre regole: anche là dove la concorrenza tra CCS diverse è astrattamente ammessa, «la legge chiarisce che l'efficiente amministrazione dei diritti dev'essere garantita al fine di ottenere l'autorizzazione, il che spesso esclude di fatto l'autorizzazione di più *collecting societies* in concorrenza tra loro» (così A. Dietz, *Legal Regulation of Collective Management of Copyright (Collecting Societies Law) in Western and Eastern Europe*, 49 *J. Copyright Soc. USA* 897, 905 (2001-2002)). Per una considerazione simile, v. M. Libertini, *Gestione collettiva dei diritti di proprietà intellettuale e concorrenza*, in P. Spada (cur.), *Gestione collettiva*, cit., 103-123, 105: «La regolazione amministrativa delle attività delle società di gestione crea, ovviamente, barriere all'ingresso nel mercato di società diverse da quelle storicamente consolidate. Ciò determina, quasi dovunque in Europa, posizioni di monopolio di fatto in capo alle società "storiche"».

Ricostruendo le posizioni di parte consistente della dottrina, un importante studioso ha a questo proposito messo in evidenza come «è un dato acquisito che mercati concorrenziali servono gli interessi dei clienti e dei consumatori meglio dei monopoli. Se, però, ciò sia vero anche per le collective societies è altamente discusso»¹⁹: infatti, «come mostra l'esperienza, i monopoli naturali si sono sviluppati»²⁰ anche in assenza di monopolio legale. Ne segue non solo che i benefici della concorrenza vanno attentamente soppesati in questo ambito²¹, ma in definitiva «il monopolio naturale non si può evitare interamente»²²: anzi, è addirittura possibile domandarsi se, alla luce di tali considerazioni, non sia preferibile sancire per legge il monopolio, «come reazione all'inevitabile monopolio naturale. I mercati possono non selezionare necessariamente il migliore, cioè la collecting society più efficiente, mentre la regolamentazione del monopolio legale può individuare criteri per selezionare la miglior society e stabilire che una specifica procedura vada seguita quando dei potenziali concorrenti chiedono di sostituire l'incumbent»²³.

L'Autore di questa riflessione dedica per la verità la seconda parte del suo lavoro a sostenere le ragioni di una “creative competition”, realizzata tramite il diritto europeo, in luogo della “efficienza allocativa” fatta propria a suo dire dalla prevalenza dei sostenitori dell'apertura al mercato²⁴, che pur continuano a sostenere la propria tesi: sta di fatto, comunque, che sino ad oggi i Paesi come l'Italia che hanno optato per il monopolio legale lo hanno mantenuto, e anzi l'Austria ha scelto di introdurlo in tempi relativamente recenti, aderendo così all'interpretazione che vede nel monopolio l'unico possibile esito del “mercato” dei diritti d'autore. Secondo l'impostazione prevalsa appunto presso i legislatori italiano e austriaco, ma come vedremo condivisa in definitiva da molte altre legislazioni, non vi sarebbe dunque una differenza sostanziale tra i sistemi di monopolio legale e quelli di monopolio naturale, al

19J. Drexl, *Collecting Societies and Competition Law* (working paper), disponibile su http://ip.mpg.de/shared/data/pdf/drexl_-_csmos_and_competition.pdf, 1. L'Autore rinvia a proposito al citato C. Handke, R. Towse, *Economics of Copyright Collecting Societies*, riferendo che *ivi* si sostiene, con ragionamento utilitaristico, che il monopolio andrebbe mantenuto là dove i risparmi sui costi transattivi che determina siano superiori ai suoi costi.

20 *Ibidem*, 7.

21 *Ibidem*, 11 ss.

22 *Ibidem*, 15.

23 *Ibidem*, 16. Cfr. altresì I. Brinker, *Competition Law*, cit., 205: «*there is a broad consensus that collecting societies are essential for the functioning of the media markets even though – or rather because – at their core they restrict competition between right holders. Any application of competition rules to collective rights management has to take this into account*».

24J. Drexl, *Competition*, cit., 264 ss. cita al riguardo le riflessioni del già ricordato A. Katz, *The Potential Demise*, cit., e quelle di S.M. Besen, S.N. Kirby, S.C. Salop, *An Economic Analysis*, cit..

punto che, almeno secondo Italia e Austria, sarebbe addirittura preferibile sancire per legge tale esclusiva.

Avremo modo di tornare sul tema a seguito dell'analisi di alcuni ordinamenti europei particolarmente significativi, infra, capitolo 3.

Per il momento, ciò che occorre mettere in rilievo è come il progressivo crescere della sensibilità degli operatori del diritto e dei regolatori a considerazioni di carattere giuseconomico e in particolare agli insegnamenti del diritto della concorrenza abbia via via condotto a «valutare con attenzione gli effetti anticompetitivi del joint selling (spesso acuiti da stringenti clausole di esclusiva): mentre la natura cartellistica degli accordi di cessione collettiva dei diritti iniziava a catalizzare i sospetti delle autorità antitrust, che hanno di volta in volta cercato di mitigarne la portata attraverso l'imposizione di stringenti condizioni, si faceva strada la convinzione che la vendita di tutti i diritti ad un unico soggetto 'favorisse' la chiusura dei mercati, limitandone la relativa contendibilità»²⁵.

In modo particolare tali considerazioni hanno portato a porre la questione della compatibilità delle esclusive legali da un lato con il diritto europeo della concorrenza, dall'altro – per quel che attiene all'Italia – con la nostra costituzione economica. Con riferimento al primo punto, rinviando all'analisi svolta ai capitoli 4 e 5 di questo lavoro; all'Italia è poi dedicato un apposito paragrafo al cap. 3, ma riteniamo opportuno affrontare in questa sede la questione della compatibilità costituzionale del regime di monopolio italiano, per continuità con il discorso sin qui svolto, rinviando al suddetto paragrafo 3.4. l'approfondimento della disciplina di legge.

La giurisprudenza costituzionale sull'argomento ha conosciuto una significativa evoluzione²⁶. Una prima pronuncia del 1968²⁷ affrontò la questione della legittimità della riserva in via esclusiva alla SIAE dell'intermediazione in materia di diritti d'autore, stabilita dall'art. 180 della legge 633 del 1941 (più avanti anche LDA), alla luce dell'art. 18 Cost. sulla libertà di associazione. Veniva individuato un possibile duplice vizio: la riserva contrasterebbe con la libertà costituzionale di associazione «sia in quanto non si consentirebbe agli autori di associarsi per il fine di esercitare i loro diritti, senza avvalersi dell'intermediazione della S.I.A.E., sia in quanto, praticamente, per fare valere tali diritti, detti autori sarebbero costretti ad associarsi alla S.I.A.E.».

25R. Pardolesi, A. Giannaccari, *Gestione collettiva*, cit., 51.

26Per la sua ricostruzione, abbiamo fatto ampio riferimento a M. Libertini, *Gestione collettiva*, cit., 114-116.

27C. Cost., sentenza 3 aprile 1968, n. 25; cfr. la nota di A. Meloncelli, *L'attività di intermediazione della SIAE. Diritto di associazione, associazione economica e Stato di cultura*, 9 *Riv. giur. scuola* 344 (1970).

La Corte, però, ritenne infondata la questione, osservando in primo luogo che «il legislatore ha ritenuto la tutela e l'esercizio del diritto di autore di tale rilevanza di interesse generale, e, quindi, pubblico, da non esitare a prevedere particolari forme di reato, che, espressamente, sono predisposte ad assicurarne la difesa. Evidentemente, allo stesso scopo sono predisposte le norme contenute nel titolo quinto, che s'inizia appunto col contestato art. 180 [...]. Dunque, l'attribuzione in via esclusiva alla S.I.A.E., sicuramente Ente di diritto pubblico, [...] è determinata esclusivamente dalla esigenza di assicurare, nel modo evidentemente ritenuto migliore dal legislatore, la protezione e l'esercizio del diritto di autore». Fatta questa premessa, la Corte ha poi concluso che «dall'art. 180 non è affatto limitato il diritto degli autori di associarsi come meglio credono, per la tutela del loro diritti e del loro interessi, anche, ad esempio, al fine di controllare se la S.I.A.E. eserciti legittimamente l'attività di intermediazione ad essa riservata in esclusiva», che del resto l'art. 18 «non esclude che certe attività siano riservate a pubblici poteri e che, come nella specie, tale riserva sia protetta penalmente», e infine che non vi sia alcun obbligo per «gli autori, che volessero far valere i loro diritti a mezzo di intermediario, ad associarsi alla S.I.A.E.: come risulta da[1] [...] suo statuto, la S.I.A.E., infatti, può esercitare la sua attività di intermediario, anche per autori non soci o non iscritti, che gliene conferiscano il mandato».

Quattro anni più tardi²⁸, la Corte fu investita di una questione nel caso di un gestore di sale da ballo imputato in un processo penale «per avere ripetutamente fatto eseguire in due sale da ballo da lui gestite in Chioggia musica leggera di autori rappresentati dalla SIAE rifiutandosi di pagare i relativi diritti e per avere organizzato manifestazioni danzanti senza il permesso della stessa SIAE». Nell'ambito di questo procedimento, fu sollevata questione di legittimità – per quel che qui viene in rilievo – della norma incriminatrice e dello stesso art. 180 della l. 633 del 1941, sulla base del presupposto che queste norme avrebbero illegittimamente consentito alla SIAE di operare, «nel settore del mercato della musica leggera, in regime di monopolio di fatto e di diritto o quanto meno in posizione dominante, con la possibilità di creare, per le sue caratteristiche obbiettive, situazioni di abuso e quindi illecite, avverso le quali gli interessati non avrebbero alcun rimedio giuridico per insorgere».

Ma la Corte stabilì che in primo luogo «non può parlarsi di monopolio neppure di fatto, poiché l'esclusiva dell'attività di intermediario accordata dal denunciato art. 180 della legge n. 633 del 1941 alla SIAE non preclude all'autore, che ne abbia la volontà e la possibilità, la protezione e l'esercizio diretto dei propri diritti, anche nel settore della musica leggera». Certo, «non può contestarsi che quella esclusiva ponga la SIAE in una indubbia posizione di preminenza, resa necessaria, peraltro, [...] dalle difficoltà che in molti casi presenta il controllo delle attività che hanno per oggetto l'utilizzazione economica di opere protette. Questa posizione di preminenza, però, come la Corte ha avuto occasione di affermare con la

28C. Cost., sentenza 13 aprile 1972, n. 65.

sentenza n. 25 del 1968, [...] trova piena e razionale giustificazione nella esigenza di interesse generale e, quindi, pubblico, di adeguata protezione del diritto di autore e di altri diritti connessi, che il legislatore ha riconosciuto talmente rilevante da dover preordinare, al fine di soddisfarla, particolari mezzi di difesa e di tutela sia penali sia civili. Tra questi ultimi va compresa la istituzione stessa della SIAE», la quale non era a propria volta da considerarsi sottratta a qualsivoglia controllo, essendo essa soggetta a vigilanza governativa ed essendo i suoi atti di determinazione dei compensi sindacabili in sede giurisdizionale. Poiché quindi, «ove il compenso richiesto dalla SIAE per l'esecuzione di musica leggera a chi intenda intraprendere tale attività sia ritenuto eccessivo, l'imprenditore ha i mezzi legali per far valere le proprie ragioni, se questi tali mezzi non usa oppure, avendoli usati, dette ragioni siano state dichiarate infondate, è evidente che l'imprenditore che persista nel non voler ritenere congruo tale compenso, non può pretendere di intraprendere egualmente quella attività senza ledere il diritto dell'autore e, quindi, non può lamentare che sia lesa la sua libertà di iniziativa privata. Di qui l'inesistenza della denunciata violazione dell'art. 41 della Costituzione»²⁹.

Si arriva così al 1990, con l'importante sentenza n. 241³⁰, che modifica la premessa stabilita dal precedente testé ricordato, ma non la conclusione. La sentenza fu pronunciata nell'ambito di una controversia tra una serie di emittenti del gruppo Fininvest e la SIAE, in cui le prime avevano chiesto al Tribunale di Roma di accertare « l'illegittimità della pretesa di quest'ultima di imporre, ai fini del rinnovo dei contratti di utilizzazione delle opere tutelate, condizioni identiche a quelle praticate alla R.A.I. e di determinare il compenso in base ad una percentuale degli introiti per pubblicità conseguiti dai tre circuiti e raccolti dalla Publitalia S.p.a. A tal fine, chiedevano in via pregiudiziale che venisse sollevata questione di legittimità costituzionale dell'art. 180 della legge 22 aprile 1941, n. 633, per contrasto con gli artt. 23, 41, 53 e 97 Cost.». Il Tribunale di Roma sollevò effettivamente questione di legittimità di tale disposizione «nella parte in cui (primo e secondo comma) “attribuisce alla SIAE un'esclusiva, frangibile solo dagli autori o dai loro eredi, nella gestione dei diritti di utilizzazione economica delle opere tutelate”»; i parametri invocati erano gli artt. 41, 3 e 23 Cost.

Più in particolare, l'art. 180 fu censurato «in quanto attribuisce alla Società Italiana Autori ed Editori (S.I.A.E.) l'esclusiva nella gestione dei diritti di utilizzazione economica delle opere tutelate da detta legge – e le assegna perciò una posizione dominante sul mercato – ma non prevede adeguati strumenti giuridici di tutela contro l'abuso di tale posizione, atti ad assicurare l'obbligo dell'ente di contrarre e di osservare la parità di trattamento fra gli utenti ed a consentire a questi di reagire contro eventuali discriminazioni. La norma, perciò, in quanto non consente, in particolare, di dichiarare illecita l'imposizione di condizioni

²⁹La Corte tornò ad escludere l'illegittimità dell'art. 180, primo comma, l. 633/41, alla luce dell'art. 41, primo comma, Cost., nell'ordinanza 11-24 marzo 1988, n. 361.

³⁰C. Cost., sentenza 3-15 maggio 1990, n. 241. V. la nota di L. Nivarra, *Esclusiva Siae e obbligo di contrarre: una disciplina in cerca d'autore?*, in *F. it.*, vol. 113, parte prima, 2402-2410 (1990).

contrattuali inique e di porvi rimedio, confliggerebbe col principio di parità di trattamento sancito dall'art. 3 Cost., nonché con l'esigenza di coordinamento dell'attività economica pubblica a fini sociali di cui all'art. 41, terzo comma, Cost. Sarebbe inoltre ravvisabile un contrasto con l'art. 23 Cost., dato che il corrispettivo determinato dalla S.I.A.E. sarebbe "molto simile ad una prestazione patrimoniale con carattere pressoché impositivo"».

La questione ruotava essenzialmente intorno all'assenza nell'ordinamento italiano, all'epoca³¹, di una legislazione antitrust, con la conseguenza che non sarebbe stato possibile ravvisare «rimedi specifici ed adeguati rispetto alla posizione di supremazia attribuita alla S.I.A.E. dalla norma impugnata». La Corte stigmatizzò, come aveva già fatto in passato con riferimento ad altre materie, l'assenza di una disciplina organica della concorrenza, che avrebbe consentito di offrire la soluzione preferibile al problema sollevato dal giudice a quo. Tuttavia, individuò comunque nella disposizione del codice civile sull'obbligo a contrarre in capo ai monopolisti ex lege, l'art. 2597, un rimedio sufficiente. Vale la pena riportare il ragionamento della Corte per esteso:

È vero infatti che la sentenza n. 65 del 1972, pur senza occuparsi di tale disposizione, esclude che la S.I.A.E. agisca come monopolista nel complesso della sua attività, in quanto ogni autore potrebbe provvedere in modo diretto all'esercizio dei propri diritti e quindi alla cessione degli stessi, senza ricorrere alla intermediazione. Tuttavia tale possibilità di esercizio diretto si è progressivamente ridotta sino a trasformarsi in mera ipotesi astratta. Infatti l'enorme diffusione delle opere dell'ingegno rende in concreto quasi sempre indispensabile l'attività di intermediazione e di protezione da parte della S.I.A.E. Ciò vale in particolare anche per le opere straniere, rispetto alle quali l'accesso all'utilizzazione può avvenire in generale solo attraverso il detto ente, legato alle società di autori estere da contratti di reciproca rappresentanza. La sostanziale insostituibilità dell'attività di intermediazione comporta che l'ente che è titolare in esclusiva di quest'ultima eserciti in condizioni di sostanziale monopolio la gestione dei diritti di utilizzazione economica delle opere tutelate, in quanto gli attribuisce il potere di condizionamento degli utenti e del mercato che è proprio del monopolista. Questa qualificazione del fenomeno, del resto, è omogenea alla nozione di monopolio elaborata, proprio a proposito dell'art. 2597 cod. civ., dalla più moderna dottrina, che lo definisce secondo un'ottica funzionale, cioè come esclusiva nell'offerta di beni e servizi non facilmente sostituibili da parte dell'utente medio.

Pertanto, poiché, nel caso, si tratta di un'esclusiva legale, derivante dall'impugnato art. 180 della legge n. 633 del 1941, deve ritenersi applicabile nei confronti della S.I.A.E. l'obbligo di contrattare con il divieto di discriminazioni arbitrarie sancito dall'art. 2597 cod. civ., con le conseguenze previste dall'ordinamento.

³¹Tale assenza sarebbe durata ancora per pochi mesi, essendo la legge 287, con cui fu infine introdotto in Italia un sistema di diritto della concorrenza, dell'ottobre 1990.

Questa conclusione è coerente con l'interpretazione, alla luce dell'art. 41, secondo comma, Cost., di tale disposizione come intesa alla tutela dell'utente e del consumatore nei confronti dell'esercizio abusivo del proprio potere da parte del soggetto monopolista.

D'altra parte, poiché la ratio dell'esclusiva in favore della S.I.A.E. sta, oltre che nella protezione dei diritti dei loro autori, nella funzione di promozione della cultura e nella diffusione delle opere dell'ingegno di carattere creativo, non vi è dubbio che il pieno dispiegarsi di tale compito potrebbe risultare menomato se l'ente non fosse tenuto a contrattare con tutti gli utilizzatori e ad assicurare loro parità di trattamento a parità di condizioni oggettive, escludendo posizioni di privilegio o di svantaggio. In tali sensi la questione deve essere dichiarata non fondata.

La Corte quindi in questa pronuncia giunse a riconoscere «l'esistenza del monopolio legale, [ma] ne ha anche riconosciuto la legittimità costituzionale per ragioni di utilità generale, ritenendo peraltro adeguatamente tutelati i soggetti contraenti con la SIAE dalla presenza, nell'ordinamento, dell'art. 2597 c.c.»³². Oggi, come ricordato³³, si è poi consolidato un sistema generale di diritto della concorrenza, per cui è venuta meno la premessa alla base del ragionamento delle società del gruppo Fininvest che condusse alla pronuncia 241 del 1990. Cionondimeno, proprio l'introduzione di norme generali di protezione della concorrenza, culminate poi nella costituzionalizzazione espressa del principio di concorrenza³⁴, hanno indotto ad una nuova riflessione sul monopolio legale di cui all'art. 180 della legge del 1941, in particolare «impon[endo] di reinterpretare con rigore l'art. 43 Cost.»³⁵.

Sinora, il legislatore italiano ha però mantenuto l'impostazione tradizionale che ha sempre ravvisato l'«opportunità socioeconomica di uno “sportello unico” per la produzione del servizio»³⁶, considerando dunque l'attività di raccolta e gestione di diritti d'autore un esempio di monopolio naturale, e così riconducendo a questa fattispecie prevista dall'art. 43 Cost. il fondamento costituzionale del monopolio legale. Oggi, come osservato da più parti, nuove

32M. Libertini, *Gestione collettiva*, cit., 115. G.M. Riccio, *Copyright collecting societies*, cit., 35-36, dà invece una lettura diversa, secondo cui la sentenza in esame riconoscerebbe esistente (e legittimo) il monopolio soltanto sul piano fattuale-sostanziale e non su quello giuridico-formale, a differenza di pronunce di merito che invece parlano espressamente di riserva *ex lege* (viene citata Trib. Roma, 21 marzo 1991).

33V. *supra*, nota 31.

34Sul tema, v. in generale, tra i molti, L. Buffoni, *La “tutela della concorrenza” dopo la riforma del Titolo V: il fondamento costituzionale ed il riparto di competenze legislative*, in 7(2) *Le istituzioni del federalismo* 345 (2003).

35M. Libertini, *Gestione collettiva*, cit., 115.

36M. Libertini, *Gestione collettiva*, cit., 116.

ragioni di riflessione giungono dallo sviluppo tecnologico³⁷, e in particolare da quelle tecniche, come il digital rights management³⁸, che rendono più agevole una gestione “disintermediata”³⁹ del copyright, nonché dall’evoluzione del diritto europeo. Sul primo punto, va però rilevato che, per quanto rapida e fonte di potenziali cambiamenti in molteplici direzioni, allo stato attuale l’innovazione tecnologica non ha ancora prodotto sistemi di riscossione e amministrazione individuale dei diritti d’autore che consentano risultati equivalenti alla gestione collettiva⁴⁰ (senza contare poi la questione delle funzioni pubblicistiche delle società di gestione in collettiva come SIAE, su cui vedi più ampiamente al § 3.4.2.); quanto al diritto europeo, rinviando alla trattazione più diffusa svolta nel presente lavoro al capitolo 4.

3. La gestione collettiva dei diritti d’autore tra esclusiva legale e liberalizzazioni

di Riccardo de Caria e Eleonora Rosati

3.1. Il modello del Regno Unito

di Eleonora Rosati

Le prime società di gestione collettiva – la Mechanical Copyright Licences Company (attualmente conosciuta come Mechanical Copyright Protection Society) e la Performing Rights Society – venivano istituite nel Regno Unito agli inizi del XX secolo in vigenza del Copyright Act 1911 per amministrare diritti relativi a produttori di fonogrammi ed artisti/interpreti⁴¹.

37V. in generale sul tema, tra i molti, G. Ruffo (a cura di), *Copyright digitale. L’impatto delle nuove tecnologie tra economia e diritto* (Giappichelli, Torino 2009). V. però anche la considerazione di D. Gervais, *Collective Management of Copyright: Theory and Practice in the Digital Age*, in D. Gervais (ed.), *Collective Management*, cit., 1-28, 27, secondo cui «potrebbe in realtà esserci un ruolo più ampio per le *copyright collecting societies* nell’area degli utilizzi di massa su internet».

38In argomento, v. ad es. C Beat Graber, C Govoni, M Girsberger, M Nenova (eds.), *Digital Rights Management: The End of Collecting Societies?*, Staempfli: 2005

39Sul tema, v. su tutti V. Falce, *Gestione dei diritti, disintermediazione e Collecting Societies. La modernizzazione del diritto d’autore*, 21 *Annali italiani del diritto d’autore, della cultura e dello spettacolo* 97 (2012).

40Cfr. però al riguardo, tra i molti, le osservazioni di M. Ricolfi, *Figure e tecniche*, cit., 19, e più ampiamente Id., *Individual and collective management of copyright in a digital environment*, in P. Torremans, *Copyright Law*, cit., 283-314.

41K. Garnett, G. Davies, G. Harbottle (eds.), *Copinger and Skone James on Copyright*, 16th edn. (Sweet&Maxwell: 2011), Vol. I, 1795.

Attualmente numerose società di gestione collettiva operano nel Regno Unito, tra cui le principali sono⁴²:

- La già citata Performing Rights Society: <https://www.prsformusic.com/Pages/default.aspx>;
- La già citata Mechanical Copyright Protection Society, attualmente collegata alla Performing Rights Society;
- Phonographic Performance Limited: <http://www.ppluk.com/>;
- La Publishers Licensing Society: <http://www.pls.org.uk/>;
- La Authors' Licensing and Collecting Society: <http://www.alcs.co.uk/>;
- La Copyright Licensing Agency: <http://www.cla.co.uk/>;
- NLA Media Access: <http://www.nlamediaaccess.com/default.aspx?tabId=40>;
- La Design and Artists' Copyright Society: <http://www.dacs.org.uk/>;
- La Artists Collecting Society: <http://artistscollectingsociety.org/>;
- La British Equity Collecting Society: <http://www.equitycollecting.org.uk/>;
- Directors UK: <http://www.directors.uk.com/>;
- La Educational Recording Agency: <http://www.era.org.uk/>.

Le società di gestione collettiva operanti nel Regno Unito sono organizzazioni di diritto privato (private organisations), emerse in risposta a particolari ambienti ed esigenze commerciali. Di conseguenza, attualmente non vi è particolare uniformità nella loro struttura ed organizzazione⁴³. Vi sono tuttavia disposizioni comuni che si applicano alle relazioni tra società e propri iscritti e tra società ed utilizzatori di opere del repertorio amministrato⁴⁴.

3.1.1. Regolamentazione dei rapporti tra società di gestione collettiva e propri iscritti

42L. Bently, B. Sherman, *Intellectual Property Law*, 4th edn (OUP: 2014), 305-306.

43 *Ibid*, 306.

44 *Ibid*, 332 ss.

I termini del rapporto tra società e propri iscritti sono in principio rimessi all'autonomia delle parti ed allo statuto della società. Vi è tuttavia una serie di controlli esterni⁴⁵. In primo luogo, le società di gestione collettiva devono rispettare le disposizioni del Copyright, Designs and Patents Act 1988 ('CDPA') in tema di licenze d'uso (ss116-144). In secondo luogo i termini delle licenze e degli schemi di licenza delle società di gestione collettiva possono essere soggetti allo scrutinio del Copyright Tribunal, che può confermarli o modificarli. Infine le società di gestione collettiva sono soggette al rispetto dei principi di libera concorrenza ed al controllo delle autorità competenti a livello nazionale e comunitario.

In aggiunta a questo, nel 2011 il Rapporto Hargreaves raccomandava che le società di gestione collettiva adottassero dei codes of practice, anche al fine di migliorare le pratiche di concessione delle licenze⁴⁶.

Nel dare seguito alle raccomandazioni contenute nel Rapporto, nel 2012 il British Copyright Council emanava una serie di principi a cui le società di gestione collettiva devono attenersi⁴⁷. Sul versante legislativo, nel 2013 l'Enterprise and Regulatory Reform Act ha introdotto una modifica al CDPA (Schedule A1) che permette al Secretary of State di emanare dei regolamenti al fine di richiedere ad una società di gestione collettiva di adottare un code of practice.

3.1.2. Regolamentazione dei rapporti tra società di gestione collettiva ed utilizzatori

Alcuni dei già menzionati principi emessi dal British Copyright Council sono espressamente dedicati al rapporto tra società di gestione collettiva e potenziali utilizzatori di opere facenti parte del repertorio da loro amministrato. In particolar modo, i principi di trasparenza richiedono alle società di indicare in maniera chiara e precisa come le tariffe vengono calcolate.

Inoltre nel 2014 sono state adottate disposizioni – Copyright (Regulation of Relevant Licensing Bodies) Regulations 2014 – che dettano dei criteri a cui le società di gestione collettiva devono attenersi nel concedere le varie licenze d'uso.

45K. Garnett, G. Davies, G. Harbottle, *Copinger and Skone James, cit*, 1810 ss.

46I. Hargreaves, *Digital Opportunity: Review of Intellectual Property and Growth* (2011), disponibile all'URL https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/32563/ipreview-finalreport.pdf, Recommendation 3, [4.44]-[4.47].

47British Copyright Council, *Principles for Collective Management Organisations' Codes of Conduct* (2012), disponibile all'URL http://www.britishcopyright.org/files/2614/1312/8143/BCCPGP_Policy_Framework_250512.pdf.

3.2. Il modello francese

di Riccardo de Caria

Dal punto di vista che stiamo considerando, i sistemi britannico, francese e tedesco sono classificabili come varianti di un unico modello, che potremmo definire di liberalizzazione temperata, in uno spettro che va dalla liberalizzazione completa, che accomuna curiosamente Stati Uniti e Grecia, al monopolio legale, tipico – come si vedrà – della disciplina italiana⁴⁸.

Al capitolo 2, si è già visto come la storia delle *collecting societies* nasca proprio in Francia tra 18° e 19° secolo; essa si evolve in assenza di particolari vincoli legislativi, salvo quanto si dirà tra un momento, per giungere a quella che è stata definita «l'atomizzazione delle CCS»⁴⁹. In effetti, il modello francese, così come del resto quello tedesco, consiste nel «non attribu[ire] ad un unico soggetto una posizione di esclusiva nell'attività di intermediazione, [ma] sottopo[rr]e gli intermediari a regolamentazioni e controlli»⁵⁰.

Venendo a considerare la disciplina attuale nel suo complesso, essa è contenuta nel titolo II del libro III della parte legislativa del codice della proprietà intellettuale, dedicato alle *Sociétés de perception et de répartition des droits* (capitolo unico, articoli da L321-1 a L321-13, come modificati nel corso del tempo); disposizioni regolamentari sono poi contenute appunto nella parte regolamentare (sempre al titolo II del libro III). L'art. L321-1 si occupa della forma giuridica, stabilendo che le CCS debbano essere costituite in forma di «*sociétés civiles*», ovvero la forma giuridica degli enti di tipo non commerciale, il che comporta, tra le altre cose, che «si presume che le *collective society* non producano profitti e che esse debbano accontentarsi di raggruppare le proprie risorse per servire i propri membri», nonché che «le *collective society* non sono soggette a tassazione o alla legislazione prevista per gli enti commerciali, che è riservata alle società che mirano al profitto»⁵¹.

L'art. L321-3 regola poi il momento istitutivo delle CCS, stabilendo un controllo pubblico penetrante, che è una caratteristica peculiare dell'ordinamento francese: le CCS francesi «devono comunicare il proprio statuto al Governo e al Ministero della cultura per ottenere l'autorizzazione ad operare. Il Ministero ha poi la possibilità di rivolgersi al Tribunal de Grande Instance, entro due mesi dal ricevimento dello statuto, nel caso in cui sussistano motivi seri e reali per opporsi alla creazione della società di gestione collettiva»⁵².

48Cfr., per questa ricostruzione, G.M. Riccio, *Copyright Collecting Societies*, cit., 52.

49Ibidem. Per un catalogo esaustivo, v. N. Piaskowski, *Collective Management in France*, cit., 173-181.

50D. Sarti, *Gestione collettiva*, cit., 42.

51N. Piaskowski, *Collective Management in France*, cit., 182.

52Ibidem.

Per quanto riguarda l'operatività ordinaria delle CCS, invece, il controllo pubblico è meno capillare rispetto ad altri ordinamenti. In particolare, non è espressamente previsto, a differenza che nell'ordinamento tedesco o in quello italiano, un obbligo a contrarre: l'unico vincolo è quello contenuto all'art. L321-7 che impone alle CCS di «tenere a disposizione degli eventuali utilizzatori il repertorio completo degli autori e compositori francesi e stranieri che esse rappresentano», così da non frammentare tra più società l'intermediazione di un unico autore, ma non è stabilito in modo espresso che le CCS siano tenute a contrattare con gli utenti o con gli autori che desiderino entrare in rapporto con loro⁵³.

Ciò è in linea con l'impostazione di tendenziale liberalizzazione – pur temperata dai controlli governativi, prima e durante la costituzione – che caratterizza l'ordinamento francese. Tuttavia, in parte le barriere all'ingresso derivanti dai penetranti controlli pubblici, in parte il carattere necessariamente non profit proprio della forma giuridica obbligatoriamente prevista per le CCS, fanno sì che la Francia finisca poi con l'essere un esempio di insorgenza di monopoli naturali o di fatto, ovvero di quel fenomeno, che si descriveva, di diverse collecting society che si occupano ciascuna, in via sostanzialmente esclusiva, di un segmento dell'articolato “mercato” dei diritti d'autore e connessi (il che, peraltro, fa sì che non sia affatto esclusa l'operatività del diritto della concorrenza con riferimento a ciascuna di queste frazioni, dove vengono a crearsi situazioni di monopolio che fanno scattare l'operatività delle regole di concorrenza⁵⁴).

Così come si vedrà per l'Italia, anche per la Francia la sfida nei prossimi anni sarà l'adattamento agli obblighi derivanti dall'ordinamento europeo. Nel 2010, fu scritto che, «sebbene la gestione collettiva non appaia affatto minacciata dal rapido sviluppo e dalla costante innovazione nelle forme di utilizzo, va da sé che le societies dovranno adattarsi, divenire più reattive (almeno, alcune di esse) e più genuinamente trasparenti di quanto non siano oggi. Ciò accadrà quando le collective societies francesi accetteranno la regolamentazione della gestione collettiva a livello europeo, cosa a cui si sono sempre tenacemente opposte. Questa sistematica opposizione ha avuto effetto, poiché ad oggi non vi è

53D. Sarti, *Gestione collettiva*, cit., 42, scrive che l'obbligo a contrarre «è forse sottinteso dalla regolamentazione prevista dal legislatore francese», ma non pare che un simile obbligo possa ricavarsi in via interpretativa, in assenza di espressa previsione normativa.

54Scriveva (nel 2010) N. Piaskowski, *Collective Management in France*, cit., 208: «da un lato, a livello francese, la *Direction Générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes* (DGCCRF), che è una direzione del Ministero delle Finanze, la cui missione è assicurare il rispetto delle regole di concorrenza, viene sempre più spesso chiamata in causa da parte di utenti diffidenti e spesso male informati. Dall'altro lato, a livello europeo, la Commissione Europea interviene piuttosto frequentemente, come è avvenuto negli ultimi cinque anni con riferimento ad iniziative sviluppate da *collective societies*, sostenendo che esse potrebbero avere effetti sulla concorrenza nei mercati nazionali».

ancora nessuna proposta di direttiva sul tema [...]»⁵⁵. Ora che tale opposizione è stata superata e si è giunti alla Direttiva 2014/26/UE (di seguito anche semplicemente la “Direttiva”), anche la Francia sarà chiamata a vagliare la propria disciplina alla luce dei nuovi obblighi di derivazione europea, senza dimenticare che è proprio dalla Francia che ha preso le mosse il fondamentale caso CISAC che della direttiva è l’antecedente storico primario.

3.3. Il modello tedesco

di Riccardo de Caria

Come si è anticipato, il modello tedesco di disciplina della gestione collettiva dei diritti d’autore presenta delle affinità con quello inglese e con quello francese, nel senso che in tutti e tre i casi siamo di fronte a ordinamenti privi di riserve legali, ma dove la liberalizzazione è comunque accompagnata da una serie di prescrizioni amministrative piuttosto stringenti poste in capo alle CCS, il che finisce col condurre ad una segmentazione del mercato fatta di tanti monopoli di fatto di maggiori o minori dimensioni, al punto che uno sguardo anche rapido al mercato della tutela dei diritti d’autore e connessi consente di rilevare come tale segmentazione raggiunga in Germania livelli persino superiori a quelli dei corrispettivi mercati britannico e francese. In effetti, i controlli amministrativi sono piuttosto penetranti sia in sede di costituzione, sia in sede di ordinaria gestione dell’attività delle CCS. Ma prima di descriverli brevemente, facciamo un passo indietro.

La gestione collettiva dei diritti d’autore nacque in Germania su esempio e spinta francese: a seguito dell’istituzione delle prime CCS in Francia, infatti, gli autori tedeschi maturarono l’esigenza di proteggere nello stesso modo le proprie opere, sia all’interno del proprio Paese, sia nella stessa Francia, dove l’opera e la musica classica tedesche avevano molto successo. Il percorso però richiese diversi decenni, dalla prima legge tedesca sul copyright del 1837, alla costituzione della prima associazione di autori per la gestione dei diritti d’autore degli iscritti, che ancora non furono decisive, alla nuova legge sul copyright del 1901, che garantiva una protezione ad ampio spettro dei diritti d’autore, e fu così alla base dell’istituzione delle prime due CCS tedesche nel 1903⁵⁶.

Esse furono poi seguite da altre, e si generò così una certa concorrenza tra di esse, che condusse alla decisione delle due principali, nel 1930, di fondare un’unica associazione insieme alla loro corrispettiva austriaca. Tre anni dopo, fu approvata la prima legge tedesca specificamente dedicata alle CCS, con l’obiettivo di tendere ad un monopolio, con un’unica

55N. Piaskowski, *Collective Management in France*, cit., 208.

56Per un’approfondita ricostruzione di questa vicenda, v. J. Reinbothe, *Collective Rights Management in Germany*, in D. Gervais (ed.), *Collective Management*, cit., 215-250, 216-218.

society dotata della (adesso) prescritta autorizzazione pubblica all'esercizio. Le due principali CCS tedesche si fusero di lì a poco, e l'anno successivo la nuova società così creata ricevette l'esclusiva legale nella gestione collettiva dei diritti d'autore, con il potere di disporre della polizia e di altre pubbliche autorità per le proprie attività di controllo. Questa situazione durò fino al termine del regime nazista, quando gli atti che la fondavano furono dichiarati nulli e quindi privi di qualunque valore giuridico da parte della nuova legislazione del governo alleato: l'ex monopolista rimase in piedi (ed è tuttora la principale CCS tedesca), ma di nuovo le si affiancarono degli altri soggetti in concorrenza⁵⁷.

Si giunge così al 1965, quando fu riformata la legislazione in materia di copyright, e nel quadro di questa complessiva riforma del settore fu altresì approvata la legge sulla gestione dei diritti d'autore e dei diritti connessi⁵⁸, che mise le CCS al centro del sistema. «Nel complesso, la riforma tedesca del copyright si fondò sulle organizzazioni di gestione collettiva dei diritti esistenti ed aumentò ancora le loro competenze esclusive e influenza»: da un lato, il legislatore era convinto che i tanti monopoli creati con le esclusive fossero un fatto «sia inevitabile sia desiderabile, in quanto benefico allo stesso modo per i titolari dei diritti e per gli utenti e una condizione per la gestione efficiente dei diritti ad un basso costo», e che i potenziali abusi potessero (e dovessero) essere impediti tramite i controlli instaurati sull'operato delle CCS; dall'altro lato, vi era la visione delle CCS come «molto di più di meri agenti privati; le loro attività venivano chiaramente ritenute essere nel pubblico interesse e collocate nelle vicinanze delle agenzie statali o dei sindacati», e questo anche perché «il legislatore riconobbe che, nello svolgere le proprie funzioni giuridiche, societarie, culturali e sociali, le copyright collecting societies in Germania esentano lo stato da quei compiti che dovrebbe normalmente svolgere in prima persona per salvaguardare la funzionalità del copyright»⁵⁹. In altre parole, le CCS furono inquadrata dalla legge del 1965 come qualcosa di estremamente simile a dei notai della tradizione latina (torneremo su questo paragone al § 3.4.7.).

Venendo dunque a considerare le principali disposizioni della legge del 1965, essa si fonda in primo luogo sull'obbligo di autorizzazione per svolgere l'attività di gestione collettiva di diritti, contenuto all'art. 1. Questa disposizione va poi letta in congiunzione a quelle della legge sul copyright⁶⁰ che sottopongono all'obbligatoria gestione collettiva alcuni diritti, quali, nel testo attuale, i diritti di trasmissione via cavo (art. 20b), di rivendita (art. 26), i diritti di

57V. nuovamente J. Reinbothe, *Collective Rights Management*, cit., 218-219.

58*Gesetz über die Wahrnehmung von Urheberrechten und verwandten Schutzrechten*, 9 settembre 1965.

59Le citazioni nonché i riferimenti impliciti nella parte precedente nel testo provengono tutti da J. Reinbothe, *Collective Rights Management*, passim 220-221.

60*Gesetz über Urheberrecht und verwandte Schutzrechte (Urheberrechtsgesetz)*.

noleggio e prestito (art. 27), i diritti di riproduzione di opere per persone disabili (art. 45a), i diritti relativi ad articoli di giornale e singoli commenti radiofonici (art. 49), i diritti di messa a disposizione del pubblico a fini didattici e di ricerca (art. 52a), i diritti di riproduzione di opere in luoghi per la lettura su supporto elettronico in biblioteche, musei e archivi pubblici (art. 52b), i diritti di copia privata (art. 53a), i diritti di riproduzione pubblica (art. 78), i diritti sulle performance artistiche (art. 79a), i diritti di compensazione per i nuovi usi (art. 137l), oltre a quelli richiamati dall'art. 54h e a quelli che si ricavano dalla previsione dell'art. 63a. Il combinato disposto di queste disposizioni e dell'art. 1 della legge sulle collecting societies fa sì che la gestione di una serie di fondamentali diritti debba necessariamente passare tramite una CCS che non è monopolista, ma deve essere preventivamente approvata dal Patentamt (in accordo col Bundeskartellamt).

Oltre al controllo preventivo, la legge del 1965 stabilisce poi una serie di requisiti e le relative forme di controllo per l'operatività delle CCS, e introduce un obbligo a contrarre sia nei confronti dei titolari dei diritti (art. 6), sia nei confronti degli utenti (art. 11)⁶¹. A dispetto dell'assenza di monopolio, quindi, è comunque previsto un obbligo analogo a quello degli ordinamenti che prevedono un'esclusiva, se pur con alcuni limiti e restrizioni, oltre ad una serie di funzioni di carattere pubblicistico simili a quelle che, come vedremo al paragrafo successivo, caratterizzano la SIAE⁶²: ciò denota la consapevolezza da parte delle autorità tedesche della condizione di monopolio di fatto o comunque dominanza di cui godono tipicamente le CCS nel rispettivo segmento di mercato, pur in presenza di una formale liberalizzazione⁶³.

In conclusione, «il legislatore del 1965 identificò chiaramente i vantaggi delle copyright collecting societies dotate di una posizione dominante nel loro campo di attività sia per i titolari di diritti sia per gli utenti. Non vide alcun beneficio nella concorrenza tra copyright collecting societies. La legge ha pertanto cercato di limitare il numero di societies, con uno sguardo alla salvaguardia della sostenibilità del loro funzionamento. Lo Stato era determinato ad assicurarsi che le collecting societies esistenti fossero dei fiduciari affidabili per i titolari di diritti e partner affidabili per gli utenti. Allo stesso tempo, la legge cerca di evitare di erigere barriere ingiustificate per l'istituzione di copyright collecting societies, non da ultimo alla luce

61Cfr. F. Melichar, *Das Recht*, cit., 725-729.

62Su questo, cfr. I. Brinker, *Competition Law*, cit., 206.

63A ciò si aggiunge poi l'obbligo di esercizio tramite CCS di diritti esclusivi come quello di ritrasmissione via cavo, introdotti più di recente: v. al riguardo A. Dietz, *Chronique d'Allemagne – I*, 46 *Rev. Int. Droit Aut.* 137, 158-159 (1998).

dell'art. 12 della Legge Fondamentale tedesca e delle disposizioni del Trattato UE sulla libertà di stabilimento»⁶⁴.

E proprio dall'Europa giungeranno, anche con riferimento al caso tedesco, le più interessanti sfide per il legislatore futuro. Come già avvenne molti e molti anni fa, con il celeberrimo caso Phil Collins⁶⁵, che costrinse la Germania a modificare la propria legislazione ritenuta in contrasto con il diritto europeo dalla Corte di Giustizia, così oggi la direttiva 2014/26/UE obbliga a verificare la compatibilità del diritto nazionale con le sue prescrizioni in tema di CCS. Il modello tedesco rientra, come si è visto, tra quelli dove non è previsto monopolio ex lege, ma dove ciononostante il legislatore prefigura la formazione di monopoli di fatto, e in relazione a ciò stabilisce obblighi a contrarre⁶⁶. A dispetto delle apparenze, dunque, le similitudini con il modello italiano sono forti, e pertanto le questioni poste dalla citata direttiva per molti versi analoghe: si rinvia al Capitolo 5 per un approfondimento delle possibili innovazioni che interesseranno il sistema tedesco alla luce del ricordato atto legislativo europeo, che dovrà essere recepito negli ordinamenti interni entro il 2016.

3.4. Il modello italiano e di alcuni ordinamenti affini

di Riccardo de Caria

Nel corso del capitolo 2, abbiamo già avuto modo di illustrare alcuni aspetti caratteristici dell'impianto normativo italiano in materia di società di raccolta e gestione collettiva di diritti d'autore. In questa sede, approfondiremo i contenuti essenziali di tale disciplina.

3.4.1. Le disposizioni costituzionali rilevanti

Il quadro costituzionale di riferimento all'interno del quale si inserisce la legge 633 del 1941 – di per sé quindi precedente alla costituzione, nella sua versione originaria – si snoda attraverso diverse disposizioni rilevanti⁶⁷. In primo luogo, l'art. 9, nello stabilire come principio

64J. Reinbothe, *Collective Rights Management*, cit., 224-225.

65Sentenza della Corte del 20 ottobre 1993, *Phil Collins c. Imtrat Handelsgesellschaft mbH e Patricia Im- und Export Verwaltungsgesellschaft mbH e Leif Emanuel Kraul c EMI Electrola GmbH*, (C-92/92 e C-326/92).

66D'altro canto, è anche possibile ribaltare l'interpretazione, e ritenere che il monopolio di fatto nasca proprio per via dell'esistenza degli obblighi a contrarre: così J. Drexler, *Collecting Societies*, cit., 8: «l'obbligo giuridico delle *collective societies* di contrarre con tutti i titolari di diritti interessati non appare come legislazione "precauzionale", che risponde a un monopolio naturale di origine divina, ma piuttosto come la causa stessa di un simile monopolio».

67Per un approfondimento, v. ad es. R. Chiarelli, *Profili costituzionali del patrimonio culturale* (Giappichelli: 2010), nonché A. Pizzorusso, *Diritto della cultura e principi costituzionali*, 20(2) *Quad. cost.* 317 (2000).

fondamentale lo sviluppo della cultura e la tutela del patrimonio storico e artistico della Nazione, offre copertura costituzionale alle norme sul diritto d'autore, che sono la premessa storica e logica di quelle che ne disciplinano la gestione in forma collettiva.

Un'altra disposizione che, come si è visto al capitolo 2, è stata richiamata nella giurisprudenza costituzionale in argomento è l'art. 18 in materia di libertà di associazione: in particolare, è venuto in rilievo il profilo negativo di tale diritto fondamentale, ovvero il diritto a non unirsi in associazione con altri contro la propria volontà, e la Corte Costituzionale ha ritenuto che la disciplina della riserva esclusiva non violasse tale prerogativa⁶⁸.

Merita ricordare poi l'art. 33, ricompreso all'interno dei rapporti etico-sociali, che stabilisce la libertà dell'arte e della scienza, nonché del loro insegnamento: questa disposizione nel sistema italiano si lega indirettamente all'art. 2597 c.c., che come si è visto impone l'obbligo a contrarre e la parità di trattamento in capo ai monopolisti legali: per come è costruita la disciplina italiana, la protezione della libertà della cultura passa anche attraverso l'assicurazione di poter proteggere i frutti del proprio lavoro intellettuale senza discriminazione tramite un ente centralizzato cui è imposta normativamente tale parità di trattamento; la ricordata collocazione sistematica dell'art. 33, poi, rinvia ad un'epoca in cui era ancora forte la componente mutualistico-solidaristica delle CCS, anche in Italia: oggi, considerare la libertà dell'arte come espressione di un rapporto etico-sociale è qualcosa di maggiormente problematico, o in ogni caso, salvo quanto detto per l'appunto sull'obbligo a contrarre in maniera non discriminatoria, nelle CCS hanno tendenzialmente assunto maggiore rilevanza altre finalità, anche se questa tendenza rimane più accentuata in quelle CCS che, come quella italiana, beneficiano di un'esclusiva legale.

Ma per la disciplina che stiamo considerando sono rilevanti anche le norme in materia di rapporti economici. Da un lato, vanno menzionati gli articoli 35 e seguenti, che nell'articolare la disciplina costituzionale di protezione del lavoro, ricomprendono per interpretazione consolidata anche il lavoro intellettuale⁶⁹. Dall'altro lato, vengono in considerazione, come si è visto al capitolo 2, anche gli articoli sulla costituzione economica in senso stretto, ovvero 41 e seguenti, e in particolare il 41 sulla libertà d'iniziativa economica e sulla sua funzionalizzazione all'utilità sociale, e il 43 sulla riserva legale in presenza di «situazioni di monopolio»⁷⁰.

68C. Cost., sentenza 3 aprile 1968, n. 25.

69Cfr. M. Cavino, L. Conte, *Il diritto pubblico e la sua economia*, Maggioli: 2014², 495.

70Cfr. al riguardo C. Cost., sentenza 17-24 giugno 2002, n. 271.

3.4.2. La questione della natura giuridica della SIAE e la sua essenziale funzione pubblicistica

Un punto cruciale per la ricostruzione del sistema italiano è poi la decennale questione della natura giuridica della SIAE⁷¹. Come si è già in parte accennato al capitolo 2, la SIAE nacque come Società degli Autori nel 1882, per poi divenire Società Italiana degli Autori ed Editori nel 1927, cambiare nome in Ente italiano per il diritto d'autore con la legge sul diritto d'autore del 1941, e infine tornare in via definitiva alla denominazione precedente, che è dunque l'attuale, nel 1945. Ebbene, «il suo primo statuto, approvato nell'assemblea del 23 aprile 1882, configurava, agli artt. 2 e 15, la SIAE come un'associazione privata con un ordinamento di stampo mutualistico, disciplinata (ex art. 4 dello Statuto stesso) dalle norme del codice civile del 1865 in materia di società»⁷². Il modello giuridico di riferimento erano quindi gli enti associativi di carattere privatistico, ed essa era eminentemente votata al perseguimento di finalità di solidarietà tra gli aderenti, realizzata grazie alla provvista della raccolta centralizzata dei diritti d'autore.

Già dopo alcuni decenni dalla sua costituzione, però, la natura della SIAE iniziò a mutare. Nel 1921, infatti, essa stipulò una convenzione con il governo per l'accertamento e la riscossione delle imposte sugli spettacoli teatrali (poi esteso a tutti gli spettacoli)⁷³, il che ne iniziò a mettere in evidenza le funzioni pubblicistiche. Su questa base, la giurisprudenza di legittimità iniziò a riconoscere la natura pubblicistica di SIAE⁷⁴, che venne poi sancita formalmente dalla già più volte ricordata legge del 1941. A partire dagli anni '50, poi, la giurisprudenza, in particolare delle Sezioni Unite⁷⁵, fece un ulteriore passaggio interpretativo, giungendo a qualificare la SIAE come ente pubblico economico. Questa impostazione si consolidò nella giurisprudenza⁷⁶, pur venendo soggetta a critiche dalla prevalente dottrina, che tendeva piuttosto ad escludere il carattere economico dell'attività di SIAE, che avrebbe soltanto agito

71V. tra i molti M. Fabiani, *SIAE (Società Italiana degli Autori ed Editori)*, in *Dig. IV, disc. priv., sez. comm., Vol. XIII* (UTET: 1996), 388, 393-395, nonché E. Santoro, *Società Italiana di Autori ed Editori*, in *Enc. Giur. Treccani*, vol. XXIX, 1993, 3.

72G.M. Riccio, *Copyright Collecting Societies*, cit., 23, che richiama a propria volta per un approfondimento V. De Sanctis, *Società italiana degli autori e degli editori*, in *Nuovo Dig. it.*, vol. XII (UTET: 1940); Z. Algardi, *Società italiana autori editori*, in *Enc. Forense*, vol. VII (Vallardi: 1962); M. Fabiani, *Società italiana degli autori ed editori (S.I.A.E.)*, in *Noviss. dig. it.*, vol. XVII (UTET: 1970), 772 ss.; Id., *Le società di autori, funzioni e natura giuridica*, 9 *Riv. società* 44 (1964).

73M. Fabiani, *SIAE*, cit., 388.

74V. Cass., 15 aprile 1932, 16 gennaio 1933, e 14 aprile 1937, n. 192, citate in M.L. Schiavano, *Art. 180*, in P. Marchetti, L.C. Ubertaini, *Commentario breve alle leggi su proprietà intellettuale e concorrenza* (CEDAM, Padova 2012), 1960.

75Cass., 22 ottobre 1954, n. 3991 e 27 giugno 1966, n. 1646.

76V. l'ampia ricostruzione in M.L. Schiavano, *Art. 180*, cit.

come mandataria in senso privatistico dei propri iscritti⁷⁷, senza perseguire però finalità di profitto sue proprie, il che ne avrebbe escluso appunto la natura economica. Ma la parola fine alla controversia fu scritta definitivamente dal legislatore, che con la legge 9 gennaio 2008, n. 2, ha stabilito espressamente che «la Società italiana degli autori ed editori (SIAE) è ente pubblico economico a base associativa» (art. 1, c. 1)⁷⁸.

Tale qualifica fotografa la natura sostanzialmente unica della SIAE: se, come vedremo più avanti, vi sono tratti in comune con altre CCS, la SIAE ha alcune peculiarità, compendiate nella formula ora ricordata, che rendono quello italiano un modello almeno per certi versi a sé stante⁷⁹. In particolare, trattasi di ente di natura associativa (pur se qualificato formalmente come “società”), la cui attività «è disciplinata dalle norme di diritto privato», con conseguente devoluzione delle controversie su di essa alla giurisdizione ordinaria (l. 2/08, art. 2, c. 2). Tuttavia, il carattere determinante è quello pubblicistico, che si concreta, oltre che nell’esclusiva legale sulla gestione del copyright, di cui ci occuperemo tra un momento, in una serie di altri compiti e poteri tipici di un ente pubblico quali poteri ispettivi (con funzioni di pubblico ufficiale per il suo personale ispettivo); valore probatorio privilegiato in sede processuale degli atti dei suoi funzionari, nelle procedure di recupero crediti da diritto d’autore; carattere fidefacente dei pubblici registri da essa tenuti; deposito delle opere inedite con presunzione assoluta di priorità; poteri di verifica e accertamento e riscossione fiscale, tipicamente in virtù di apposita convenzione con enti pubblici e altre pubbliche amministrazioni⁸⁰.

In particolare, con riferimento a quest’ultimo aspetto, un dato peculiare della realtà italiana consiste nella maggior difficoltà, rispetto ad altri contesti comparabili (a cominciare da Francia, Germania e da altri ordinamenti europei), ad assicurare la compliance di norme impositive, incluse quelle sul diritto d’autore⁸¹. Questo dato eminentemente empirico proprio del sistema italiano nel suo complesso fa dunque sì che, nella materia che stiamo considerando, autori, compositori ed editori incontrino una serie di difficoltà maggiori rispetto

77Cfr. su questo specifico punto, con diverse impostazioni, M. Fabiani, *SIAE*, cit., 390; G. Oppo, *Creazione intellettuale, creazione industriale e diritti di utilizzazione economica*, 61 *Riv. dir. civ.* 44 (1969); nonché M. Ricolfi, *Figure e tecniche*, cit., 13. V. anche la sentenza Trib. Roma 2 luglio 2007.

78V. al riguardo le riflessioni di D. Sarti, *La “privatizzazione” dell’attività della SIAE. Diritto d’autore, reti telematiche e libere utilizzazioni per scopi didattici*, 25 *Nuova giur. civ. comm.* 349 (2009).

79M. Libertini, *Gestione collettiva*, cit., 123, parla espressamente di «peculiarità italiana».

80Cfr. l. 2/08, art. 1, c. 1.

81Uno degli studi più recenti al riguardo è quello realizzato nel 2013 dal Centro Studi Antonella Di Benedetto di Krls Network of Business Ethics per Contribuenti.it, che collocava l’Italia al primo posto in Europa per tasso di evasione fiscale e sommerso: ad esempio, la stima delle imposte evase era di 180 miliardi di euro per l’Italia, contro i 159 della Germania, i 120 della Francia e i 74 del Regno Unito, a fronte di PIL tutti più elevati.

ad altri contesti nel soddisfacimento delle pretese patrimoniali ad essi garantite dalla normativa sul diritto d'autore.

Questa considerazione è alla base della scelta ordinamentale di far svolgere a SIAE dei compiti per conto di alcune autorità impositive, su tutte l'Agenzia delle Entrate, compiti che quest'ultima avrebbe molta difficoltà a svolgere in modo efficace in proprio. Questo tipo di attività di SIAE è diversa dall'attività di intermediazione, che costituisce il suo core business, ma si pone in stretta sinergia con essa: date le condizioni di contesto appena ricordate, sarebbe infatti molto arduo per il fisco ottenere soddisfazione alle proprie pretese in questo ambito senza il contributo di enforcement di SIAE. Da questo punto di vista, allora, emerge evidente anche sotto questo profilo la natura pubblicistica di quest'ultima, in quanto soggetto che agevola il soddisfacimento della pretesa impositiva dello Stato, e che si inserisce pertanto appieno nel quadro degli enti pubblici, con tutto ciò, come vedremo più ampiamente in seguito, nel conseguire.

Le finalità pubbliche attribuite alla SIAE si riflettono anche nelle disposizioni che prevedono la supervisione governativa delle sue attività, nonché l'approvazione del suo statuto con decreto del Presidente del Consiglio e l'intervento governativo – se pur solo sul piano formale – anche in sede di nomina del presidente (l. 2/08, art. 1, cc. 3 e 4). Va tenuto presente, peraltro, che la gestione economico-finanziaria della SIAE, non ricevendo essa «contributi, sovvenzioni o altre erogazioni da parte dello Stato»⁸², è estranea alla contabilità pubblica, e che pertanto non le si applicano le regole relative; il carattere “economico” di questo ente pubblico viene di massima fatto coincidere non con lo scopo di lucro, ma con la possibilità di fare integralmente fronte alle spese di funzionamento con le entrate, perseguendo così una gestione di bilancio equilibrata⁸³.

Infine, la natura pubblicistica di SIAE si manifesta nella sua funzione culturale, di tutela, diffusione e promozione del patrimonio letterario e artistico italiano, prevista espressamente dal suo statuto. Come ricorda il sito di SIAE, e come in parte si ricava dallo statuto stesso, tali attività consistono eminentemente nell'erogazione di finanziamenti, borse di studio e altri benefici per i soggetti meritevoli che ne abbiano bisogno, in particolare per i giovani nel settore della musica; nell'organizzazione di eventi pubblici di approfondimento dei temi ad essa propri; nella gestione della biblioteca del Burcardo, la raccolta italiana più importante in

82E. Santoro, *Società Italiana degli Autori ed Editori (SIAE)*, in *Enc. Giur. Treccani*, vol. XXXIII (2007), 3.

83Come fu espressamente imposto nel D.P.R. 9 marzo 2011, che parlava espressamente di «equilibrio economico gestionale della Società». Si precisa al riguardo che, «quando svolge funzioni non istituzionali, la SIAE è tenuta anche ad assicurare la distinzione tra la gestione relativa alla tutela del diritto d'autore e dei diritti connessi e quella relativa agli ulteriori servizi, nonché la separazione contabile tra le due distinte gestioni, con perseguimento, in entrambe, dell'equilibrio finanziario» (così M. Libertini, *Gestione collettiva*, cit., 119: cfr. art. 24 dell'attuale statuto, approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, del 9 novembre 2012).

ambito teatrale; nella pubblicazione di studi e ricerche sugli ambiti oggetto delle proprie attività.

Queste funzioni si collegano direttamente alle disposizioni costituzionali poco sopra ricordate, nonché all'art. 34 della Costituzione, che garantisce ai «capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, [...] [il] diritto di raggiungere i gradi più alti degli studi», specificando che «la Repubblica rende effettivo questo diritto con borse di studio, assegni alle famiglie ed altre provvidenze, che devono essere attribuite per concorso».

Ma la funzione pubblicistica di promozione e tutela del patrimonio culturale italiano svolta da SIAE si traduce anche in un altro aspetto, che ha a che fare con l'originaria natura solidaristica propria delle prime CCS, di cui si è detto più in alto. SIAE, infatti, compie per legge una gestione generalista dei repertori, ovvero garantisce a tutti gli autori e compositori i propri servizi, anche là dove ciò sia antieconomico. Questa attività, di natura quasi assistenziale⁸⁴, consente a molti repertori di sopravvivere: essi infatti scomparirebbero qualora l'attività di intermediazione si basasse su considerazioni eminentemente di profitto, legate all'efficienza economica, perché sarebbe evidentemente un'attività in perdita quella riferita alla riscossione di diritti che non consentano di coprire le spese necessarie alla riscossione medesima. Il legislatore italiano ha scelto di non condannare all'estinzione i repertori con tali caratteristiche, per ragioni di promozione della cultura e del patrimonio artistico italiani, e SIAE è il soggetto incaricato di perseguire questo obiettivo, coprendo i costi delle attività di intermediazione in perdita con i ricavi realizzati sui repertori più profittevoli.

Tutti questi elementi concorrono a delineare i tratti di un ente, la SIAE, che non svolge soltanto attività di intermediazione, ma che è investito di tutta una serie di altri compiti di carattere pubblico, che nell'impostazione seguita dal legislatore italiano non possono essere disgiunti dalla sua primaria finalità di intermediazione. Questo quadro è completato da un altro dato anch'esso inscindibile, ovvero il diritto di esclusiva riconosciuto a SIAE appunto in materia di intermediazione, di cui possiamo dunque ad occuparci, rinviando al paragrafo conclusivo di questo capitolo un approfondimento sul legame tra natura pubblicistica e monopolio nell'ordinamento italiano.

3.4.3. Il diritto di esclusiva in capo a SIAE

Il carattere eminentemente pubblicistico di SIAE si collega infine naturalmente all'esclusiva che le viene garantita dall'art. 180 l. 633/41 in materia di intermediazione di diritti d'autore, come fu messo in luce in modo esplicito dalla stessa Corte Costituzionale (v. al Capitolo 2,

⁸⁴Essa si somma, peraltro, alle attività solidaristiche in senso stretto di cui all'art. 31 dell'attuale statuto e al correlato *Regolamento del Fondo di Solidarietà SIAE*.

dove si è dato conto della giurisprudenza costituzionale che ha vagliato la legittimità di tale monopolio ex lege, giungendo a riconoscerne la conformità ai parametri di volta in volta individuati nel corso di tre sentenze del 1968, 1972 e 1990). Circa l'estensione dell'operatività di tale riserva, l'opinione di gran lunga prevalente tende a sostenere che «l'ambito dell'esclusiva possa e debba essere ricostruito restrittivamente, in ossequio ad un criterio di stretta interpretazione della disposizione, giustificato dal carattere eccezionale della stessa»⁸⁵. Nei settori in cui non opera la riserva legale, si farà applicazione delle generali regole in materia di concorrenza, «cosicché la SIAE, per ottenere l'affidamento della gestione del servizio, dovrà concorrere al pari degli altri soggetti abilitati»⁸⁶.

L'attribuzione della riserva, se pur restrittivamente indicata nel senso appena indicato, ha come contraltare l'applicazione a SIAE in primo luogo del già più volte ricordato art. 2597 c.c.: al riguardo, è consueto richiamare la sentenza con cui il Tribunale di Roma decise il giudizio instaurato contro Siae dalle società del gruppo Fininvest, nell'ambito del quale era stata sollevata la questione di legittimità decisa con la sentenza 241 del 1990⁸⁷. In questa sentenza, i giudici capitolini enunciarono essenzialmente il principio per cui l'art. 2597 imponeva di trattare in modo diverso situazioni diverse, nella fattispecie RAI e Fininvest, al

85M. Libertini, *Gestione collettiva*, cit., 114, il quale rinvia a propria volta a S. Lavagnini, *L'estensione dell'esclusiva della Siae ex art. 180 l.a.*, *Giur. Comm.*, 1996, I, 987 ss., chiarendo come quest'ultimo, «sulla base di un criterio di interpretazione strettamente letterale, delimit[i] l'ambito della riserva a: (i) i diritti d'autore in senso proprio con esclusione dei diritti connessi; (ii) i diritti di rappresentazione, esecuzione, recitazione, radiodiffusione, riproduzione meccanica e cinematografica, con esclusione di altri diritti di utilizzazione economica; (iii) l'intermediazione di tali diritti nel territorio nazionale, con l'aggiunta dell'obbligo (senza diritto esclusivo) della Siae di fornire il servizio anche per l'estero». Cfr. altresì P. Auteri, *Il contenuto*, cit., 626: «alla SIAE è attribuito il monopolio legale della gestione collettiva dei diritti di utilizzazione enunciati nell'art. 180, ma non di altri diritti. Il monopolio è però limitato all'attività di intermediazione: l'autore o l'avente diritto resta libero di provvedere direttamente all'esercizio del suo diritto (art. 180.4), ma non può affidarlo ad un altro soggetto che non utilizzi economicamente l'opera direttamente, ma svolga a sua volta un'attività di intermediazione nei confronti degli effettivi utilizzatori». Quanto ai diritti connessi, la loro esclusione è ora confermata in via indiretta dalla liberalizzazione della loro gestione, su cui v. tra un momento al § 3.4.4.

86M. Libertini, *Gestione collettiva*, cit., 119, il quale rinvia a questo proposito a TAR Puglia, Lecce, sez. II, 24 giugno 2001. Va ricordato anche a questo proposito il caso *Soundreef*, attualmente davanti al Tribunale di Milano: si tratta di un procedimento intentato da un'autrice di brani musicali che aveva conferito mandato a SIAE, e che ha agito contro la società di diritto inglese Soundreef, che svolge da Londra attività di intermediazione di diritti d'autore e diritti connessi anche con riferimento al mercato italiano, ritenendo che, così facendo, essa compisse a suo danno concorrenza sleale e le procurasse un danno patrimoniale ingiusto. Il Tribunale ha sin qui respinto la domanda cautelare, anche in sede di reclamo, chiarendo come la riserva legale vada interpretata restrittivamente, con riferimento ai soli artisti italiani. Mentre scriviamo, si è in attesa del proseguimento del giudizio per il merito, che comunque, a ben vedere, riguarderà soltanto la posizione di artisti come la musicista che lo ha promosso, non riguardando SIAE in via diretta e lasciando espressamente impregiudicata l'eventuale rilevanza «ai fini pubblicistici e/o amministrativi» dell'operato di Soundreef, qui considerato solo, per il principio della domanda, sotto il profilo della eventuale concorrenza sleale con autori italiani iscritti a SIAE e dell'eventuale danno loro procurato.

87Trib. Roma, 21 marzo 1991.

fine di stabilire le rispettive condizioni contrattuali per lo sfruttamento di opere coperte da diritto d'autore.

D'altro canto, il monopolio ex lege di cui all'art. 180 l. 633/41 non esclude l'applicazione delle regole del diritto antitrust⁸⁸. Non si tratta solo di un'affermazione meramente dottrina, o valida soltanto sul piano teorico: se pur in epoca ormai abbastanza risalente, si è dato in effetti un caso di apertura di procedimento istruttorio da parte dell'AGCM nei confronti di Siae, per effetto delle segnalazioni del Sindacato italiano locali da ballo (SILB), e della Federazione italiana esercenti pubblici e turistici (FIEPET). Queste due associazioni di categoria lamentavano un preteso abuso di posizione dominante per via dell'imposizione nei loro confronti di tariffe sensibilmente più elevate rispetto a quelle applicate da altre CCS in casi analoghi.

Al di là del contenuto della decisione finale dell'Antitrust, che ravvisò effettivamente la sussistenza di una condotta abusiva, conta soprattutto, ai nostri fini, il principio affermato per cui occorre interpretare restrittivamente la disposizione, del diritto interno come di quello europeo⁸⁹, che escludeva dall'applicazione delle norme in materia di concorrenza le imprese monopoliste ex lege, «per tutto quanto strettamente connesso all'adempimento degli specifici compiti loro affidati»: nella decisione SILB/SIAE, l'AGCM ritenne che tale esenzione dovesse essere restrittivamente intesa, giustificando la piena operatività delle regole in materia di concorrenza per la generalità dei compiti di SIAE⁹⁰.

3.4.4. L'IMAIE e il Nuovo IMAIE

Il modello italiano contempla comunque anche un'altra collecting society, ovvero il Nuovo Istituto mutualistico artisti interpreti esecutori (IMAIE). L'IMAIE nacque nel 1977, quasi un secolo dopo la SIAE, ed ebbe una storia in parte simile: esso infatti fu fondato come associazione privatistica, dai prevalenti caratteri mutualistico-solidaristici, e ottenne poi successivamente il riconoscimento con la legge 5 febbraio 1992, n. 93, che affidò all'IMAIE l'esclusiva nell'intermediazione dei diritti connessi, e due anni dopo la personalità giuridica.

⁸⁸Così come non lo esclude la natura di ente pubblico della Siae: in questo senso M. Libertini, *Gestione collettiva*, cit., 117, citando AGCM, provvedimento 13 aprile 1995, n. 2590, caso A/59, SNAI/UNIRE.

⁸⁹Rispettivamente, art. 8, comma 2 della legge 287/90, e art. 86 TCE, ora art. 106 TFUE.

⁹⁰M. Libertini, *Gestione collettiva*, cit., 118, ricorda che la giurisprudenza ha condiviso questa impostazione: al riguardo, egli rinvia a Trib. Torino, 20 novembre 1999. Ciò vale naturalmente come regola generale: sul piano pratico, non ogni condotta del monopolista sarà per ciò solo abusiva, come dimostrato proprio dalla sentenza in questione, che negò «l'esistenza di abuso nella pretesa della SIAE di gravare di diritti d'autore anche le entrate degli utilizzatori dovute a sponsorizzazioni o a sovvenzioni degli eventi in cui sono state utilizzate le opere protette»: così M. Libertini, *Gestione collettiva*, cit., 118-119, in senso adesivo.

Per via di una cattiva gestione, però, l'IMAIE fu sciolto nel 2009 con decreto prefettizio, per poi venire ricostituito appunto come Nuovo IMAIE dall'art. 7 del d.l. 30 aprile 2010, n. 64, convertito con modificazioni dalla l. 29 giugno 2010, n. 100. Il nuovo IMAIE, dotato sin da subito di personalità giuridica, ereditò dal vecchio la posizione di esclusiva nel settore dei diritti connessi, e come la SIAE fu soggetto a penetrante vigilanza governativa⁹¹.

Il Nuovo IMAIE confermò dunque in un primo momento il modello italiano di instaurazione di monopoli legali in materia di gestione collettiva, sulla base di considerazioni di efficienza economica che inducono il legislatore a sancire ex lege una configurazione che esso ritiene che il "mercato" assuma comunque "naturalmente"⁹². Tuttavia l'art. 39, comma 2 del d.l. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito in l. 24 marzo 2012, n. 27, ha modificato questo scenario, liberalizzando «l'attività di amministrazione e intermediazione dei diritti connessi al diritto d'autore»⁹³.

3.4.5. Austria, Ungheria, Repubblica Ceca

È interessante a questo punto confrontare, se pur molto brevemente, il modello italiano con altri che ne condividono i tratti essenziali, pur rimanendo fermo che l'Italia è complessivamente un unicum su questo versante. L'impianto normativo più simile a quello italiano è quello austriaco. In Austria esiste un'apposita legge del 2006, che ne ha sostituita una precedente del 1936 ed è stata modificata nel 2010, sulle società di gestione collettiva⁹⁴. All'art. 3(2), essa contiene una disposizione, non formalmente prevista dalla legge del 1936⁹⁵, che stabilisce espressamente che, per ogni categoria di diritti, l'autorizzazione necessaria alla loro intermediazione potrà essere rilasciata solo ad una collecting society: si ha quindi un

91Per un approfondimento di tale evoluzione, v. S. Lavagnini, *Per una storia delle questioni di diritto relative ad Imaie*, 21 *Annali italiani del diritto d'autore, della cultura e dello spettacolo* 111 (2012).

92Su questo aspetto, v. l'analisi che avevano svolto F. Rossi dal Pozzo, J. Alberti, *Legittimità «comunitaria» e costituzionale del nuovo IMAIE: può sussistere un «interesse pubblico» a tutela del monopolio?*, 20 *Annali italiani del diritto d'autore, della cultura e dello spettacolo* 405 (2011).

93V. anche il D.P.C.M. 19 dicembre 2012 recante *Individuazione, nell'interesse dei titolari aventi diritto, dei requisiti minimi necessari ad un razionale e corretto sviluppo del mercato degli intermediari dei diritti connessi al diritto d'autore*, nonché il decreto interministeriale 17 gennaio 2014 di *Riordino della materia del diritto connesso al diritto d'autore*.

94*Bundesgesetz über Verwertungsgesellschaften (Verwertungsgesellschaftengesetz 2006 – VerwGesG 2006)*, disponibile sul sito della WIPO: http://www.wipo.int/wipolex/en/text.jsp?file_id=230196.

95Anche se «il legislatore del 1936 aveva messo in chiaro nei documenti legislativi che le *collecting societies* dovrebbero godere di un monopolio nella loro rispettiva area di attività»: così J. Drexler, *Collecting Societies*, cit., 7, nota 12, citando a propria volta C. Handig, *Das neue österreichische Verwertungsgesellschaftengesetz (VerwGesG 2005)*, 55 *GRUR Int.* 365, 367 (2006).

chiaro monopolio ex lege, se pur temperato da una segmentazione dei diritti, tale per cui sono astrattamente possibili più collecting societies per diverse categorie di diritti d'autore considerate, non diversamente del resto dal modello italiano.

Inoltre, va precisato che il comma successivo, § 3(3), limita almeno in teoria la durata temporale del monopolio: «una collecting society che ha ricevuto l'autorizzazione “unica” per la gestione di un determinato diritto non può aspettarsi di mantenere questa autorizzazione per sempre. Una domanda successiva da parte di un nuovo entrante obbliga l'autorità competente a invitare le collecting society esistenti a fare domanda per la stessa autorizzazione. Se, però, i nuovi entranti hanno buone possibilità di contendere l'autorizzazione una volta garantita ad un'altra collecting society è piuttosto discutibile. In caso di assenza di altre indicazioni, come principale criterio di selezione, la legge austriaca stabilisce una presunzione secondo la quale le collecting society esistenti soddisfano meglio i propri doveri e obblighi previsti dalla legge»⁹⁶.

Da ultimo, occorre ancora ricordare che la legge austriaca, non diversamente dalla legge italiana con il ricordato art. 2597 c.c., stabilisce espressamente un obbligo a contrarre con i titolari di diritti (art. 11), nonché con gli utilizzatori (art. 17)⁹⁷.

Due ordinamenti con legami storici molto profondi all'Austria sono poi quello ungherese e quello ceco, che prevedono una disciplina «analoga, negli effetti, al regime di riserva legale», ovvero «l'obbligo degli autori di conferire alla gestione collettiva determinati diritti di utilizzazione economica»⁹⁸. In altri termini, la legge ungherese sul copyright⁹⁹ stabilisce, in una serie di disposizioni¹⁰⁰, che determinati diritti d'autore possono essere esercitati solo in forma collettiva: questa regola si combina con la previsione, in tutto analoga a quella della legge austriaca, contenuta all'art. 86(2), in base alla quale «solo una collecting society può essere registrata a livello nazionale per l'amministrazione collettiva dei diritti d'autore e dei

96J. Drexl, *Collecting Societies*, cit., 16.

97Cfr le considerazioni di J. Drexl, S. Nérison, F. Trumpke, R.M. Hilty, *Comments of the Max Planck Institute for Intellectual Property and Competition Law on the Proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council on collective management of copyright and related rights and multi-territorial licensing of rights in musical works for online uses in the internal market COM (2012)372*, Max Planck Institute for Intellectual Property and Competition Law Research Paper Series No. 13-04 (2013), disponibile su <http://ssrn.com/abstract=2208971>, 7-8.

98M. Libertini, *Gestione collettiva*, cit., 105, riferito all'Ungheria.

99La n. LXXVI del 1999, come modificata da ultimo nel 2007; il testo inglese è disponibile su http://www.wipo.int/wipolex/en/text.jsp?file_id=325838. Il cap. XII, nella Parte 4, articoli 85 e seguenti, disciplina in maniera organica la gestione collettiva dei diritti d'autore e diritti connessi.

100Artt. 20(7), 21(8), 23(6) e (7), 28(3), 77(3).

diritti connessi relativi a ciascuna» di una serie di categorie di opere e prodotti che vengono elencati. Analogamente, la legge ceca¹⁰¹ stabilisce, all'art. 96, una serie di “diritti soggetti a gestione collettiva obbligatoria”, e all'art. 98(7) aggiunge che «il Ministro può concedere la [prescritta] autorizzazione per la raccolta dei compensi per tutti gli autori o per tutti i titolari dei diritti collegati [...] a un candidato [solo]». Il risultato dell'operare congiunto, nei rispettivi ordinamenti, delle disposizioni citate è un monopolio molto ben giuridicamente presidiato in ciascuno dei settori considerati¹⁰², che non si distingue essenzialmente da Italia e Austria, e anzi si spinge oltre nel prescrivere espressamente la gestione collettiva, escludendo quindi in modo testuale la possibilità di gestione individuale, che è invece astrattamente sempre praticabile nell'ordinamento italiano¹⁰³.

Tanto in Austria, quanto in Ungheria e in Repubblica Ceca, operano oggi diverse collecting society, ma ciascuna in posizione di esclusiva nel relativo segmento di “mercato”¹⁰⁴.

3.4.6. Malta

Infine, un ultimo ordinamento con affinità al modello italiano che ricordiamo è Malta. Il Copyright Act maltese¹⁰⁵, alla Part XI, dedicata alla Collective administration of rights, contiene soltanto una disposizione, l'art. 52, in base alla quale «gli autori e altri titolari di copyright e di diritti connessi possono autorizzare una collecting society a gestire i propri diritti economici»¹⁰⁶: “possono”, dunque, ma non “debbono”.

101Legge 121 del 2000, disponibile su http://www.wipo.int/wipolex/en/text.jsp?file_id=186403.

102Per un'articolata analisi del sistema ungherese di gestione collettiva obbligatoria, v. S. v. Lewinski, *Mandatory collective administration of exclusive rights – A case study on its compatibility with international and EC copyright law*, UNESCO e-Copyright Bulletin, January-March 2004, disponibile su http://portal.unesco.org/culture/en/files/19552/11515904771svl_e.pdf/svl_e.pdf. V. anche le riflessioni di M. Ficsor, *Collective Management of Copyright and Related Rights*, WIPO: 2002, disponibile su http://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/copyright/855/wipo_pub_855.pdf, 41, che cita l'Ungheria come un esempio ben riuscito di transizione dal sistema sovietico ad economia pianificata ad uno di gestione privata della materia in questione.

103Come confermato dalla Corte Costituzionale, nell'ordinanza 10-18 febbraio 1988, n. 198: «l'attività di intermediario (svolta dalla S.I.A.E. [...]), [...] non esclude [...] la possibilità di un diretto rapporto tra l'utilizzazione [sic] dell'opera e l'autore».

104V. la guida per Paese dello *European Audiovisual Observatory* del Consiglio d'Europa: <http://www.obs.coe.int/en/country>.

105Act XIII of 2000, come modificato dagli Acts VI of 2001, IX of 2003, IX of 2009 and VIII of 2011, Chapter 415, disponibile su <http://www.wipo.int/edocs/lexdocs/laws/en/mt/mt038en.pdf>.

106Corsivo aggiunto.

Gli articoli da 53 a 58, che disciplinavano nel dettaglio le *collecting societies*, furono abrogati dall'Act IX. 2003.99, in una sorta di opera di delegificazione: la materia è infatti ora disciplinata da un regolamento del Ministro delle Finanze e degli Affari Economici del 2003, come modificato nel 2010¹⁰⁷. Le disposizioni chiave, ai nostri fini, sono le seguenti: l'art. 3, secondo cui «i diritti economici relativi al copyright e ai diritti connessi potranno essere gestiti dai titolari dei diritti, da *collecting societies* autorizzate dai titolari dei diritti, o da mandatari che rappresentano i titolari dei diritti»; l'art. 4, che impone alle *collecting societies* per operare di richiedere l'approvazione del Copyright Board, specificando, al comma (3)(d), che il Board approverà la *collecting society* a meno che: «(d) un'altra *collecting society* non sia stata già approvata nello stesso settore di gestione, a patto che il Board sia convinto che l'esistenza di più di un'organizzazione in quel particolare settore di gestione non sarebbe vantaggiosa per gli interessi degli autori e di altri titolari di copyright e diritti connessi e degli utenti»; e l'art. 11 (Prohibition of refusal), che vieta alle *collecting societies*, «without good reason», di rifiutarsi di contrarre con gli utenti, da un lato, e i titolari di diritti, dall'altro.

Si tratta quindi di un modello con importanti tratti di somiglianza con il sistema italiano, con la possibilità – almeno astratta – per gli autori di gestire in proprio i diritti di copyright, o di affidarli a una CCS (o un mandatario). È prevista in linea teorica la possibilità di avere più CCS nello stesso segmento di “mercato”, ma la decisione in tal senso è rimessa al Copyright Board. L'obbligo a contrarre, comunque, tende a segnalare l'inclinazione del regolamento verso la presenza di un solo soggetto, come è effettivamente nel momento attuale nel piccolo territorio di Malta, dove è presente una sola *collecting society*, la Dingli Co. International, agente della britannica Performing Rights Society¹⁰⁸.

3.4.7. Conclusione su funzioni pubblicistiche e monopolio: simul stabunt simul cadent

In conclusione, dalla breve disamina svolta emerge che il monopolio legale nell'intermediazione dei diritti d'autore, o comunque un'esclusiva per ciascun segmento di “mercato” considerato, caratterizza in modo espresso, oltre all'Italia, anche altri ordinamenti europei, in particolare Austria, Ungheria e Repubblica Ceca. In particolare, con riferimento al caso italiano, come si è visto la presenza di un monopolio legale sembra essere ritenuta

107Rispettivamente *Control of the Establishment and Operation of Societies for the Collective Administration of Copyright Regulations, 2004*, L.N. 425 del 2003, disponibile su <http://www.wipo.int/edocs/lexdocs/laws/en/mt/mt008en.pdf>, e *Control of the commencement. Establishment and Operation of Societies for the Collective Administration of Copyright (Amendment) Regulations, 2010*, L.N. 80 del 2010, disponibile su <http://www.wipo.int/edocs/lexdocs/laws/en/mt/mt028en.pdf>.

108Come risulta dal sito del *National IP Office of Malta*: <https://secure2.gov.mt/IPO/Default.aspx?ID=224&ct=2&date=14042015103616>. Nel 2010, anche la svizzera AGICOA presentò domanda di autorizzazione, ma la pratica non risulta essere mai progredita.

ammissibile dalle autorità di concorrenza nazionali, e ciò essenzialmente per le ragioni illustrate al capitolo 2: prevale cioè la duplice convinzione che i “mercati” in materia di diritti d’autore conducano comunque a situazioni di monopolio naturale, e che ciò abbia altresì effetti benefici in termini di promozione degli artisti e settori che incontrano minor favore del pubblico, o che comunque sono meno redditizi per le CCS, ma che hanno comunque diritto a far gestire i propri diritti da queste ultime, anche là dove ciò fosse antieconomico, proprio in virtù della loro posizione di monopolio, che consente loro di compensare le perdite su alcuni autori e attività con i guadagni altrove ottenuti.

Ciò consentirebbe altresì di dare la miglior attuazione ai principi costituzionali, tanto tramite la salvaguardia dell’originaria funzione solidaristico-redistributiva delle CCS¹⁰⁹, che si inquadra nel generale principio solidaristico di cui all’art. 3, comma 2, quanto per effetto della promozione della «creatività e identità culturale» che in questo modo si realizza, un obiettivo proprio del diritto del copyright nel suo complesso¹¹⁰, e che a sua volta ben si iscrive nel dettato costituzionale in materia culturale, come si ricordava nella parte iniziale di questo paragrafo.

In altri termini, il modello italiano (e di quegli ordinamenti che optano per il riconoscimento di un monopolio legale) si caratterizza per una scelta di politica del diritto molto precisa: ad una società di intermediazione vengono attribuite una serie di funzioni pubblicistiche, quali quelle individuate con riferimento alla SIAE al § 3.4.2., che il legislatore ritiene meritevoli di tutela. In particolare, merita evidenziare il ruolo di riscossione di tributi, per conto di autorità impositive come l’Agenzia delle Entrate, e la gestione di repertori in perdita per finalità di promozione della cultura nazionale: si tratta evidentemente di funzioni che non potrebbero essere assegnate ad un ente in concorrenza con SIAE, tanto più – con riferimento alla seconda – se con scopo di lucro.

Il legislatore italiano, però, ha ritenuto queste e le altre funzioni pubblicistiche come un obiettivo di policy da perseguire, e le ha di conseguenza affidate a SIAE, riconoscendo ad essa in modo espresso la natura di ente pubblico (economico). A tale attribuzione ha fatto da contraltare il riconoscimento a SIAE di un’esclusiva ex lege nell’intermediazione dei diritti d’autore: il monopolio cioè è la scelta obbligata per rendere sostenibile il perseguimento delle

109Osserva S. Ercolani, *Gli enti di gestione collettiva e la ripartizione dei diritti musicali*, in P. Spada, *Gestione collettiva*, cit., 137-163, 146, che «il criterio solidaristico fa sì che, in alcuni casi, le spese sostenute per le categorie di utilizzazioni più costose da amministrare siano «spalmate» su altri settori, meno complicati o già consolidati. Questa perequazione non ha soltanto motivi altruistici, poiché è anche comune interesse dei titolari dei diritti effettuare investimenti per la riscossione in settori nuovi, oppure condurre controlli ed azioni giudiziarie in settori nei quali l’evasione sia particolarmente alta».

110J. Drexler, *Collecting Societies*, cit., 3.

ricordate finalità pubblicistiche, che in assenza di una riserva legale di attività non sarebbe sostenibile svolgere¹¹¹.

L'esistenza di altri enti di intermediazione, sottratti a tale vincolo, infatti, ma in concorrenza con SIAE, spingerebbe alla lunga quest'ultima fuori mercato, sotto il peso delle attività in perdita che essa continuerebbe per legge ad esser tenuta a svolgere, mentre gli ipotetici competitor potrebbero scegliere di dedicarsi solo alle attività economicamente remunerative. D'altro canto, sul piano sistematico il monopolio ex lege viene compensato a propria volta da ulteriori obblighi in capo al monopolista, quali la soggezione a controllo pubblicistico e l'obbligo a contrarre, secondo una logica ben precisa: le funzioni pubblicistiche giustificano il monopolio, ma questo richiede a propria volta come contraltare delle tutele particolari.

Da questo punto di vista, il monopolio di SIAE (ma il discorso, come si è visto, potrebbe ripetersi anche per gli ordinamenti privi di monopolio legale espresso come la Germania) ha moltissimi tratti in comune con la posizione di esclusiva garantita ai notai nell'intermediazione di una serie di beni. Anche il notaio, infatti, nell'impostazione italiana svolge tradizionalmente una serie di funzioni pubblicistiche, dalla riscossione di tributi per conto delle agenzie impositive (esattamente come SIAE), ad una serie di attività non remunerative ma giustificate dalla sua funzione pubblicistica, e compensate – almeno secondo il disegno originario del legislatore – dai profitti ottenuti su altro tipo di funzioni riservate (con l'accompagnamento anche qui di penetranti controlli di natura pubblicistica sull'attività svolta).

111Cfr. le osservazioni di I. Brinker, *Competition Law*, cit., 207: secondo questo autore, anche la concorrenza tra CCS con riferimento ai titolari di diritti, che pure egli favorisce, ha un prezzo: «*Competition between collecting societies for right holders also increases the pressure on the relationship or solidarity between right holders and the legal regimes governing the operation of such societies. Accordingly, the mobility of right holders has led to competition not only between collecting societies but also between legal regimes. Especially large and commercially successful right holders may tend to consider many of the cultural and social services provided by collecting societies as mere cost factors and be tempted to select a society willing and able to apply a less unified scheme for the distribution of revenues*». Questo stesso autore considera poi la concorrenza tra CCS con riferimento agli utenti, e ne esclude la desiderabilità: «*competition between collecting societies for right users is profoundly alien to the basic function of collective rights management and has to be avoided. Any form of competition between repertoires would enable industrial users to exercise their market power vis-à-vis collecting societies. [...] If several or all collecting societies in the EEA held the same set of rights and competed for users, they would lose their bargaining power and could not ensure adequate remuneration of authors. Such competition for users would drive down the remuneration for creative works and in the long run reduce the incentive for creativity in Europe*». Similmente, J. Drexler, *Competition*, cit., 272-273 «*Commercial users will necessarily have problems judging the popularity of the individual repertoire of several collective rights managers in advance. Moving away from the one-stop-shop principle would not only create search costs, because commercial users would have to find out which society manages the rights for the music they want to use. Commercial users would also feel economic pressure to switch continuously between repertoires. [...] A competition policy in favour of right-holders, therefore, should enable the one-stop shop, which guarantees easiest access to all repertoires and avoids considerable search costs*».

Quando l'ondata di liberalizzazioni ha iniziato a far saltare le riserve legali, mantenendo però inalterati, se non accrescendo, gli obblighi di natura pubblicistica, la figura del notaio italiano di tradizione latina è entrata in crisi, poiché la concorrenza ha portato ad assottigliarsi, fino ai limiti dell'insostenibilità, i margini di profitto per attività (e tariffe) non più fisse e riservate, a fronte di costi per le funzioni pubblicistiche costanti o crescenti.

Uno scenario estremamente simile rischia di verificarsi con riferimento a SIAE in caso di superamento del monopolio legale, per scelta legislativa libera o eventualmente imposta dall'appartenenza all'Unione europea: qualora la spinta liberalizzatrice imponesse realmente un superamento del monopolio legale, il legislatore odierno dovrebbe però essere consapevole che, nel suo originario disegno complessivo, monopolio e funzioni pubblicistiche simul stabunt simul cadent, e pertanto il venir meno del primo non potrà che ripercuotersi sulla capacità di far fronte alle seconde¹¹².

Come si è detto al termine del capitolo 2, in effetti, una nuova sfida all'impostazione scelta tradizionalmente dal legislatore italiano (e in generale dagli ordinamenti continentali) giunge oggi dal diritto europeo e dall'obiettivo, più che di perseguimento delle finalità di concorrenza, della creazione di un autentico mercato unico europeo, come enunciato ora espressamente dall'art. 3 TUE. È tutta da approfondire, sul piano de iure condito, la questione se la direttiva 2014/26/UE imponga effettivamente agli ordinamenti interni il superamento del monopolio legale (su questo, vedi ampiamente al § 4.8., nonché al § 5.3.), ma a livello teorico è importante rilevare che una simile scelta, di per sé evidentemente legittima, avrebbe inevitabilmente le ripercussioni descritte, obbligando ad un ripensamento complessivo di una disciplina da lungo tempo consolidata: una disciplina che andrebbe modificata dalla fondamenta se venisse a mancare il monopolio legale, attuale chiave di volta di un sistema, come detto, imperniato da un lato sulle funzioni pubblicistiche, e dall'altro sugli altri speciali

112Cfr. ancora I. Brinker, *Competition Law*, 213 ss., con riferimento alla dimensione specificamente europea del problema della concorrenza tra CCS all'interno dello Spazio Economico Europeo, là dove alcune abbiano funzioni pubblicistiche ed altre no: «*as long as some collecting societies have to fulfil extensive public interest duties under national law while others do not have similar obligations, competition for right owners and users in the EEA will be distorted*»; l'Autore conclude poi che «*strong collecting societies offering comprehensive repertoires keep the market functional and preserve the delicate balance of power in the markets for creative content. Any application of competition law and any attempt to extend the Common Market into this field must take this into account. Competition between right managers for users will drive down the remuneration of authors and jeopardize cultural diversity in the affected sector. In this respect, the world of copyright is distinct from any other market for tangible goods or services. Yet, these fundamental principles seem to be sometimes forgotten when it comes to the enforcement of competition law to the world of collective rights management. [...]* Whatever steps are taken to promote the EEA-wide availability of creative content one must take into consideration the fragile balance of the market and the vital role played by strong collecting societies in the fair remuneration of authors and the cultural diversity of creative content. Without respect for the time-tested model of collective rights administration the interests of authors and other creators of content threaten to be crushed between the economic interests of commercial right users and large right holders».

obblighi imposti al soggetto che, proprio in virtù di quelle funzioni pubblicistiche, si vede riconosciuta un'esclusiva ex lege: toccare un aspetto dell'attuale disciplina senza rivedere al contempo anche gli altri comporterebbe dunque degli inevitabili scompensi, esattamente come è avvenuto in ambito notarile.

4. Sviluppi a livello di Unione Europea ed il monopolio SIAE

di Eleonora Rosati

4.1. Introduzione

Il presente capitolo intende ripercorrere in primo luogo l'evoluzione del quadro normativo sottostante l'adozione della Direttiva 2014/26/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014 sulla gestione collettiva dei diritti d'autore e dei diritti connessi e sulla concessione di licenze multiterritoriali per i diritti su opere musicali per l'uso online nel mercato interno¹¹³, in particolare evidenziando le ragioni dell'intervento del legislatore UE, ed il risultante approccio.

A tale proposito, è necessario analizzare le disposizioni – incluse la loro genesi e ratio – contenute nella recente Direttiva anche alla luce del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea¹¹⁴ ('TFUE') e della Direttiva 2006/123/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006 relativa ai servizi nel mercato interno, 27 dicembre 2006¹¹⁵ ('Direttiva Servizi'), nonché il quadro giurisprudenziale delineatosi precedentemente alla entrata in vigore della stessa (lo scorso 9 aprile 2014), soprattutto ad opera delle decisioni della Commissione Europea¹¹⁶ e del Tribunale dell'Unione Europea¹¹⁷ nel caso CISAC, e della Corte di Giustizia dell'Unione Europea ('CGUE') nella Causa C-351/12 OSA¹¹⁸ ('OSA').

113Direttiva 2014/26/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014 sulla gestione collettiva dei diritti d'autore e dei diritti connessi e sulla concessione di licenze multiterritoriali per i diritti su opere musicali per l'uso online nel mercato interno, GU L 84, 20 marzo 2014, 72-98.

114Versione consolidata del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea, GU C 326, 26 ottobre 2012, 47–390.

115Direttiva 2006/123/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006 relativa ai servizi nel mercato interno, 27 dicembre 2006, GU L 376, 36-68.

116Caso COMP/C2/38.698 – CISAC, 16 luglio 2008.

117International Confederation of Societies of Authors and Composers (CISAC) c. Commissione Europea, T-442/08, EU:T:2013:188.

118OSA – Ochranný svaz autorský pro práva k dílům hudebním os c. Léčebné lázně Mariánské Lázně as, C-351/12, EU:C:2014:110.

Esaurita la generale discussione dell'impianto e dei contenuti della Direttiva, si presterà attenzione alle specifiche disposizioni della stessa che possano rilevare nel contesto della presente discussione relativa alla posizione della Società Italiana Autori ed Editori quale monopolista legale nell'ambito della gestione collettiva dei diritti d'autore, come attualmente previsto dall'articolo 180 della legge sul diritto di autore¹¹⁹.

Nell'adottare la Direttiva, il Legislatore UE ha tenuto conto della necessità di assicurare il rispetto dei diritti di stabilimento – in particolare degli articoli 50(1) (indicato, questo, come base giuridica della Direttiva al considerando 7 della stessa) e 53(1) TFUE – e libera prestazione dei servizi (si veda a tal proposito l'espressa menzione dell'articolo 62 TFUE). Nondimeno, la Direttiva richiama espressamente (considerando 3) l'articolo 167 TFUE ed il dovere dell'Unione di tenere conto della «diversità culturale nell'azione che svolge e contribuire al pieno sviluppo delle culture degli Stati membri nel rispetto delle loro diversità nazionali e regionali, evidenziando nel contempo il retaggio culturale comune». Con particolare riferimento agli organismi di gestione collettiva, il medesimo considerando sottolinea come questi «svolg[a]no e dovrebbero continuare a svolgere un ruolo importante in quanto promotori della diversità delle espressioni culturali, sia consentendo l'accesso al mercato dei repertori più piccoli e meno conosciuti sia fornendo servizi sociali, culturali ed educativi a beneficio dei loro titolari di diritti e del pubblico». È anche (sebbene non solo) proprio in virtù di tale richiamo, nonché della particolare natura pubblicistica della SIAE¹²⁰ che si impone la questione relativa alla legittimità – una volta scaduto il termine (10 aprile 2016) per il recepimento della Direttiva da parte degli Stati membri – del mantenimento del monopolio legale di cui attualmente gode la stessa. L'impianto ed il dettato della Direttiva potrebbero essere interpretati nel senso che da quel momento gli Stati Membri non potranno impedire l'ingresso – ove ciò non sia già possibile – di soggetti terzi rispetto ad eventuali monopolisti legali nel mercato della gestione collettiva dei diritti di autore. Tuttavia, è opportuno precisare altresì come il dettato della Direttiva non imponga espressamente una modifica dell'articolo 180 LDA. A questo si aggiunga che la particolare natura e ruolo – di natura pubblicistica – della SIAE potrebbero giustificare il mantenimento di una riserva in capo alla stessa anche successivamente alla data del 10 aprile 2016. Come infatti statuito dall'articolo 51 TFUE le attività che in un certo Stato Membro partecipano, sia pure occasionalmente, all'esercizio di pubblici poteri, sono escluse dall'applicazione delle disposizioni relative alle libertà di prestazione dei servizi e di stabilimento. La Direttiva Servizi stessa prevede (considerando 8) che le disposizioni ivi contenute «relative alla libertà di stabilimento e alla libera circolazione dei servizi si applichino soltanto nella misura in cui le attività in questione sono aperte alla concorrenza e non obblighino pertanto gli Stati

119Legge 22 aprile 1941, n. 633, *Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio*, testo consolidato al 26 marzo 2014. V. *infra*, sub § 4.8.

120Su cui si veda *supra*, sub § 3.4.2.

membri a liberalizzare i servizi d'interesse economico generale, a privatizzare gli enti pubblici che forniscono tali servizi o ad abolire i monopoli esistenti per quanto riguarda altre attività o certi servizi di distribuzione». Come ulteriormente chiarito dall'articolo 1(2) della Direttiva Servizi, la direttiva «non riguarda la liberalizzazione dei servizi d'interesse economico generale riservati a enti pubblici o privati, né la privatizzazione di enti pubblici che forniscono servizi». Pertanto la natura pubblicistica della SIAE potrebbe giustificare il mantenimento di un monopolio legale in suo favore.

Il presente capitolo è articolato in tre parti. La prima parte ripercorre le ragioni sottostanti l'intervento del legislatore UE in materia di gestione collettiva dei diritti d'autore e dei diritti connessi, evidenziando in particolar modo la portata della Direttiva rispetto al dibattito che l'aveva preceduta. La seconda parte è dedicata all'analisi delle disposizioni della Direttiva alla luce dei principi in materia di stabilimento e circolazione dei servizi, ad al rapporto tra questa e la Direttiva Servizi ed il suo articolo 16 (disposizione, questa, che impone agli Stati Membri di rispettare il diritto dei prestatori di fornire un servizio in uno Stato Membro diverso da quello in cui sono stabiliti). Questa parte evidenzia come, tra le altre cose, la Direttiva stessa ometta espressi richiami alla Direttiva Servizi. La terza parte è dedicata specificamente alla situazione italiana ed all'attuale dettato normativo in tema di monopolio legale per la gestione collettiva dei diritti d'autore in capo alla SIAE.

4.2. Gli inizi della (lunga) gestazione della Direttiva

Con la presentazione di una Proposta di Direttiva nel 2012¹²¹ la Commissione Europea rispondeva anche alle ripetute sollecitazioni del Parlamento Europeo, il quale aveva adottato ben tre risoluzioni – nel 2004¹²², 2007¹²³ e 2008¹²⁴, rispettivamente – per richiedere un intervento normativo in tema di gestione collettiva dei diritti d'autore e diritti connessi.

La Commissione stessa nel 2005 aveva adottato una Raccomandazione (richiamata dal considerando 6 alla Direttiva) sulla gestione transfrontaliera collettiva dei diritti d'autore e dei

121Proposta di Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio sulla gestione collettiva dei diritti d'autore e dei diritti connessi e sulla concessione di licenze multiterritoriali per i diritti su opere musicali per l'uso online nel mercato interno, 11 luglio 2012, COM(2012) 372 finale.

122Risoluzione del Parlamento Europeo su un quadro comunitario per le società di gestione collettiva nel settore dei diritti d'autore e diritti connessi, 15 gennaio 2004, 2002/2274(INI).

123Risoluzione del Parlamento Europeo del 13 marzo 2007 sulla Raccomandazione 2005/737/CE della Commissione, del 18 ottobre 2005, sulla gestione transfrontaliera collettiva dei diritti d'autore e dei diritti connessi nel campo dei servizi musicali online autorizzati, 2006/2008(INI).

124Risoluzione del Parlamento Europeo del 25 settembre 2008 sulla gestione transfrontaliera collettiva dei diritti d'autore e dei diritti connessi nel campo dei servizi musicali on line autorizzati, 2008/2009(RSP).

diritti connessi nel campo dei servizi musicali on line autorizzati (rimasta perlopiù inapplicata da parte dei vari Stati Membri, trattandosi di soft law) in cui richiamava, inter alia, «la possibilità di affidare o trasferire tutti i diritti on line o parte degli stessi a un altro gestore collettivo dei diritti indipendentemente dallo Stato membro di residenza o dalla cittadinanza del gestore collettivo dei diritti o del titolare dei medesimi»¹²⁵.

Sebbene nella propria Risoluzione del 2007 il Parlamento criticasse il documento della Commissione invitando la stessa a presentare al più presto una proposta di direttiva al fine di disciplinare la gestione collettiva dei diritti d'autore e diritti connessi nell'ambito dei servizi musicali on line transfrontalieri, riconosceva anche che i gestori collettivi di diritti avrebbero dovuto

«essere liberi di fornire agli utilizzatori commerciali con sede ovunque nell'Unione europea licenze per utilizzazioni transfrontaliere on-line e l'uso a livello di telefonia mobile e altre reti digitali quando sono in condizione di gestire adeguatamente lo sfruttamento dei diritti concessi»¹²⁶.

Come si spiegherà meglio nel prosieguo, la Proposta del 2012 non solo andava ben oltre la questione della gestione collettiva dei diritti d'autore e diritti connessi nel solo ambito dei servizi musicali on line transfrontalieri, ma teneva anche conto – tra le altre cose – della decisione della Commissione del 2008 in CISAC.

4.3. Le decisioni della Commissione e del Tribunale nel caso CISAC

Nel 2008, all'esito di un procedimento per presunto comportamento anti-concorrenziale ai sensi dell'ex articolo 81 del Trattato CE (attuale articolo 101 TFEU), la Commissione proibiva a 24 società di gestione collettiva facenti parte della Confederazione delle Società di Autori e Compositori ('CISAC') di restringere la concorrenza imponendo sia clausole che limitavano la possibilità dei titolari dei diritti di stipulare liberamente contratti con i membri della CISAC di propria scelta ('restrizioni in materia di affiliazione dei membri') sia clausole e pratiche concordate che garantivano a ciascuno dei membri della CISAC di godere, sul territorio in cui era stabilita, di un'assoluta protezione territoriale rispetto alle altre società di gestione collettiva con riferimento alla concessione di licenze a utilizzatori commerciali ('restrizioni territoriali').

¹²⁵Raccomandazione della Commissione del 18 maggio 2005 sulla gestione transfrontaliera collettiva dei diritti d'autore e dei diritti connessi nel campo dei servizi musical on line autorizzati, 2005/737/CE, considerando 9.

¹²⁶Risoluzione del Parlamento Europeo del 13 marzo 2007, *cit.*, considerando P.

Prima di addentrarsi nei dettagli di questo caso, è opportuno precisare che il procedimento in questione riguardava la sola gestione collettiva di diritti relativi all'esecuzione pubblica per le trasmissioni satellitari, via cavo e via Internet. Pertanto la rilevanza dello stesso – ed in particolare la statuizione da parte della Commissione che la natura territoriale del diritto d'autore non giustificerebbe di per sé restrizioni territoriali¹²⁷ – potrebbe essere molto più specifica e settoriale di quanto sostenuto da alcuni interpreti¹²⁸.

Detto ciò, è opportuno altresì rilevare che vi è stato chi ha istituito un parallelo tra la decisione della Commissione e la Raccomandazione del 2005, «poiché entrambe sostengono l'eliminazione di barriere anticoncorrenziali che impediscono ai titolari di diritti di scegliere liberamente la loro società di gestione collettiva»¹²⁹.

A seguito dei ricorsi proposti dai membri della CISAC nel 2013 il Tribunale dell'Unione Europea annullava nei confronti della CISAC e venti delle società interessate la decisione della Commissione solamente nella parte relativa all'esistenza di una pratica concordata, ritenendo che la Commissione non avesse motivato con sufficiente certezza la propria posizione. Il Tribunale confermava tuttavia la contrarietà delle restrizioni in materia di affiliazione dei membri e delle restrizioni territoriali relativi (esclusivamente) all'esecuzione pubblica per le trasmissioni satellitari, via cavo e via Internet rispetto al diritto UE. La decisione del Tribunale non è stata annullata, divenendo così definitiva.

Successivamente al caso CISAC si è andata sviluppando una discussione circa la portata dei principi espressi dalla Commissione e dal Tribunale nello stesso, incluso fino a che punto la Direttiva recepisca gli stessi¹³⁰.

4.4. La Proposta di Direttiva del 2012

Con la bozza di Direttiva presentata nel 2012, la Commissione proponeva una soluzione più ampia e generale alla discussione svoltasi fino a quel momento in tema di gestione collettiva dei diritti d'autore e diritti connessi, in quanto non più limitata ai soli servizi musicali on line transfrontalieri.

¹²⁷*Ibid.*, §7.6.1.1.

¹²⁸Si vedano, tra gli altri, G. Scorza, *Basta con il monopolio della SIAE* (9 febbraio 2010), disponibile all'URL <http://www.guidoscorza.it/?p=1512>; G.M. Riccio, *Perché il monopolio della SIAE è (secondo me) contrario al diritto comunitario* (12 novembre 2012), disponibile all'URL <http://www.medialaws.eu/perche-il-monopolio-della-siae-e-secondo-me-contrario-al-diritto-comunitario/>.

¹²⁹Caso COMP/C2/38.698 – CISAC, [109].

¹³⁰Secondo alcuni interpreti i principi espressi nel caso CISAC sarebbero visibili in alcuni considerando della Direttiva, *eg* considerando 11 (in questo senso si veda L. Guibault, *Collective Rights Management Directive*, in I. Stamatoudi, P. Torremans, *EU Copyright Law. A Commentary* (Edward Elgar: 2014), 706).

La soluzione legislativa proposta avrebbe infatti creato un quadro normativo armonizzato che avrebbe garantito, da un lato, «una migliore governance e maggiore trasparenza di tutte le società di gestione collettiva» e, dall'altro, avrebbe incoraggiato ed agevolato «la concessione di licenze multiterritoriali per i diritti d'autore su opere musicali da parte delle società di gestione collettiva che rappresentano gli autori»¹³¹. In particolare, per quanto qui interessa, il perseguimento del primo obiettivo avrebbe facilitato ed incoraggiato «la prestazione di servizi di gestione collettiva transfrontaliera»¹³², nonché codificato¹³³ – in ampia misura – «la giurisprudenza esistente della Corte di giustizia nel contesto delle decisioni della Commissione adottate in materia di antitrust», ossia le decisioni della CGUE in *Ministère public c. Jean-Louis Tournier*¹³⁴, *François Lucazeau e altri c. SACEM e altri*¹³⁵, e la decisione CISAC del 2008. È in particolare modo da quest'ultima che traeva ispirazione l'articolo 5 della Proposta che avrebbe garantito ai titolari dei diritti d'autore e diritti connessi di autorizzare le società di gestione collettiva di propria scelta a gestire diritti e di potere ritirare del tutto o in parte tale autorizzazione.

L'articolo 5 della Proposta, qualora trasposto nella versione definitiva della Direttiva avrebbe sollevato la questione della compatibilità dei monopoli legali con il diritto UE. Questa era la conclusione (se pur critica) dall'autorevole Max-Planck-Institut für Innovation und Wettbewerb di Monaco di Baviera (Germania)¹³⁶. In ogni caso, secondo il Max-Planck-Institut il riconoscimento di un diritto dei titolari di incaricare l'organismo di gestione collettiva o entità di gestione indipendente di propria scelta non avrebbe determinato la scomparsa dei monopoli di fatto per la gestione collettiva dei diritti. Questo in quanto si tratterebbe, nella maggioranza dei casi ed anche per ragioni di efficienza, di monopoli naturali. Proprio in ragione di questa natura tendenzialmente e naturalmente monopolistica, l'Istituto rilevava – in principio – l'inopportunità di imporre principi di libera concorrenza per via legislativa, e considerava più opportuno, invece, reprimere eventuali abusi di posizione dominante conformemente al dettato dell'articolo 102 TFUE¹³⁷. Tuttavia, stante la Proposta della Commissione di prevedere il diritto dei titolari di scegliere il proprio organismo di gestione collettiva, l'Istituto raccomandava la parallela introduzione di un obbligo di contrarre a condizioni non-discriminatorie in capo all'organismo designato ed eventuale monopolista.¹³⁸

131Proposta di Direttiva, *cit.*, 2.

132*Ibid.*, 7.

133Si veda Proposta di Direttiva, *cit.*, 8-9.

134*Ministère public c. Jean-Louis Tournier*, C-395/87, EU:C:1989:319.

135*François Lucazeau e altri c. SACEM e altri*, Cause riunite 110/88, 241/88 e 242/88, EU:C:1989:326.

136Cfr. J. Drexler, S. Nérison, F. Trumpeke, R. M. Hilty, *Comments of the Max Planck Institute*, *cit.*.

137*Ibid.*, 5.

Questa proposta – che peraltro trova giustificazione anche a livello internazionale e nazionale¹³⁹ – è stata fatta propria dalla Direttiva, come si può vedere, inter alia, dagli articoli 5(2) e 6(2).

4.5. La decisione della CGUE in OSA

Pendente l'approvazione finale della Direttiva, la CGUE si trovava a dover determinare, inter alia, se il diritto UE – in particolar modo l'articolo 102 TFUE, gli articoli 56 TFUE e seguenti, e di conseguenza l'articolo 16 della Direttiva Servizi – ostasse all'applicazione di una normativa nazionale che riservava l'esercizio della gestione collettiva dei diritti d'autore nel territorio di un certo Stato Membro ad un unico gestore collettivo, impedendo così al destinatario del servizio la libera scelta di un ente di gestione di un altro Stato Membro.

L'articolo 98 della legge ceca sul diritto d'autore subordina infatti l'esercizio della gestione collettiva dei diritti d'autore al rilascio di un'autorizzazione. Ai sensi del paragrafo 6, lettera c), di detto articolo, il ministero competente può rilasciare tale autorizzazione solo a condizione che non sia già stato autorizzato un altro soggetto per l'esercizio dello stesso diritto in relazione al medesimo oggetto di tutela e, se si tratta di un'opera, per l'esercizio dello stesso diritto in relazione al medesimo tipo d'opera¹⁴⁰.

Dai fatti del procedimento principale si evince altresì che la legge ceca osta a che un soggetto (un istituto termale nel caso di specie) possa beneficiare, in qualità di utilizzatore di opere protette, dei servizi di un ente di gestione stabilito in un altro Stato membro.

La Corte rispondeva rilevando in particolare l'inapplicabilità dell'articolo 16 della Direttiva Servizi alla gestione collettiva dei diritti d'autore e diritti connessi (nonostante si tratti di un 'servizio' ai sensi della medesima direttiva), in virtù della deroga per i diritti d'autore e connessi contenuta nel successivo articolo 17(11)¹⁴¹. Pertanto la CGUE riteneva che una legislazione sul diritto d'autore come quella ceca non fosse incompatibile col diritto UE.

La Corte osservava altresì che una normativa di questo tipo, proibendo in concreto la fornitura di un servizio transfrontaliero, possa rappresentare una restrizione del principio di libera prestazione dei servizi ex articolo 56 TFUE¹⁴². In principio tal restrizione non potrebbe essere giustificata, salvo che «risponda a ragioni imperative di interesse pubblico, sia idonea a

138 *Ibid.*, 7

139A tal proposito si veda G. Mazziotti, *New licensing models for online music services in the European Union: from collective to customized management* (2011), Columbia Law School Public Law & Legal Theory Working Paper Group, Paper Number 11-269, 23.

140 *OSA*, *cit.*, [10].

141 *Ibid.*, [64].

142 *Ibid.*, [69].

garantire il conseguimento dello scopo di interesse pubblico da essa perseguito e non vada oltre quanto è necessario per il raggiungimento dello scopo medesimo»¹⁴³. La Corte rilevava come questo sia il caso della tutela della proprietà intellettuale e del diritto d'autore in particolare:

«[L]a tutela dei diritti di proprietà intellettuale costituisce una simile ragione imperativa di interesse generale ... Inoltre, una normativa come quella oggetto del procedimento principale, che, ai fini della gestione dei diritti d'autore relativi a una categoria di opere protette, accordi a un ente di gestione, quale l'OSA, un monopolio nel territorio dello Stato membro interessato, deve essere considerata come finalizzata a tutelare i diritti di proprietà intellettuale, dato che essa è idonea a consentire una gestione efficace di tali diritti nonché un controllo efficace del loro rispetto su tale territorio»¹⁴⁴.

Tale normativa veniva anche ritenuta compatibile col principio di proporzionalità, dal momento che «si inserisce nel contesto di una protezione territorializzata dei diritti d'autore, di cui fanno parte anche i contratti di rappresentanza reciproca»¹⁴⁵.

La CGUE concludeva nel senso che l'articolo 56 TFUE non proibisce il mantenimento di una normativa quale quella della Repubblica Ceca, anche in virtù della considerazione di come al momento della decisione non esistesse «un metodo che consenta di raggiungere lo stesso livello di tutela dei diritti d'autore, diverso da quello fondato su una tutela e quindi anche su un controllo territorializzato di tali diritti, nell'ambito del quale si iscrive una normativa come quella oggetto del procedimento principale»¹⁴⁶.

4.6. Contenuti della Direttiva: libertà di stabilimento e libera circolazione dei servizi e capitali

Nella Proposta di Direttiva, la Commissione aveva chiarito la necessità che

«le società di gestione collettiva stabilite nell'Unione, in quanto prestatori di servizi, si conformino agli obblighi nazionali previsti dalla direttiva 2006/123/CE ..., che mira a creare un quadro giuridico per assicurare la libertà di stabilimento e la libera circolazione dei servizi tra gli Stati membri. Ciò significa che è opportuno che le società di gestione siano libere di prestare servizi a livello transfrontaliero, di rappresentare titolari dei diritti residenti o stabiliti in altri Stati membri e di concedere licenze a utilizzatori residenti o stabiliti in altri Stati membri»¹⁴⁷.

143 *Ibid.*, [70], citando *Football Association Premier League Ltd e Altri c. QC Leisure e Altri e Karen Murphy c. Media Protection Services Ltd*, C-403/08 e C-428/08, EU:C:2011:631.

144 *Ibid.*, [71]-[72].

145 *Ibid.*, [73].

146 *Ibid.*, [76].

147 Proposta di Direttiva, *cit.*, 14.

In altre parole, la Commissione riteneva che la Direttiva Servizi si applicasse – e dovesse applicare – ai servizi di gestione collettiva. Del resto, come chiarito da parte della dottrina, la Proposta stessa era stata intesa come complemento alla Direttiva Servizi, dal momento che gli organismi di gestione collettiva sono prestatori di servizi¹⁴⁸. Inoltre, era stata la stessa Commissione ad esprimersi nel senso dell'applicabilità dell'articolo 16 della Direttiva Servizi alle società di gestione collettiva nell'Impact Assessment di accompagnamento alla Proposta di Direttiva. Là si affermava (la traduzione dall'inglese è di chi scrive) che

«in osservanza dell'Articolo 16 della Direttiva Servizi, gli Stati Membri non possono più imporre un obbligo di autorizzazione preventiva, e tantomeno un obbligo di stabilimento, ad organismi di gestione collettiva legalmente stabiliti in altri Stati Membri che intendano prestare i propri servizi sul loro territorio»¹⁴⁹.

Detto questo, sia la Proposta di Direttiva sia la Direttiva omettono tuttavia richiami espressi alla Direttiva Servizi, in particolar modo all'articolo 16 ed alla presunta deroga di cui all'articolo 17(11). Non è chiaro se la deroga contenuta in quest'ultima disposizione si debba applicare alle società di gestione collettiva. Se da una parte si potrebbe ritenere che la Direttiva abbia implicitamente superato l'articolo 17(11) della Direttiva Servizi per i soggetti che prestano attività di *collecting society*¹⁵⁰, dall'altra l'assenza di un richiamo espresso indurrebbe a ritenere che la deroga contenuta in quella disposizione si continui ad applicare anche successivamente all'entrata in vigore della Direttiva. Quest'ultima interpretazione potrebbe risultare preferibile nel contesto italiano, in considerazione anche del particolare ruolo svolto dalla SIAE ed del richiamo – di cui al considerando 3 della Direttiva – alla necessità di rispettare certe peculiarità degli Stati membri. Questo sarebbe anche nonostante il dettato del considerando 4, che individua le ragioni dell'intervento del legislatore UE nell'opportunità che «gli organismi di gestione collettiva stabiliti nell'Unione possano

148J. P. Quintais, *Proposal for a Directive on collective rights management and (some) multi-territorial licensing* 35(2) *European Intellectual Property Review* 65, 65 (2013).

149Commission Staff Working Document, Impact Assessment accompanying the document *Proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council on collective management of copyright and related rights and multi-territorial licensing of rights in musical works for online uses in the internal market*, 11 luglio 2012, SWD(2012) 204 finale, 11: «to comply with Article 16 of the Services Directive, [Member States] may no longer impose a prior authorisation, let alone an establishment requirement, on collective rights managers legally established in other [Member States] and wanting to provide services into their territory».

150Questa interpretazione è stata fatta propria da parte della dottrina che si è espressa nel senso che, «[s]ebbene il testo finale della Direttiva non contenga più un espresso riferimento alla Direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno, è ragionevole ritenere che i servizi prestati negli Stati Membri debbano conformarsi ai principi di quella [d]irettiva ed essere disponibili indipendentemente dallo Stato Membro di residenza o stabilimento o nazionalità come dell'organismo di gestione collettiva che del titolare dei diritti» (L. Guibault, *Collective Rights Management Directive*, cit., 720; la traduzione dall'inglese è di chi scrive).

beneficiare delle libertà sancite dai trattati nel rappresentare titolari dei diritti residenti o stabiliti in altri Stati membri o nel concedere licenze a utilizzatori residenti o stabiliti in altri Stati membri».

4.7. Il sistema della Direttiva e la rilevanza del considerando 12

La Direttiva non abroga i monopoli di fatto di gestione collettiva dei diritti d'autore e dei diritti connessi che si sono andati consolidando nei vari Stati Membri e che comunque rimangono soggetti, inter alia, all'articolo 102 TFUE. Tuttavia la stessa impone altresì il rispetto delle libertà fondamentali di stabilimento e circolazione dei servizi. Da una parte, riconosce il diritto dei destinatari dei servizi di gestione collettiva di scegliere liberamente la collecting society alla quale fare amministrare i propri diritti d'autore e diritti connessi. Dall'altra, pone il divieto agli Stati Membri di impedire la prestazione di servizi di gestione collettiva a soggetti legittimamente stabiliti in altri Stati Membri e che rispondano a determinati requisiti di struttura ed organizzazione.

Rimane tuttavia dubbio se la Direttiva imponga l'abolizione dei monopoli legali, considerato l'omesso richiamo alla Direttiva Servizi, la quale – è opportuno sottolinearlo – a sua volta non intendeva abolire i monopoli legali, né liberalizzare servizi economici di interesse generale riservati a enti pubblici (quale è – inter alia – la SIAE)¹⁵¹. A tal proposito potrebbe essere utile richiamare il dettato del considerando 12 della Direttiva che chiarisce come la stessa “non interferisc[a] con le modalità di gestione dei diritti in vigore negli Stati membri quali la gestione individuale, l'estensione degli effetti di un accordo tra un organismo di gestione collettiva rappresentativo e un utilizzatore, vale a dire l'estensione della concessione collettiva di licenze, la gestione collettiva obbligatoria, le presunzioni legali di rappresentanza e la cessione dei diritti agli organismi di gestione collettiva”¹⁵².

L'impiego del termine “quali” potrebbe fare pensare ad una enumerazione esemplificativa e non esaustiva delle possibili situazioni escluse dall'ambito di applicazione della Direttiva, incluso il mantenimento di monopoli legali per la gestione collettiva dei diritti d'autore. Pertanto, la Direttiva potrebbe essere interpretata nel senso di far salvi gli attuali sistemi in vigore in alcuni Stati membri, tra i quali l'Italia¹⁵³.

4.8. Il monopolio SIAE ed il diritto UE: quale soluzione?

L'attuale dettato dell'articolo 180 LDA prevede, inter alia, che:

¹⁵¹Si veda articolo 1(2) e (3) della Direttiva Servizi.

¹⁵²Enfasi aggiunta.

¹⁵³Si veda, in questo senso, A. Giussani, Intervento al convegno *La tutela collettiva dei diritti d'autore e connessi all'indomani della Direttiva European 2014/26/EC*, LUISS – Guido Carli, 27 maggio 2014.

“L'attività di intermediario, comunque attuata, sotto ogni forma diretta o indiretta di intervento, mediazione, mandato, rappresentanza ed anche di cessione per l'esercizio dei diritti di rappresentazione, di esecuzione, di recitazione, di radiodiffusione ivi compresa la comunicazione al pubblico via satellite e di riproduzione meccanica e cinematografica di opere tutelate, è riservata in via esclusiva alla Società italiana degli autori ed editori (SIAE).

Tale attività è esercitata per effettuare:

- 1) la concessione, per conto e nell'interesse degli aventi diritto, di licenze e autorizzazioni per la utilizzazione economica di opere tutelate;
- 2) la percezione dei proventi derivanti da dette licenze ed autorizzazioni;
- 3) la ripartizione dei proventi medesimi tra gli aventi diritto.”

Come si è detto, la Direttiva non impone espressamente agli Stati Membri di abolire i monopoli legali per la gestione collettiva dei diritti d'autore, ed anzi il considerando 12 della stessa potrebbe essere interpretato nel senso di far salvi gli attuali sistemi in vigore a tal proposito. A ciò si aggiunga altresì che dubbi permangono circa il rapporto tra la Direttiva e la Direttiva Servizi. Questa omissione potrebbe indurre a ritenere che la deroga di cui all'articolo 17(11) – nonché le esclusioni di cui all'articolo 1 (letto anche alla luce del considerando 8) – di quest'ultima si continui ad applicare alla gestione collettiva dei diritti d'autore, anche successivamente all'entrata in vigore della Direttiva.

Del resto, se imposta per via legislativa, la liberalizzazione dei mercati per la gestione collettiva dei diritti d'autore potrebbe rendere problematica l'individuazione del modello a tal riguardo più idoneo.¹⁵⁴ Nonostante la disponibilità di una serie di modelli concorrenziali non necessariamente alternativi tra di loro¹⁵⁵, attenta dottrina ritiene che “l'evoluzione del sistema verso l'uno o l'altro di questi modelli dovrebbe probabilmente essere non “guidata” dal legislatore, ma lasciata alla spontanea dinamica del mercato.”¹⁵⁶ Questo in quanto vi sarebbero esternalità negative che renderebbero “l'evoluzione del mercato della gestione collettiva verso modelli che vedono la compresenza di più collecting ... estremamente difficile, a meno che il sistema non evolva decisamente in direzione di una esternalizzazione dell'enforcement, scaricando sui pubblici poteri i costi di accertamento e repressione delle contraffazioni.”¹⁵⁷

154D. Sarti, *Liberalizzazione e gestione collettiva dei diritti di proprietà intellettuale*, 2 *Orizzonti del diritto commerciale* 1, 2 (2014).

155 *Ibid.*

156 *Ibid.*, 4.

157 *Ibid.*, 7.

In realtà, il dato comune che pare evincersi dai recenti processi di liberalizzazione è che “il processo di liberalizzazione delle attività di collecting [evolva] verso la formazione di monopoli di fatto. La gestione monopolistica dei diritti d’autore e connessi consente infatti di minimizzare i costi dell’intermediazione non solo per effetto della realizzazione di economie di scala, ma anche e prima ancora perché rende meno drammatici i problemi di enforcement giudiziario”¹⁵⁸. Che le attività di gestione collettiva dei diritti d’autore tendano in alcuni casi a configurarsi quali monopoli di fatto se non naturali è stato riconosciuto anche dal Max Planck-Institut nello studio già più volte citato¹⁵⁹. A tale proposito, è opportuno ricordare ancora una volta che la SIAE non opera solo nel mercato della gestione collettiva dei diritti d’autore, ma svolge altresì funzioni di interesse generale. In virtù di questa come delle considerazioni che precedono, è pertanto opportuno considerare con cautela qualsiasi eventuale modifica dell’attuale dettato dell’articolo 180 LDA.

5. L’implementazione della Direttiva CRM da parte degli Stati Membri

di Riccardo de Caria e Eleonora Rosati

Nel presente Capitolo, si prenderà in esame l’implementazione della Direttiva CRM da parte degli Stati Membri della Ue, con aggiornamento fino alla scadenza del termine per il recepimento. La materia è in continuo divenire, ma sembra di poter affermare che le proposte di implementazione e le leggi già approvate sin qui registrate non modifichino in maniera sostanziale i termini dell’analisi svolta e del dibattito sulla questione qui considerata; s’imporrà eventualmente un ripensamento del presente contributo nel momento in cui la direttiva sarà stata recepita da tutti i Paesi membri, per verificare le modalità e i contenuti di tale attuazione; è possibile peraltro che la materia venga interamente ridiscussa e ridisciplinata nell’ambito dell’attuale processo di revisione della normativa sul copyright a livello europeo.

5.1. Il dibattito nel Regno Unito

di Eleonora Rosati

Successivamente all’entrata in vigore della Direttiva 2014/26/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014 sulla gestione collettiva dei diritti d’autore e dei diritti connessi e sulla concessione di licenze multiterritoriali per i diritti su opere musicali per l’uso online nel mercato interno¹⁶⁰, l’Intellectual Property Office britannico ha lanciato una

¹⁵⁸*Ibid.*, 7-8.

¹⁵⁹J. Drexler, S. Nérison, F. Trumpeke, R. M. Hilty, *Comments of the Max Planck Institute*, cit..

¹⁶⁰Direttiva 2014/26/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014 sulla gestione collettiva dei diritti d’autore e dei diritti connessi e sulla concessione di licenze multiterritoriali per i diritti su opere

consultazione pubblica relativa alla trasposizione della stessa da parte del governo britannico¹⁶¹.

La consultazione ha avuto luogo nel periodo compreso tra il 4 febbraio 2015 ed il 30 marzo 2015, con l'obiettivo principale di ottenere dati – anche di natura economica – che permettano di scegliere tra le varie opzioni per la trasposizione della Direttiva nell'ordinamento britannico le più adeguate¹⁶².

Il governo britannico ha poi pubblicato un rapporto di sintesi dei contributi ricevuti¹⁶³.

In merito alla Direttiva, oltre ai benefici derivanti dalla concessione di licenze multiterritoriali per opere musicali, il documento dell'IPO evidenzia come l'adozione di codes of practice da parte delle società di gestione collettiva operanti nel Regno Unito abbia rappresentato un significativo passo in avanti per migliorare la trasparenza e gli standard di governance delle stesse. Nondimeno, la piena attuazione della Direttiva richiede ulteriori sforzi di adeguamento che risulteranno in ulteriori benefici, quale la creazione di un level playing field per le società di gestione collettiva operanti all'interno dell'Unione Europea¹⁶⁴.

Tra le varie questioni incluse nella consultazione pubblica vi erano le seguenti:

1. Se la trasposizione della Direttiva debba essere fatta adeguando l'esistente quadro normativo, i.e. il Copyright (Regulation of Relevant Licensing Bodies) Regulations 2014, o invece abrogando e sostituendo lo stesso con un quadro normativo ex novo.
2. Chiarire il significato di termini, quali ad esempio:
 - “titolare dei diritti” di cui all'Articolo 3(c) della Direttiva;
 - “non commerciale” di cui all'Articolo 5(3) della Direttiva;
 - “criteri oggettivi, trasparenti e non discriminatori” di cui all'Articolo 6(2) della Direttiva;

musicali per l'uso online nel mercato interno, GU L 84, 20 marzo 2014, 72-98.

161 Intellectual Property Office. *Collective rights management in the digital single market. Consultation on the implementation of the EU Directive on the collective management of copyright and multi-territorial licensing of online music rights in the internal market* (2015), disponibile all'URL www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/401225/collective_rights.pdf.

162 *Ibid.*, 2.

163 Disponibile all'URL

https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/446772/response-crm-directive.pdf.

164 *Ibid.*, 1.

- “equa ed equilibrata” di cui all’Articolo 6(3) della Direttiva;
 - “informazioni necessarie” di cui all’Articolo 16(1) della Direttiva;
 - “debitamente giustificata” di cui all’Articolo 20 della Direttiva;
 - “richiesta debitamente motivata” e “misure ragionevoli” di cui all’Articolo 25 della Direttiva;
 - “senza indugio” di cui all’Articolo 26(1) della Direttiva.
3. Se vi sia la necessità di estendere altre disposizioni della Direttiva (in aggiunta all’Articolo 7 della stessa) a titolari di diritti che non siano membri di un organismo di gestione collettiva.
 4. Quali disposizioni facoltative previste dall’Articolo 8 della Direttiva debbano essere adottate dal Regno Unito.
 5. Come debba essere organizzata la gestione dei proventi dei diritti.
 6. Se vi siano attualmente problemi relativamente alla gestione di diritti per conto di altre società di gestione collettiva.
 7. Quali siano le procedure più efficaci per gestire eventuali controversie.

Questo processo di consultazione ha posto le basi per l’adozione delle Collective Management of Copyright (EU Directive) Regulations 2016, che hanno dato attuazione alla Direttiva, senza però modificare in maniera sostanziale l’impianto da tempo consolidato, che del resto, per quel che viene maggiormente in rilievo ai nostri fini, da tempo prevede un mercato aperto per le collecting societies, senza che dunque la Direttiva avesse necessità o possibilità di intervenire sul punto. Le Regulations hanno dunque previsto essenzialmente obblighi più stringenti per le CMOs, e diritti più chiaramente specificati per titolari di diritti ed utilizzatori, in un’opera di rifinitura della regolamentazione esistente.

5.2. Il dibattito in Francia e Germania

di Riccardo de Caria

Rispetto al Regno Unito, la situazione in Francia. Non si sono registrate iniziative di particolare rilievo per l’implementazione della direttiva, e anche nel dibattito pubblico e accademico non è particolarmente vivo il dibattito sul punto, salvi alcuni isolati incontri di studio tra specialisti.

La direttiva richiederà senz’altro di riconsiderare la normativa nazionale alla luce dei nuovi obblighi europei, ma la Francia non sembra avviata ad una modifica sostanziale del proprio

impianto normativo nella materia che stiamo considerando, un impianto come si è visto da lungo tempo consolidato.

Esistono delle iniziative di recepimento della direttiva in questione, ma la tendenza a livello regolatorio appare essere quella di procedere a porte chiuse, a differenza di quanto si è verificato nel Regno Unito. Pertanto, sino a che non sarà completato il processo di elaborazione delle (eventuali) nuove norme, non sarà reso noto alla comunità degli studiosi e al pubblico quali siano le scelte di regolazione che si intende compiere per implementare l'atto legislativo europeo. Peraltro l'attenzione sembra essere rivolta in prevalenza alla questione delle licenze multi-territoriali, e meno a quella, che a noi interessa, delle società di gestione collettiva e della tendenza più o meno marcata a mantenere il loro monopolio, per cui – almeno mentre viene redatto questo paragrafo – non vi è ancora materiale su cui imbastire una riflessione compiuta sul punto, salvo azzardare l'ipotesi che non si assisterà a modifiche radicali della normativa vigente in materia di CCS, che in verità appare nelle sue linee essenziali già ora compatibile con l'assetto disegnato dal legislatore europeo della direttiva.

Discorso in larga misura simile si può ripetere con riferimento alla Germania, dove nel giugno 2015 è stata resa pubblica una bozza di normativa di recepimento della direttiva, elaborata dal Ministero della Giustizia e della Protezione dei Consumatori e poi sottoposta al giudizio degli esperti in una procedura di consultazione. La legge di riforma, che ha modificato la disciplina delle società di gestione collettiva, non ha comunque mutato nella sostanza l'impianto normativo, mantenendo gli obblighi a contrarre e le altre disposizioni caratterizzanti della disciplina precedente, ed anzi cercando di adeguare per certi versi gli obblighi del diritto europeo ad una normativa che è rimasta nei suoi tratti essenziali inalterata¹⁶⁵.

5.3. Il dibattito in Italia (e negli ordinamenti ad essa vicini)

di Riccardo de Caria

Venendo all'Italia, la questione delle conseguenze della direttiva 2014/26/UE sul nostro ordinamento è già stata in parte affrontata al precedente paragrafo 4.8. Il legislatore italiano sembra aver dato seguito al recepimento in maniera essenzialmente formale.

Un riferimento era contenuto nel testo originario del ddl di delegazione europea 2014¹⁶⁶ presentato dal governo, ma nel corso dell'iter in commissione è stato approvato un

165 Gesetz zur Umsetzung der Richtlinie 2014/26/EU über die kollektive Wahrnehmung von Urheber- und verwandten Schutzrechten und die Vergabe von Mehrgebietslizenzen für Rechte an Musikwerken für die Online-Nutzung im Binnenmarkt sowie zur Änderung des Verfahrens betreffend die Geräte- und Speichermedienvergütung (VG-Richtlinie-Umsetzungsgesetz), Bundesgesetzblatt Teil 1 (BGB 1), n. 24.

¹⁶⁶Poi divenuta la legge 9 luglio 2015, n. 114.

emendamento a firma Cociancich, Marcucci e Di Giorgi¹⁶⁷ che lo ha espunto. Gli stessi onorevoli avevano in verità proposto di inserire in altro punto della legge un richiamo espresso alla direttiva in questione, prevedendo espressamente, come primo principio e criterio direttivo, «garantire ai titolari dei diritti d'autore una effettiva libertà di scelta dell'organismo di gestione collettiva o ente di gestione indipendente al quale affidare la intermediazione dei propri diritti previa liberalizzazione dell'attività di intermediazione dei diritti»: tale emendamento¹⁶⁸ non fu però incluso nel testo finale della legge.

Un altro emendamento, a firma dell'On. Fissore¹⁶⁹, prevedeva anch'esso un richiamo esplicito alla direttiva 2014/26/UE, stabilendo che il governo fosse delegato ridisciplinare la materia «salvaguarda[ndo] il diritto degli artisti interpreti ed esecutori di poter liberamente scegliere da chi far amministrare i propri diritti connessi al diritto d'autore»: veniva così espressamente confermata la liberalizzazione dei diritti connessi stabilita dal d.l. 24 gennaio 2012, n. 1, art. 39, commi 2 e 3 (come sostituiti dalla legge di conversione 24 marzo 2012, n. 27)¹⁷⁰; anche questo emendamento, comunque, che si occupava soltanto di diritti connessi e equo compenso, non è stato recepito nel testo finale.

In materia, esistevano poi due proposte di legge depositate alla Camera rispettivamente dall'On. Bonomo¹⁷¹ e dall'On. Romano¹⁷², entrambe del 28 gennaio 2014, dunque anteriori all'approvazione definitiva della direttiva 2014/26/UE, ma scritte già tenendo conto di essa. Entrambe le proposte proponevano di dare attuazione alla direttiva in questione liberalizzando l'attività di intermediazione dei diritti d'autore, e abolendo il monopolio legale di SIAE; entrambe le proposte sono rimaste ferme in commissione cultura, senza che il loro esame si sia mai iniziato. Qualora il legislatore avesse deciso di andare in questa direzione, liberalizzando effettivamente l'intermediazione in materia di diritti d'autore, si sarebbe trattato di per sé di una scelta certamente legittima, se pur carica delle implicazioni descritte supra, al § 3.4.7..

I due ddl però sono stati superati dalla legge di delegazione europea 2015¹⁷³, che all'art. 20 ha previsto una delega al governo per l'attuazione della direttiva dal termine ormai scaduto, i cui

1671.3.

1684.0.6.

1697.0.14.

170V. anche il D.P.C.M. del 17 gennaio 2014 di riordino della materia del diritto connesso.

171C. 2005.

172C. 2011.

173L. 12 agosto 2016, n. 170, dunque successiva al termine per il recepimento.

principi e criteri direttivi non prescrivono la liberalizzazione dell'attività di gestione collettiva, limitandosi a prevedere obblighi più stringenti in capo alla SIAE. La scelta è stata quindi di cercare di ottimizzare l'esistente, con procedure e vincoli più efficaci, e non di rivoluzionarlo.

L'opzione di politica del diritto della liberalizzazione era certamente rimessa alla discrezionalità del legislatore, ma non è stata perseguita. Ci si è però chiesti e ci si domanda tuttora se, in assenza di un'espressa scelta liberalizzatrice sul punto da parte del parlamento e del governo italiano, la liberalizzazione debba (avrebbe dovuto) considerarsi comunque imposta dalla direttiva europea. Sul punto si sono essenzialmente replicate le posizioni de iure condendo sopra ricordate: quanti sostengono la liberalizzazione tendevano ad interpretare la direttiva come fonte di un obbligo in tal senso, mentre altri ritenevano invece che la direttiva non imponesse affatto un tale obbligo.

Nel tentare di dirimere la questione interpretativa, è però possibile fare una considerazione ulteriore, chiedendosi: è possibile che l'ordinamento UE imponga agli Stati Membri, a cominciare dall'Italia, una liberalizzazione in questo settore? Il tema che si pone è in parte analogo a quello della complessa vicenda della liberalizzazione dei servizi pubblici locali: al tempo del referendum del 2011, che abrogò l'obbligo di liberalizzazione che era stato imposto in via legislativa, si presentò una delicata esigenza di coordinamento della normativa di risulta con gli obblighi derivanti dall'ordinamento europeo, di per sé di complessa interpretazione, ma potenzialmente in grado di imporre – se non nelle regole allora attuali – in successive spinte di apertura al mercato, obblighi di liberalizzazione anche più penetranti di quelli della normativa italiana abrogata.

Anche in quel caso, si poneva una questione che si pone anche con riferimento alla materia dell'intermediazione dei diritti d'autore (e, mutatis mutandis, delle competenze notarili riservate, per riprendere il paragone sopra tracciato): infatti le aziende pubbliche di gestione di servizi pubblici (le cosiddette società municipalizzate) svolgono anch'esse in parte funzioni pubblicistiche, in certa misura paragonabili a quelle della SIAE (o del notariato): non sono investite di compiti di riscossione fiscale, ma sono state tradizionalmente tenute ad operare anche in condizioni di antieconomicità, coprendo ad esempio con il proprio servizio zone dove i costi dovuti agli investimenti richiesti superavano i ricavi ottenibili per via del limitato numero di utenti del servizio (è il tipico caso delle zone montane o comunque isolate, che gli ex monopolisti erano comunque tenuti a servire)¹⁷⁴.

In effetti, nel corso del dibattito pubblico in materia di referendum sui servizi pubblici, era emerso anche questo profilo: i sostenitori dell'abrogazione dell'obbligo di liberalizzazione

¹⁷⁴Per alcune considerazioni su SIAE da questo punto di vista, v. Trib. Roma 2 luglio 2007.

esponavano anche il problema di quale sarebbe stato il destino delle zone che non consentivano una gestione efficiente del servizio, in caso di assoggettamento dello stesso alla logica del profitto. Se in quella vicenda tali considerazioni non parevano comunque decisive, esse si potrebbero comunque riproporre in materia di diritti d'autore. Qui viene in particolare in questione la tutela da parte di SIAE dei repertori economicamente meno profittevoli. Come le zone di montagna rischierebbero l'isolamento in caso di liberalizzazione dei servizi pubblici, così i repertori meno popolari rischierebbero la scomparsa in caso di superamento del monopolio, perché la loro gestione sarebbe antieconomica per società di gestione collettiva in concorrenza che perseguono necessariamente la sola logica dell'interesse economico¹⁷⁵.

Ebbene, una simile considerazione potrebbe portare ad un'ulteriore questione: qualora l'Europa imponesse in modo espresso tale via di liberalizzazione (o qualora si determinasse in via interpretativa che la direttiva 2014/26/UE già impone(va) un simile obbligo), si porrebbe un problema che negli anni recenti sta assumendo una rilevanza e una risonanza notevoli. Si manifesterebbe cioè una tensione tra l'obbligo di liberalizzare e la volontà di alcuni Stati Membri di continuare a perseguire le finalità cui mira la previsione delle funzioni pubblicistiche poste in capo a SIAE. Ma poiché, come si è evidenziato, tali funzioni hanno una copertura costituzionale, si verrebbe così a creare in via indiretta un conflitto tra gli obblighi derivanti dall'appartenenza all'ordinamento europeo e la costituzione italiana.

Si tratta, come detto, di una questione certamente non nuova e ampiamente dibattuta, oggetto di attenzione peraltro anche del Tribunale Costituzionale tedesco nelle sue sentenze sulla ratifica dei Trattati di Maastricht e Lisbona, nonché della Corte Costituzionale italiana. Tanto il giudice delle leggi tedesco quanto quello italiano hanno com'è noto concluso circa la superiorità del diritto europeo sul diritto interno degli Stati Membri, salvo però il rispetto di alcuni principi costituzionali intangibili contro i quali il diritto europeo non potrà mai andare (si tratta dei cosiddetti controlimiti¹⁷⁶).

Si tratterebbe quindi di verificare se la promozione della cultura nazionale garantita da SIAE integri o meno un simile principio intangibile, che il programma di creazione del mercato interno delle istituzioni europee non può per l'appunto intaccare, dovendosi così

175All'interno dell'Unione Europea, il discorso si proietta anche su base linguistica: come ha scritto J. Drexler, *Competition*, cit., 280, «*competition for right-holders, as imagined by the Commission, will only have a chance with regard to some categories of musical works, most importantly mainstream popular music, which enjoys high consumer demand across Europe. In contrast, music using a language spoken only in one or very few countries will continue to be managed solely by the respective national society*».

176Per un approfondito studio recente dell'argomento, v. F. Vecchio, *Primazia del diritto europeo e salvaguardia delle identità costituzionali: effetti asimmetrici dell'europeizzazione dei controlimiti* (Giappichelli: 2012).

inevitabilmente concludere nel senso dell'impossibilità per queste ultime di imporre una liberalizzazione agli Stati Membri in questo settore.

Infine, quanto agli altri ordinamenti considerati al Capitolo 3, valgono essenzialmente considerazioni analoghe a quelle svolte al paragrafo precedente con riferimento alla Francia (e per certi versi anche alla Germania), per quanto concerne l'assenza di un compiuto dibattito sull'argomento. Anche negli ordinamenti, come l'Austria, più simili a quello italiano nel garantire sostanzialmente un monopolio legale, non pare essersi ancora manifestata, nel momento attuale, una volontà del legislatore di affrontare la questione della direttiva, riesaminando il diritto vigente alla luce di essa.

6. Conclusioni

di Riccardo de Caria, Angelo Miglietta e Eleonora Rosati

L'analisi svolta ha consentito di tracciare una panoramica dello stato dell'arte della disciplina di alcuni ordinamenti europei in materia di società di gestione collettiva di diritti d'autore e diritti connessi. Come più volte ricordato, e come ampiamente illustrato, l'assetto normativo consolidato da molti decenni tanto in Europa continentale quanto, con le sue differenze, nel Regno Unito, è oggi stato soggetto ad un ripensamento almeno parziale e teorico a seguito degli obblighi derivanti dall'obbligo di recepimento della Direttiva 2014/26/UE.

Come si è visto supra al capitolo 3, Regno Unito e ordinamenti continentali divergono storicamente in modo significativo dal punto di vista della regolamentazione delle CCS: si è visto come oltre Manica la gestione collettiva dei diritti d'autore e dei diritti connessi venga svolta da un serie di soggetti di diritto privato operanti in un regime di libera concorrenza. Sebbene non vi sia particolare uniformità nella struttura ed operatività di tali organizzazioni, vi sono disposizioni comuni che si applicano alle relazioni tra società e propri iscritti e tra società ed utilizzatori di opere del repertorio amministrato.

Viceversa, i modelli continentali, pur nella diversità tra l'uno e l'altro messa in evidenza nella trattazione estesa di ciascuno, sono accomunati da forme più o meno penetranti di monopolio, di carattere generale o per segmento di "mercato", di tipo strettamente legale o più naturale, ma pur sempre di unico soggetto intermediatore. Ciò si accompagna tipicamente a funzioni di carattere pubblicistico attribuite e svolte dalle CCS monopoliste, che fanno di queste ultime in ambito continentale un soggetto molto particolare, la cui sottrazione alla concorrenza, nell'ottica del legislatore, si giustifica per le peculiarità del "mercato" in questione e si compensa proprio con delle funzioni ulteriori rispetto all'intermediazione che spesso vengono svolte in perdita o comunque si caricano di connotazioni sociali e pubblicistiche.

Una simile impostazione non è un fatto contingente o da interpretarsi necessariamente in negativo come "assenza di" apertura al "mercato", presente invece storicamente nei modelli anglosassoni. Si tratta infatti di una precisa scelta di politica del diritto, di cui non si discute

qui il merito, ma che ha profonde radici storiche e giustificazioni di ordine costituzionale, giuseconomico, e sociale. Ciò è testimoniato in maniera evidente dalla posizione dell'Organizzazione Mondiale della Proprietà Intellettuale, che nelle proprie conclusioni in materia di CCS, afferma da tempo che «usually, there should be only one organization for the same category of rights for the same category of rights owners in each country. The existence of two or more organizations in the same field may diminish or even eliminate the advantages of joint management of rights»¹⁷⁷.

Ebbene, come da tempo si annunciava, questo quadro è stato potenzialmente scompaginato dalla citata Direttiva 2014/26/UE. La sua adozione rappresenta l'ultima tappa di un'evoluzione normativa a livello UE in materia di gestione collettiva dei diritti d'autore e diritti connessi. Come si è discusso supra sub § 4., tale direttiva deve essere letta anche alla luce delle disposizioni contenute nel TFUE (soprattutto in tema di libertà di stabilimento e prestazione di servizi), nonché del quadro giurisprudenziale delineatosi precedentemente alla entrata in vigore della stessa ad opera delle decisioni della Commissione Europea e del Tribunale dell'Unione Europea nel caso CISAC, e della Corte di Giustizia dell'Unione Europea in OSA.

In linea con quanto si osservava poco fa, tale “scompaginamento” è stato criticato da parte della dottrina. Richiamiamo a questo proposito le osservazioni contenute nella parte conclusiva di uno dei lavori più recenti e più approfonditi sulla materia, dedicato allo studio comparato del modello francese e di quello tedesco, e pubblicato quando la Direttiva era ancora nella fase della proposta:

«è opportuno ricordare che la legittimità della gestione collettiva dipende dalla sua utilità. Gli autori e gli utilizzatori di opere protette ricorrono alle società di gestione collettiva quando esse sono indispensabili. Senza di ciò, i pregiudizi che esse portano alla loro libertà non sarebbero giustificati, non diversamente dall'intervento di un intermediario aggiuntivo nella catena di diffusione delle opere e di licenze dei diritti. Questa legittimità, che risponde alla sua utilità, si fonda su ciò che era evidente fino agli sconvolgimenti ingenerati dalle iniziative della Commissione europea: l'eshaustività e l'unicità del repertorio cui gli utilizzatori ottengono un accesso legittimo contrattando con una società di gestione collettiva. È per ottenere questo repertorio completo e concentrare in seno ad un unico interlocutore l'insieme

¹⁷⁷Così M. Ficsor, *Collective Management of Copyright and Related Rights*, WIPO: 2002, § 432, n. (11). In una precedente versione, la raccomandazione era analoga: «*as a rule, there should be only one organization for the same category of rights in each country. The existence of two or more organizations in the same field may diminish or even eliminate the advantages of collective administration of rights*» (così lo stesso M. Ficsor, *Collective Administration of Copyright and Neighboring Rights*, WIPO: 1990. § 306, lett. f)).

dei diritti interessati che gli editori sono ammessi alle società di autori dalla loro apparizione. [...] È opportuno difendere questa esaustività del repertorio, non solo perché essa incoraggia la diversità culturale facilitando l'accesso a tutte le opere e sostiene la mutualizzazione legando le licenze relative alle opere meno eseguite a quelle relative alle opere più richieste, ma soprattutto perché è la chiave di volta dove si riuniscono e si rinforzano gli interessi di ciascuno dei contraenti delle società di gestione collettiva. È un peccato che la proposta di direttiva attualmente in discussione non tenga conto di questo aspetto»¹⁷⁸.

In ogni caso, a termine per il recepimento della Direttiva scaduto, quanto al Regno Unito, come si è visto supra sub § 5.1., nel periodo compreso tra febbraio e marzo 2015 l'Intellectual Property Office britannico ha svolto una consultazione pubblica relativa alla trasposizione della stessa da parte del Governo britannico. Questo esercizio ha avuto quale obiettivo principale quello di ottenere dati – anche di natura economica – per permettere la scelta delle soluzioni più adeguate per l'ordinamento britannico tra le opzioni messe a disposizione dalla Direttiva; il Regno Unito ha poi adottato su questa base una regolamentazione attuativa, che ha mantenuto i cardini dell'impianto regolatorio esistente.

Quanto invece agli ordinamenti continentali, paradossalmente i più toccati, almeno potenzialmente, dalle disposizioni della direttiva, che potrebbe condurre ad un loro avvicinamento forzato al modello anglosassone di tutela del copyright e in particolare di intermediazione, si è assistito ad un generale disinteresse di legislatori e regolatori per la materia, salvo quanto accaduto in Germania, dove pure la novella approvata non ha modificato l'assetto normativo esistente.

Per quanto concerne specificamente l'ordinamento italiano, quello su cui ci siamo soffermati con maggiore dettaglio in questo lavoro, si è discusso e si discute tuttora se la trasposizione della Direttiva CRM da parte del legislatore nazionale dovesse necessariamente comportare – tra le altre cose – una modifica dell'attuale dettato dell'articolo 180 della legge sul diritto d'autore, che prevede una riserva legale in favore della SIAE per quanto concerne la gestione collettiva dei diritti d'autore.

Come si è visto, nell'adottare la Direttiva CRM il Legislatore UE ha tenuto conto della necessità di assicurare il rispetto dei diritti di stabilimento e libera prestazione dei servizi. Tuttavia, non soltanto la Direttiva richiama espressamente l'articolo 167 TFUE ed il dovere dell'Unione di tenere conto della diversità culturale nell'azione che svolge e contribuire al pieno sviluppo delle culture degli Stati membri nel rispetto delle loro diversità nazionali e

¹⁷⁸S Nérison, *La gestion collective des droits des auteurs en France et en Allemagne: quelle légitimité ?*, IRJS Editions: 2013, 632-633 (la traduzione è nostra).

regionali, evidenziando nel contempo il retaggio culturale comune, ma non sembra possibile rinvenire nel corpo della Direttiva un obbligo espresso di modifica dell'articolo 180 della legge sul diritto d'autore.

E in effetti così ha ragionato il legislatore italiano quando ha infine recepito (o ha posto le basi per farlo, con la legge delega) la Direttiva CRM. Verosimilmente, parlamento e governo hanno tenuto conto anche della natura pubblicistica della SIAE, che insieme allo svolgimento da parte della stessa di funzioni di interesse generale ha giustificato nella loro ottica il mantenimento della riserva a suo favore. Come del resto statuito dall'articolo 51 TFUE (e ribadito dalla Direttiva Servizi), le attività che in un certo Stato Membro partecipano, sia pure occasionalmente, all'esercizio di pubblici poteri, sono escluse dall'applicazione delle disposizioni relative alle libertà di prestazione dei servizi e di stabilimento.

Sebbene in una recente ordinanza (caso Soundreef) discussa supra sub § 3.4.3, n. 86, il Tribunale di Milano abbia stabilito che la riserva di cui all'articolo 180 della legge sul diritto d'autore deve essere interpretata restrittivamente, lo svolgimento da parte della SIAE di funzioni di interesse generale, nonché la sua natura di ente pubblico, hanno evidentemente concorso ad indurre il governo a mantenere invariato l'attuale dettato dell'articolo 180 della legge sul diritto d'autore. A tutto questo, si possono aggiungere altresì le difficoltà legate all'individuazione del modello più idoneo per attuare in via legislativa la liberalizzazione dei mercati per la gestione collettiva dei diritti d'autore, discusse supra sub §4.8.

In conclusione, stante il dettato e la ratio della Direttiva CRM, letta anche alla luce di una serie di disposizioni contenute nel TFUE come nella Direttiva Servizi, nonché le considerazioni (incluse quelle di natura economica e concorrenziale) relative ai processi di liberalizzazione imposti ex lege, è opportuno considerare con cautela per il futuro, a prescindere dall'implementazione della Direttiva CRM, qualsiasi eventuale modifica dell'attuale dettato dell'articolo 180 della legge sul diritto d'autore, anche allo scopo di evitare errori come quelli svolti in passato in occasione di liberalizzazioni parziali, incomplete e mal congegnate, che non hanno giovato né agli operatori né ai consumatori.

Bibliografia

Bibliografia generale

- AA. VV., Actes du XLI Congrès de l'ALAI, Yvon Blais: 1998
- H Ash, N Kounoupas, H Rosenblatt, Collective Licensing, Sweet & Maxwell: 1996
- P Auteri, Diritti d'autore, nuove tecnologie e Digital Rights Management, in M L Montagnani, M Borghi (cur.), Proprietà digitale. Diritti d'autore, nuove tecnologie e digital rights management, Egea: 2006, 23-51
- Baker & McKenzie, WIPO, Collecting Societies Handbook 2014, Chicago-Geneva: 2014
- J Band, B Butler, Some Cautionary Tales About Collective Licensing, 21(3) Mich. State Int'l L. R. 687 (2013)
- C Beat Graber, C Govoni, M Girsberger, M Nenova (eds.), Digital Rights Management: The End of Collecting Societies?, Staempfli: 2005
- P Boiron, Le « simulcasting » : gestion collective et droit de la concurrence en matière de diffusion simultanée de phonogrammes et vidéogrammes sur Internet, Association Française pour la Protection Internationale du Droit d'Auteur: 2003
- I Brinker, Competition Law and Copyright: Observations from the World of Collecting Societies, in G Caggiano, G Muscolo, M Tavassi (eds.), Competition Law and Intellectual Property: A European Perspective, Kluwer Law International: 2012, 203-216
- D L Burk, J E Cohen, Fair Use Infrastructure for Rights Management Systems, 15 Harv. J. L. Tech. 41 (2001)
- M Cassottana, Antitrust e società di gestione dei diritti d'autore, 4 Annali italiani del diritto d'autore, della cultura e dello spettacolo 125 (1995)
- CISAC, As Long as There Are Authors, CISAC: 1996
- J E Cohen, Some Reflections on Copyright Management Systems and Laws Designed to Protect Them, 12 Berkeley Tech. L. J. 161 (1997)
- H Cohen Jehoram, Basic Principles of Copyright Organizations, 26(7/8) Copyright 214 (1990)
- H Cohen Jehoram, Principes fondamentaux des sociétés de droit d'auteur, 103(12) Le Droit d'auteur 224 (1990)
- H Cohen Jehoram, The Future of Copyright Collecting Societies, 23(3) Eur. Int. Prop. Rev. 134 (2001)

- N Conley, The Future of Licensing Music Online: The Role of Collective Rights Organizations and the Effect of Territoriality, 25 J. Marshall J. Computer & Info. L. 409 (2008)
- G Davies, La gestion collective des droits et l'intérêt général, 102(3) Le droit d'auteur 85 (1989)
- B R Day, Collective Management of Music Copyright in the Digital Age: The Online Clearinghouse, 18(2) Texas Int. Prop. L. J. 195 (2010)
- H Delihu, La légalité des sociétés d'auteurs et d'artistes dramatiques, Jouve : 1911
- T Desurmont, L'avenir des sociétés d'auteurs, 44 RIDA 91 (1987)
- T Desurmont, Réflexions sur le devenir de la gestion collective des droits d'auteur – ombres et lumières, in AA VV, Mélanges en l'honneur d'André Françon, Dalloz : 1995, 97
- T Desurmont, H Calvet, Gestion collective et droit de la concurrence : un couple vraiment désuni ?, 2 Concurrences 15 (2006)
- A Dietz, Cultural Functions of Collecting Societies, Geidankyo, Japan Council of Performers' Organizations: 2010
- A Dietz, Legal Regulation of Collective Management of Copyright (Collecting Societies Law) in Western and Eastern Europe, 49 J. Copyright Soc. USA 897 (2002)
- A Dietz, Rationale(s) of Copyright and Collective Administration in the Information Society (comment), in C Beat Graber, C Govoni, M Girsberger, M Nenova (eds.), Digital, cit., 57
- A Dietz, Régime juridique des sociétés d'auteurs, 16(4) Dir. com. scambi internaz. 641 (1977)
- W Dillenz, Functions and recent developments of continental copyright societies, 12 EIPR 191 (1990)
- W Dillenz, Harmonisierung des Rechts der Verwertungsgesellschaften in Europa, 46 GRUR Int. 315 (1997)
- Y Diringer, Gestion collective des droits d'auteur et droit de la concurrence, PUAM : 2011
- C Doutrelepont, Raison d'être des sociétés de gestion des droits, importance, essor et développements récents, in AA VV, Actes du XLIIe congrès de l'ALAI, 14-18 septembre 1997, Yvon Blais : 1998, 469
- J Drexl (ed.), Research Handbook on Intellectual Property and Competition Law, Edward Elgar: 2008
- M Einhorn, Intellectual Property and Antitrust: Music Performing Rights in Broadcasting, 24 Columbia-VLA J. L. Arts 349 (2001)

- S Ercolani, Gli enti di gestione collettiva e la ripartizione dei diritti musicali, in P Spada (a cura di), Gestione collettiva, cit., 137-163
- S Ercolani, Il criterio di assimilazione (o principio del trattamento nazionale) e la gestione collettiva del diritto d'autore e dei diritti connessi, 71(2) Il diritto d'autore 206 (2000)
- S Ercolani, Il ruolo delle società di amministrazione collettiva dei diritti nel mondo del diritto d'autore, in 45(4) Lo Spettacolo (1996)
- S Ercolani, Le società di amministrazione collettiva dei diritti d'autore in Italia e in Europa, 13(2) Econ. cult. 165 (2003)
- S Ercolani, National treatment and collective management, in AA.VV., Colloquium on Collective Management of Copyright and Neighbouring Rights in the Digital Environment, Gabienete do direito de autor: 2001
- V Falce, Gestione dei diritti, disintermediazione e Collecting Societies. La modernizzazione del diritto d'autore, 21 Annali italiani del diritto d'autore, della cultura e dello spettacolo 97 (2012)
- M Ficsor, Collective Administration of Copyright and Neighboring Rights, WIPO: 1990
- M Ficsor, Collective Management of Copyright and Related Rights, WIPO: 2002
- M. Ficsor, Collective Management of Copyright and Related Rights at a Triple Crossroads: Should It Remain Voluntary Or May It Be "Extended" Or Made Mandatory?, UNESCO Copyright Bulletin: 2003
- M Ficsor, Développements et objectifs de la gestion collective des droits des auteurs, 98 Le Droit d'auteur 296 (1985)
- P Florenson, Management of Authors' Rights and Neighbouring Rights in Europe, 51 Rev. Int. Droit Aut., n. 196, 3 (2003)
- P Florenson, Mission d'intérêt général des organismes de gestion collective, 27 Bulletin du droit d'auteur 19 (1993)
- A Foroughi, M Albin, S Gillard, Digital rights management: a delicate balance between protection and accessibility, 28 J. Info. Science 389 (2002)
- F Fouilland, L'apport de droits d'auteur à une société de gestion collective, CCE 2008(1), 14
- M J Freegard, Gestion collective: relations entre les sociétés d'auteurs et les utilisateurs d'oeuvres, 98 Le droit d'auteur 383 (1985)
- M Gautreau, Les sociétés de gestion collective, in AA VV, Les journées du droit d'auteur, Bruylant : 1989, 117
- G Galtieri, Protezione del diritto di autore e diritti connessi (Sapere 2000: 1989)

- C Geiger, Gestion collective, Synthèse – Thèses dégagées, in R M Hilty, C Geiger (Hrsg.), Impulse, cit., 459-460
- T Gerlach, Les rôles sociaux et culturels des sociétés de gestion collective, in AA VV, Diversité culturelle : ses effets sur les auteurs et artistes-interprètes ou exécutants dans le contexte de la mondialisation. Actes des journées de travail de l'ALAI à Dubrovnik, Zagreb, Hravtsko drustvo za autorsko pravo : 2008, 301
- D Gervais (ed.), Collective Management of Copyright and Related Rights, Wolters Kluwer: 20102, 20061
- D Gervais, Collective Management of Copyright: Theory and Practice in the Digital Age, in D Gervais (ed.), Collective Management (20102), cit., 1-28
- D Gervais, Introduction, in D Gervais (ed.), Collective Management (20102), cit., xxiii-xxix
- D Gervais, The Changing Role of Copyright Collectives, in D Gervais (ed.), Collective Management (20061), cit., 3-36
- D Gervais, The Evolving Role(s) of Copyright Collectives, in C Beat Graber, C Govoni, M Girsberger, M Nenova (eds.), Digital, cit., 27
- D Gervais, The Landscape of Collective Management Schemes, 34(4) Col. J. L & Arts 591 (2011)
- D J Gervais, A Maurushat, Fragmented Copyright, Fragmented Management: Proposals to Defrag Copyright Management, 2(1) Canadian J. L Tech. 15 (2003)
- C Gessa, Riflessioni sul « sistema » della SIAE, 62 Il diritto d'autore 315 (1991)
- G Ghidini, N L Montagnani, Esercizio del diritto d'autore e dei diritti connessi in ambiente digitale e dispositivi tecnologici di controllo dell'accesso ai contenuti, in AA.VV., Gestione collettiva dell'offerta e della domanda di prodotti culturali, 124 ss.
- P Gillieron, Collecting societies and the digital environment, IIC 2006, 939
- R M Hilty (dir.), Die Verwertung von Urheberrechten in Europa / La gestion collective du droit d'auteur en Europe, Carl Heymanns-Helbing & Lichtenhahn: 1995
- R M Hilty, C Geiger (Hrsg.), Impulse für eine europäische Harmonisierung des Urheberrechts. Urheberrecht im deutsch-französischen Dialog / Perspectives d'harmonisation du droit d'auteur en Europe. Rencontres franco-allemandes, Springer : 2007
- H Hovenkamp, M D Janis, M A Lemley, C R Leslie, IP and Antitrust: An Analysis of Antitrust Principles Applied to Intellectual Property Law, Aspen Publishers: 20142
- A R Kabat, Proposal for a Worldwide Internet Collecting Society: Mark Twain And Samuel Johnson Licenses, 45 J. Copyright USA 340 (1997)

- J M Kendrick (ed.), *Collective Licensing: Past, Present and Future*. Reports presented at the meeting of the International Association of Entertainment Lawyers, Maklu: 2002
- G Karnell, S von Lewinski, *Collective Administration of Copyrights and Neighbouring Rights*, in G Schricker (ed.), *Copyright and Industrial Property*, vol. XIV di *International Encyclopedia of Comparative Law*, Mohr-Nijhoff: 2006, cap. 6
- P Katzenberger, *Les divers systèmes du droit de contrôle de la gestion collective des droits d'auteur dans les états européens*, in R M Hilty (dir.), *La gestion collective*, cit., 19
- A Kerever, *Gestion collective des oeuvres audiovisuelles et nouvelles technologies*, in AA VV, *Les oeuvres audiovisuelles et la propriété littéraire et artistique*. Congrès du Premier siècle du cinéma, 17-22 septembre 1995, ALAI : 1996, 399
- J M Kernochan, *Les organismes de gestion des droits de représentation et d'exécution sur les oeuvres musicales aux États-Unis d'Amérique : particularités, contraintes et attitude du public*, 98 *Le Droit d'Auteur* 335 (1985)
- I F Koenigsberg, *Performing Rights in Music and Performing Rights Organizations, Revisited*, 50 *J. Copyright Soc'y U.S.A.* 355 (2002-2003)
- B Korman, I F Koenigsberg, *Performing Rights in Music and Performing Rights Societies*, 33 *J. Copyright Soc'y U.S.A.* 332 (1985-1986)
- T Koskinen-Olsson, *La gestion collective en matière de reprographie*, OMPI-Ifpro : 2005
- M Kretschmer, *The Failure of Property Rules in Collective Administration: Rethinking Copyright Societies as Regulatory Instruments*, 24(3) *Eur. Int. Prop. Rev.* 126 (2002)
- B Lehmann, *A collective administration of electronic rights: a realistic option?*, in B Hugenholtz (ed.), *The Future of Copyright in a Digital Environment*, Kluwer Law: 1996, 147
- M Libertini, *Gestione collettiva dei diritti di proprietà intellettuale e concorrenza*, in P Spada (a cura di), *Gestione collettiva*, cit., 103-123
- B M Lincoff, *A Plan for the Future of Music Performance Rights Organizations in the Digital Age*, in R Dreyfuss, D L Zimmermann, H First, *Expanding the Boundaries of Intellectual Property: Innovation Policy for the Knowledge Society*, Oxford University Press: 2001, 167
- M F Makeen, *Copyright in a Global Information Society. The Scope of Copyright Protection under International, US, UK and French Law*, Kluwer Law: 2000
- J Maloney, *A Collective Rights Society for the Digital Age*, 3 *Indian J. L. Tech* 61 (2007)

- F. Mariani-Ducray, Les sociétés de perception et de répartition des droits d'auteurs et droits voisins (S.P.R.D.), Ministère de la culture et de la communication: 2000
- R Mastroianni, I diritti esclusivi delle collecting societies, 10 Annali italiani del diritto d'autore, della cultura e dello spettacolo 202 (2001)
- F Melichar, Collective administration of electronic rights: a realistic option?, in B. Hugenholtz (ed.), The Future of Copyright in a Digital Environment, Kluwer Law: 1996, 147
- M Mendes Pereira, Collective copyright management and competition law: myths and legends haunting the battle for the virtual world, 2 Concurrences 21 (2006)
- V. Menesini, Banche dati e società di gestione collettiva, 6 Annali italiani del diritto d'autore, della cultura e dello spettacolo 157 (1997)
- N.A., Cronache e commenti. La gestione collettiva dei diritti di autore, 61 Il diritto d'autore 256 (1990)
- P Noguier, Gestion collective des droits d'auteur et des droits voisins, rémunération obligatoire ou libre exercise d'un droit ?, Légipresse, 1993, n. 98, 1
- R Pardolesi, A Giannaccari, Gestione collettiva e diritto antitrust: figure in cerca d'autor(i)?, in P Spada (a cura di), Gestione collettiva, cit., 49-102
- T Paris, L'organisation de la gestion collective des auteurs : entre rationalisation et logique d'institution, 16 Réseaux 123 (1998)
- F Pollaud-Dulian, L'accès au répertoire des sociétés de gestion collective en droit de la concurrence, 5 Contr. Conc. Consomm. 1 (1995)
- F Pollaud-Dulian, La gestion collective des droits de propriété intellectuelle, 6 Rev. Concurr. Consomm. 17 (2004)
- R. Posner, Antitrust Law, Chicago University Press: 20012
- M Ricolfi, Diritto d'autore ed abuso di posizione dominante, 51 Riv. dir. ind. 149 (2001)
- M Ricolfi, Figure e tecniche di gestione collettiva del diritto d'autore e dei diritti connessi, in P Spada (a cura di), Gestione collettiva, cit., 6-29
- M Ricolfi, Individual and Collective Management of Copyright in a Digital Environment, in P Torremans (ed.), Copyright Law, cit., 283-314
- M Ricolfi, Intellectual Property Rights and Legal Order, 72 Il diritto d'autore 123 (2001)
- F Rochelandet, La mise en oeuvre collective des droits d'auteur : une évaluation, in Réseaux, n. 110 (2001), 93

- C Rojinsky, I Boubekeur, Quel avenir pour la gestion collective du droit de reprographie ?, L'Égipresse, 2005, 33
- G Ruffo (a cura di), Copyright digitale. L'impatto delle nuove tecnologie tra economia e diritto, Giappichelli: 2009
- P Samuelson, DRM (and, or, vs.) the Law, 46(4) Communications of the ACM 41 (2003)
- P M Sanfilippo, La gestione collettiva dei diritti d'autore e connessi tra regolazione e concorrenza, 16 Annali italiani del diritto d'autore, della cultura e dello spettacolo 443 (2007)
- D Sarti, Antitrust e diritto d'autore, 4 Annali italiani del diritto d'autore, della cultura e dello spettacolo 105 (1995)
- D Sarti, Antitrust e negoziazione accentrata dei diritti esclusivi, 12 Annali italiani del diritto d'autore, della cultura e dello spettacolo 343 (2003)
- D Sarti, Collecting societies e mutualità, 10 Annali italiani del diritto d'autore, della cultura e dello spettacolo 14 (2001)
- D Sarti, Gestione collettiva e modelli associativi, in P Spada (a cura di), Gestione collettiva, cit., 30-48
- D Sarti, In tema di SIAE ed abuso di posizione dominante (Nota a Trib. Torino, 20 novembre 1999), 10 Annali italiani del diritto d'autore, della cultura e dello spettacolo 369 (2001)
- D Sarti, Liberalizzazione e gestione collettiva dei diritti di proprietà intellettuale, 2 Orizzonti del diritto commerciale 1 (2014)
- D Sarti, Proprietà intellettuale, interessi protetti e diritto antitrust, 52(6) Riv. dir. ind. 543 (2002)
- A Schierholz, Préservation de la fonction sociale et culturelle des sociétés pour la gestion des droits collectifs: particulièrement dans le cas de l'obtention d'une licence multi-territoriale, in AA VV, Diversité culturelle : ses effets sur les auteurs et artistes-interprètes ou exécutants dans le contexte de la mondialisation. Actes des journées de travail de l'ALAI à Dubrovnik, Zagreb, Hrvatsko drustvo za autorsko pravo : 2008, 241
- F Siirinen, Théorie générale de la gestion collective. – Aménagement du caractère exclusif des droits par la gestion collective, Juris-Classeur. Propriété littéraire et artistique, f. 1551 (2006)
- F Siirinen, Théorie générale de la gestion collective. – Dimension d'intérêt général et régulation de la gestion collective, Juris-Classeur. Propriété littéraire et artistique, f. 1552 (2006)

- F Siirinen, Théorie générale de la gestion collective. – Logique de droit exclusif de la gestion collective, Juris-Classeur. Propriété littéraire et artistique, f. 1550 (2006)
- P Spada (a cura di), Gestione collettiva dell'offerta e della domanda di prodotti culturali, Giuffrè: 2006
- C A Sternberg, Musicians, Record Labels, and Webmasters: In Need of an International Royalties Collection Society, 11 UCLA Ent. L. Rev. 399 (2004)
- P Torremans (ed.), Copyright law: a handbook of contemporary research, Edward Elgar: 2007
- P Torremans, I Stamatoudi (eds.), Copyright in the New Digital Environment: The Need to Redesign Copyright, Sweet & Maxwell: 2000
- J-L Tournier, L'avenir des sociétés d'auteurs, 44 RIDA 95 (1996)
- J-L Tournier, C Joubert, Gestion collective et droit de la concurrence, 99 Le droit d'auteur 88 (1986)
- L C Ubertazzi, Le collecting degli artisti, 20(1) Annali italiani del diritto d'autore, della cultura e dello spettacolo 394 (2011)
- U Uchtenhagen, La création de nouvelles sociétés de droit d'auteur. Expériences et réflexions, OMPI : 2005
- U Uchtenhagen, La gestion collective du droit d'auteur dans la vie musicale, OMPI : 2005
- G Vercken, La gestion collective dans la tourmente ? L'exemple de la reprographie, 1 RLDI 47 (2005)
- S von Lewinski, Collectivism and its Role in the Frame of Individual Contrats, in J Rosén (dir.), Individualism and Collectiveness in Intellectual Property, Elgar: 2012, 117
- S von Lewinski, Gedanken zur kollektiven Rechtswahrnehmung, in O Angsar, T Bodewig, T Dreier, P Götting, M Haedicke, M Lehmann (Hrsg.), Perspektiven des Geistigen Eigentums und Wettbewerbsrechts; Festschrift für Gerhard Schrickler, C. H. Beck: 2005, 401
- S von Lewinski, Réflexions sur le rôle et le fonctionnement des sociétés d'auteurs, 125 Prof. Intell. 22 (2006)
- WIPO, [Wipo International Forum on the Exercise and Management of Copyright and Neighboring Rights in the Face of the Challenges of Digital Technology](#), WIPO: 1998
- T Woods, Multi-territorial Licensing and the Evolving Role of Collective Management Organizations, in D Gervais, Collective Management (20102), cit., 105-134
- W Wallace, Control over the Monopoly Exercise of Copyright, 22 GRUR Int. 357 (1973)

Regno Unito

- L Bently, B Sherman, Intellectual Property Law, Oxford University Press: 20144
- British Copyright Council, Principles for Collective Management Organisations' Codes of Conduct (2012), www.britishcopyright.org/files/2614/1312/8143/BCCPGP_Policy_Framework_250512.pdf
- M Freegard, Forty years on: an appraisal of the United Kingdom Copyright Tribunal, 1957-1997, 55 *Revue internationale du droit d'auteur*, No. 177, 3 (1998)
- K Garnett, G Davies, G Harbottle (eds.), *Copinger and Skone James on Copyright*, Sweet & Maxwell: 201116
- I Hargreaves, *Digital Opportunity: Review of Intellectual Property and Growth* (2011), www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/32563/ipreview-finalreport.pdf
- P Torremans, *Collective Management in the United Kingdom (and Ireland)*, in D Gervais, *Collective Management* (20102), cit., 251-282
- UK IPO, *Collective rights management in the digital single market. Consultation on the implementation of the EU directive on the collective management of copyright and multi-territorial licensing of online music rights in the internal market* (2015)
- UK IPO, *Review of the Copyright Tribunal* (2007)
- D Zeffmann, J Enser, *The impact of UK competition law on the music industry*, 4(3) *Ent. L. Rev.* 67 (1993)

Francia

- S Albinsson, *A Costly Glass of Water. The Bourget v. Morel case in Parisian courts 1847-1849*, 96(2) *Svensk tidskrift för musikforskning – Swedish Journal of Music Research* 59 (2014)
- T Desurmont, *La SACEM et le droit de la concurrence*, 46 *Revue internationale du droit d'auteur*, No. 140, 117 (1989)
- T Desurmont, *Règles générales – Sociétés de perception et de répartition des droits*, *Juris-Classeur Propriété littéraire et artistique*, f. 324 (1991)
- T Desurmont, C Guernalec, *Sociétés de perception et de répartition des droits – Notions générales*, *Juris-Classeur Propriété littéraire et artistique*, f. 1560 (2002)
- T Desurmont, *Sociétés de perception et de répartition des droits – SACEM*, *Juris-Classeur Propriété littéraire et artistique*, f. 1574
- P Y Gautier, *Propriété Littéraire et Artistique*, PUF : 20045
- I Inchauspé, C Menanteau, *SACEM, les dérives d'un monopole public*, *Le revenu français*, n. 472 (13 marzo 1998)

- D Naous, Les sociétés de gestion collective des droits (Thèse de Doctorat) (2007)
- S Nérissou, [La gestion collective des droits des auteurs en France et en Allemagne: quelle légitimité ?](#), IRJS Editions: 2013
- T Paris, Du droit des auteurs au droit des sociétés d'auteurs - L'organisation de la gestion collective en France, mémoire DEA, CRG: 1995
- T Paris, [L'organisation de la gestion collective des droits d'auteur: entre rationalisation et logique d'institution](#), Réseaux n° 88/89 CNET 1998
- T Paris, Le droit d'auteur : l'idéologie et le système, Presses Universitaires de France: 2002, cap. III, [La gestion collective, au coeur du système](#)
- N. Piaskowski, Collective Management in France, in D. Gervais (Ed.), Collective Management (20102), cit., 169-213
- N Rouart, Gestion collective des oeuvres théâtrales et des oeuvres audiovisuelles de fiction, in AA VV, Propriétés intellectuelles. Mélanges en l'honneur d'André Françon, Dalloz : 1995, 387
- P Schepens, [Guide sur la gestion collective des droits d'auteur. La Société de Gestion au Service de l'Auteur et de l'Usager](#), UNESCO : 2000
- Senat Français, La gestion collective des droits d'auteurs et des droits voisins, www.senat.fr/lc/lc30/lc30_mono.html
- F Siirainen, La gestion collective du droit d'auteur en droit français, in R M Hilty, C Geiger (Hrsg.), Impulse, cit., 443-454
- F Siirainen, Le caractère exclusif du droit d'auteur à l'épreuve de la gestion collective, thèse Nice – Sophia-Antipolis: 1999
- U Uchtenhagen, [La gestion collective du droit d'auteur dans la vie musicale](#), WIPO : 2005
- G Vercken, La pratique des clauses relatives à la gestion collective dans les contrats individuels portant sur les droits d'auteur, Légipresse 194, 103 (2002)
- I Wekstein, Droits voisins du droit d'auteur et numérique, Litec : 2002

Germania

- A Dietz, L'evoluzione del diritto d'autore nella Repubblica federale tedesca. Dal 1989 sino all'inizio del 1993, 2 Annali italiani del diritto d'autore, della cultura e dello spettacolo 203, in particolare sez. III (Diritto delle società di gestione)
- A Dietz, Chronique d'Allemagne – I, 46 Rev. Int. Droit Aut. 13 (1998)

- J Drexl, Le droit de la gestion collective en Allemagne après la recommandation européenne sur la gestion collective des droits en ligne dans le domaine musical, in R M Hilty, C Geiger (Hrsg.), *Impulse*, cit., 422
- J Drexl, S Nérissou, F Trumpke, R M Hilty, Comments of the Max Planck Institute for Intellectual Property and Competition Law on the Proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council on collective management of copyright and related rights and multi-territorial licensing of rights in musical works for online uses in the internal market COM (2012)372 (2013), Max Planck Institute for Intellectual Property and Competition Law Research Paper No 13-04
- R Heine, S Eisenberg, Verwertungsgesellschaften im Binnenmarkt – Die kollektive Wahrnehmung von Urheberrechten nach der Dienstleistungsrichtlinie, 58 GRUR Int. 277 (2009)
- M Kretschmer, Copyright Societies Do Not Administer Individual Property Rights: The Incoherence of Institutional Traditions in Germany and the UK, in R Towse (ed.), *Copyright in the Creative Industries*, Edward Elgar: 2003, 140
- F Melichar, Das Recht der Verwertungsgesellschaften, in U. Löwenheim (Hrsg.), *Handbuch des Urheberrechts*, C.H. Beck: 2003, 674 ss.
- M Möller, Gestion collective des droits d’auteur et des droits voisins – L’expérience de la République fédérale d’Allemagne, 101 *Le droit d’auteur* 511 (1988)
- S Müller, Rechtswahrnehmung durch Verwertungsgesellschaften bei der Nutzung von Musikwerken im Internet, 53 *Zeitschrift für Urheber- und Medienrecht* 121 (2009)
- S Nérissou, [La gestion collective des droits des auteurs en France et en Allemagne: quelle légitimité ?](#), IRJS Editions: 2013
- S Nérissou, [La gestion collective des droits d’auteurs et des droits voisins en Allemagne](#), IRPI
- J Reinbothe, Collective Rights Management in Germany, in D Gervais (ed.), *Collective Management* (20102), cit., 215-250
- J Reinbothe, §§ 1 e seguenti della legge sulla gestione dei diritti d’autore e dei diritti connessi, in G Schrickler, U Löwenheim (Hrsg.), *Urheberrecht, Kommentar* (C.H. Beck: 20104)
- K Riesenhuber, A von Vogel, Die Rechtsbeziehungen der GEMA zu den Nutzern, in K Reinhold, J Becker, K Riesenhuber (Hrsg.), *Recht und Praxis der GEMA: Handbuch und Kommentar*, De Gruyter: 20082, 677
- Senat Français, La gestion collective des droits d’auteurs et des droits voisins, www.senat.fr/lc/lc30/lc30_mono.html
- R Staats, *Aufführungsrecht und kollektive Wahrnehmung bei Werken der Musik*, Nomos: 2004

Italia

- AA. VV. (cur.), *Diritto industriale. Proprietà intellettuale e concorrenza* (Giappichelli: 20124)
- N Abriani, *Gestione collettiva dei diritti di autore e abuso di posizione dominante: una sentenza profondamente innovativa*, in *Giur. it.*, 1990, I, col. 1501
- Z Algardi, *Società italiana autori editori*, in *Enc. Forense*, vol. VII, Vallardi: 1962
- F M Andreani, *Riscossione dei diritti d'autore su finanziamenti pubblici (commento a Cass. civ. 13 gennaio 2004, n. 267)*, 11(5) *Il diritto industriale* 495 (2004)
- P Auteri, *Il contenuto del diritto d'autore*, in AA. VV. (cur.), *Diritto industriale. Proprietà intellettuale e concorrenza* (Giappichelli: 20124), 597-642
- M Bertani, *Impresa culturale e diritti esclusivi*, Giuffrè: 2000
- M Bianchini, *Il «monopolio di fatto» della Siae nei rapporti con le emittenti televisive ed il suo obbligo a contrarre (nota a C. Cost. 5 maggio 1990, n. 241)*, 6 *Il diritto dell'informazione e dell'Informatica* 923 (1990)
- G Carraro, *Sui rapporti giuridici tra utilizzatori, produttori, collecting ed artisti*, 21 *Annali italiani del diritto d'autore, della cultura e dello spettacolo* 65 (2012)
- M Cavino, L Conte, *Il diritto pubblico e la sua economia*, Maggioli: 20142
- R Chiarelli, *Profili costituzionali del patrimonio culturale*, Giappichelli: 2010
- S Cogliani, *Note sulla SIAE in relazione alla libertà di esercizio del diritto d'autore*, 65 *Foro amm. (vol. III)* 2625 (1989)
- M A De Angelis, *Il diritto d'autore e i diritti connessi in Italia dopo la direttiva del 2001*, 14(1) *Econ. cult.* 129 (2004)
- M De Dominicis, G M Ruggiero, *La giurisprudenza costituzionale in materia di diritto d'autore* (ESI: 1977)
- V De Sanctis, *Società italiana degli autori e degli editori*, in *Nuovo Digesto italiano*, vol. XII, UTET: 1940, 525
- V De Sanctis, *Autore (diritto di)*, in *Enc. Dir.*, vol. IV (Giuffrè: 1959), 421-422
- S Ercolani, *Appunti sulla gestione collettiva dei diritti di autore nella telefonia mobile*, 76 *Il diritto d'autore* 347 (2005)
- M Fabiani, *Gestione dei diritti d'autore da parte della S.I.A.E., posizione dominante sul mercato e problemi di costituzionalità*, 60 *Il diritto d'autore* 338 (1989)
- M Fabiani, *La SIAE ente esponenziale degli interessi degli autori*, in 75 *Il diritto d'autore* 410 (2004)

- M Fabiani, La SIAE - funzioni istituzionali - nuovi compiti, 69 Il diritto d'autore 1 (1998)
- M Fabiani, La SIAE tra organismo associativo e impresa, Boll. SIAE 1993, 143
- M Fabiani, Le società di autori: funzioni e natura giuridica, 9 Riv. Soc. 31 (1964)
- M. Fabiani, SIAE (Società Italiana degli Autori ed Editori), in Dig. IV, disc. priv., sez. comm., Vol. XIII, UTET: 1996, 388
- M Fabiani, Società Italiana degli Autori ed Editori (S.I.A.E.), in Novissimo Digesto Italiano, vol. XVII, UTET: 1970, 772
- R Franceschelli, La SIAE e le altre società di percezione del diritto d'autore, in 6 Riv. dir. ind. 210 (1957)
- C Gessa, Riflessioni sul «sistema» della SIAE. (A proposito di recenti sviluppi giurisprudenziali), 62(3) Il diritto d'autore 315 (1991)
- A Giussani, Intervento al convegno La tutela collettiva dei diritti d'autore e connessi all'indomani della Direttiva europea 2014/26/EC, LUISS – Guido Carli, 27 maggio 2014
- S Lavagnini, L'estensione dell'esclusiva della Siae ex art. 180 l.a., 22 Giur. Comm., I, 987 (1996)
- S Lavagnini, Per una storia delle questioni di diritto relative ad Imiae, 21 Annali italiani del diritto d'autore, della cultura e dello spettacolo 111 (2012)
- A Meloncelli, L'attività di intermediazione della SIAE. Diritto di associazione, associazione economica e Stato di cultura, 9 Riv. giur. scuola 344 (1970)
- L Nascimbene, Diritto d'autore e abuso di posizione dominante: i rapporti (difficili) tra proprietà intellettuale e disciplina antitrust, 125 Foro it., IV 338 (2002)
- L Nivarra, Esclusiva Siae e obbligo di contrarre: una disciplina in cerca d'autore? (nota a C. Cost. 15 maggio 1990, n. 241), 113 Foro It., I 2401/2402-2409/2410 (1990)
- G Oppo, Creazione intellettuale, creazione industriale e diritti di utilizzazione economica, 61 Riv. dir. civ. 44 (1969)
- A Pizzorusso, Diritto della cultura e principi costituzionali, 20(2) Quad. cost. 317 (2000)
- F P Regoli, La S.I.A.E. esercita un'attività industriale?, 66(4) Il diritto d'autore 515 (1995)
- F R Regoli, Natura e caratteristiche dell'attività della SIAE, 56 Il diritto d'autore 305 (1985)
- F R Regoli, Note sulla fisionomia e sull'ordinamento della S.I.A.E., 3 FAAP 802 (1967)

- P Rescigno, Introduzione, in P Spada, Gestione collettiva, cit., 3-5
- G M Riccio, Copyright collecting societies e regole di concorrenza. Un'indagine comparatistica, Giappichelli: 2012
- G M Riccio, Perché il monopolio della SIAE è (secondo me) contrario al diritto comunitario, (12 novembre 2012), www.medialaws.eu/perche-il-monopolio-della-siae-e-secondo-me-contrario-al-diritto-comunitario/
- M Ricolfi, [Gestione collettiva e gestione individuale in ambiente digitale](#), in M L Montagnani, M Borghi (a cura di), Proprietà digitale. Diritti d'autore, nuove tecnologie e digital rights management, Egea: 2006, 183-221
- F Rossi dal Pozzo, J Alberti, Legittimità «comunitaria» e costituzionale del nuovo IMAIE: può sussistere un «interesse pubblico» a tutela del monopolio?, 20 Annali italiani del diritto d'autore, della cultura e dello spettacolo 405 (2011)
- G M Sangiorgi, L'ente italiano per il diritto d'autore nella nuova legge sul diritto d'autore, 43 Il diritto d'autore 5 (1943)
- E Santoro, Note introduttive sul fondamento costituzionale della protezione del diritto di autore, 46 Il diritto d'autore 307 (1975) (in particolare §§ 4-5, pp. 314-321)
- E Santoro, Società Italiana degli Autori ed Editori (SIAE), in Enc. Giur. Treccani, vol. XXXIII (2007)
- D Sarti, La "privatizzazione" dell'attività della SIAE. Diritto d'autore, reti telematiche e libere utilizzazioni per scopi didattici, 25 Nuova giur. civ. comm. 349 (2009)
- R Simone, Nota a Trib. Roma, 21 marzo 1991, in Il Foro Italiano, Vol. 114, Parte Prima: Giurisprudenza Costituzionale e civile, 2893/2894-2905/2906 (1991)
- M L Schiavano, Art. 180, in P Marchetti, L C Ubertazzi, Commentario breve alle leggi su proprietà intellettuale e concorrenza, CEDAM: 2012, 1960
- M L Schiavano, Pubblico e privato negli enti pubblici associativi. Il caso della SIAE, CEDAM: 1997
- G Scorza, Basta con il monopolio della SIAE, (9 febbraio 2010), www.guidoscorza.it/?p=1512
- Senat Français, La gestion collective des droits d'auteurs et des droits voisins, www.senat.fr/lc/lc30/lc30_mono.html
- S Teresi, Brevi riflessioni sulla normativa S.I.A.E. nella distinzione tra iscritti e soci, 65(3) Il diritto d'autore 431 (1993)
- A Tomaselli, A Amendola, Le funzioni primarie della SIAE e la natura delle deliberazioni relative al sistema di ripartizione dei proventi, 68 Il diritto d'autore 209 (1997)

- L C Ubertazzi, Illegittimità del monopolio IMAIE?, in Id., I diritti d'autore e connessi. Scritti, Giuffrè: 20032, 195 ss.

Altri ordinamenti

- M Ficsor, Collective Management of Copyright and Related Rights, WIPO: 2002
- C Handig, Das neue österreichische Verwertungsgesellschaftsgesetz (VerwGesG 2006), 55 GRUR Int. 365 (2006)
- M Vella Cardona, Regulating Collecting Societies, in Times of Malta 26 luglio 2012
- S von Lewinski, Mandatory collective administration of exclusive rights – A case study on its compatibility with international and EC copyright law, UNESCO e-Copyright Bulletin, January-March 2004, http://portal.unesco.org/culture/en/files/19552/11515904771svl_e.pdf/svl_e.pdf

UE

- D Adolf, [Legal Regulation of Collective Management of Copyright \(Collecting Societies Law\) in Western and Eastern Europe](#), 49 J. Copyright Soc'y U.S.A. 897 (2001-2002)
- R Allendesalazar, R Vallina, Collecting Societies: The Usual Suspects, in C D Ehlermann, I Atanasiu (eds.), European Competition Law Annual 2005, cit., 371 ss.
- A Amendola, Le società di gestione dei diritti d'autore nella previsione di direttiva europea. Prime riflessioni, 75 Il diritto d'autore 463 (2004)
- A Andries, B Julien-Malvy, [The CISAC decision — creating competition between collecting societies for music rights](#), Competition Policy Newsletter No. 3-2008
- F Bassan, La regolazione nell'Unione europea della gestione collettiva del diritto d'autore on line su opere musicali, 22 Annali italiani del diritto d'autore, della cultura e dello spettacolo 48 (2013)
- M Battisti, The Future of Copyright Management: European Perspectives, 27(2) IFLA J. 82 (2001)
- E Bonadio, Copyright Collective Licensing and the EU Initiatives in the Online Music Field, 4 DANTe 389 (2006)
- N Bortloff, [Collective Management of Rights in Musical, Literary and Dramatic Works in Europe](#), 6 Ger. Am. L.J. 67 (1997)
- Z Buinickaite, [Collecting societies under European Competition Law scope and the contribution of the Commission and Court of Justice of the European Union in applying competition rules in collective rights management](#) (LLM dissertation, 2011)
- G Caggiano, G Muscolo, M Tavassi (eds.), Competition Law and Intellectual Property. The European Perspective, Wolters Kluwer: 2012

- A Capobianco, Licensing of Music Rights: Media Convergence, Technological Developments and EC Competition Law, 26 Eur. Intell. Prop. Rev. 113 (2004)
- G D'Amassa, Le società di gestione collettiva, in La Guida al diritto d'autore, sul sito <http://www.dirittodautore.it/la-guida-al-dirittodautore/#.U86FALHIzyU>, aggiornata al 7 gennaio 2014
- V Dehin, The future of legal online music services in the European Union: a review of the EU Commission's recent initiatives in cross-border copyright management, 32(5) EIPR 220 (2010)
- A Dietz, La Proposition de Directive sur les sociétés de gestion collective du 11 juillet 2012 et la diversité culturelle – une occasion ratée, in AA VV, LexisNexis : 2014,
- A Dietz, [European Parliament Versus Commission: How to Deal with Collecting Societies?](#), 35(7) Int'l Rev. Int. Prop. Comp. L. 809 (2004)
- A Dietz, The European Commission's Proposal for a Directive on Collecting Societies and Cultural Diversity – a Missed Opportunity, 3(1) Int. J. Music Business Research 7 (2014)
- J Drexl, Auf dem Weg zu einer neuen europäischen Marktordnung der kollektiven Wahrnehmung von Online-Rechten der Musik? Kritische Würdigung der Kommissionsempfehlung vom 18. Oktober 2005, in K Riesenhuber (Hrsg.), Wahrnehmungsrecht in Polen, Deutschland und Europa, De Gruyter: 2006, 193 ss.
- J Drexl, Collective Management of Copyrights and the EU Principle of Free Movement of Services after the OSA judgment – In Favour of a More Balanced Approach, in K Purnhagen, P Rott (eds.), Varieties of European Economic Law and Regulation : Liber Amicorum for Hans Micklitz (Springer: 2014), 459-487
- J Drexl, [Collecting Societies and Competition Law](#) (working paper), disponibile su http://ip.mpg.de/shared/data/pdf/drexl_-_csmos_and_competition.pdf
- J Drexl, Competition in the field of collective management: preferring 'creative competition' to allocative efficiency in European copyright law, in P Torremans, Copyright Law, cit., 255-282
- J Drexl, Panel IV: Collecting Societies, in C D Ehlermann, I Atanasiu (eds.), European Competition Law Annual 2005, cit., 254 ss.
- J Drexl, S Nérissou, F Trumpke, RM Hilty, [Comments of the Max Planck Institute for Intellectual Property and Competition Law on the Proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council on collective management of copyright and related rights and multi-territorial licensing of rights in musical works for online uses in the internal market COM \(2012\)372' \(2013\)](#), Max Planck Institute for Intellectual Property and Competition Law Research Paper No 13-04
- B J Drijber, European competition law aspects of copyright collecting societies, in AA.VV., Collective Administration of Copyrights in Europe, Kluwer: 1995, 67

- F Dumont, J Marthan, La tarification des sociétés de gestion collective à l'épreuve de l'article 82 du Traité CE prohibant les abus de position dominante, CCE (1009), 16
- C D Ehlermann, I Atanasiu (eds.), European Competition Law Annual 2005: The Interaction between Competition Law and Intellectual Property Law, Hart: 2007
- S Ercolani, Dalla gestione collettiva alla gestione « A la carte ». Licenze on line a geometria variabile per la musica in Europa, 80 Il diritto d'autore 231 (2009)
- European Parliamentary Research Service, [Collective management of copyright and related rights in the EU](#) (2013)
- M Fabiani, Concorrenza tra società di autori nella CEE e diritto di autore, 60(4) Il diritto d'autore 510 (1989)
- M Fabiani, Società di autori e norme sulla concorrenza del Trattato CEE, 53 Il diritto d'autore 483 (1982)
- M Ficsor, Collective Management of Copyright and Related Rights from the Viewpoint of International Norms and the Acquis Communautaire, in D Gervais (ed.), Collective Management (20102), cit., 29-74
- J Frédéric, [EC Competition Law Enforcement and Collecting Societies for Music Rights : what are we aiming for?](#), in C D Ehlermann, I Atanasiu (eds.), European Competition Law Annual 2005, cit., 361-369
- R Gallagher, Copyright Compulsory Licensing and Incentives, in R Towse (ed), Copyright in the Cultural Industries (Edward Elgar: 2002), 85 ss.
- C B Graber, Collective rights management, competition policy and cultural diversity: EU lawmaking at crossroads 4(1) WIPOJ 35 (2012)
- L Guibault, Collective Rights Management Directive, in I Stamatoudi, P Torremans (eds.), EU Copyright Law. A Commentary (Edward Elgar: 2014) 696
- L Guibault, S van Gompel, [Collective Management in the European Union](#), in D Gervais (ed.), Collective Management (20102), cit., 135-167
- P Gyertyanfy, Collective management of music rights in Europe after the CISAC decision, 41(1) IIC 58 (2010)
- C Handke (eds.), Handbook on the Digital Creative Economy, Edward Elgar: 2013, 222-234 (also as [Max Planck Institute for Intellectual Property & Competition Law Research Paper No. 13-09](#))
- T Heide, The Berne Three-Step Test and the Proposed Copyright Directive, 21 Eur. Intell. Prop. Rev. 105 (1999)
- R M Hilty, S Nérison, Collective Copyright Management and Digitization: The European Experience, in R Towse,

- KEA – European Affairs, [The Collective Management of Rights in Europe. The Quest for Efficiency](#) (2006)
- V Korah, The Interface between Intellectual Property and Antitrust: The European Experience, 69 Antitrust L. J. 801 (2002)
- M Kretschmer, [The Aims of European Competition Policy towards Copyright Collecting Societies](#) (2005)
- T Krishan, Conflicts between E.U. Collecting Societies & E.C. Competition Law, 16 Colum. J. Eur. L. 121 (2009-2010)
- P Lanchidi, The CISAC case under the Wouters exception, 33(3) ECLR 109 (2012)
- E P Liaskos, La gestion collective des droits d’auteur dans la perspective du droit communautaire, Bruylant : 2004
- [J W Loong Yow, ‘Creative Competition’ with a Pan-European Licensing Body: Reconsidering the European Commission’s Approach to Collecting Societies, 34\(2\) World Competition 287–308](#) (2011)
- L Majer, Handlungsoptionen der EU-Politik im Bereich der Verwertungsgesellschaften, in K Riesenhuber (Hrsg.), Wahrnehmungsrecht in Polen, Deutschland und Europa, De Gruyter: 2006, 147
- R Mastroianni, Le società di autori ed il diritto comunitario della concorrenza, 1 Riv. it. dir. pub. comunit. 69 (1991)
- R Matulionyte, Cross-Border Collective Management and Principle of Territoriality: Problems and Possible Solutions in the EU, 11 J. World Int. Prop. 467 (2009)
- G Mazziotti, New licensing models for online music services in the European Union: from collective to customized management, Columbia Law School Public Law & Legal Theory Working Paper Group, Paper Number 11-269 (2011)
- G Mazziotti, Symposium: Collective Management of Copyright: Solution or Sacrifice?, New Licensing Models for Online Music Services in the European Union: From Collective to Customized Management, 34(4) The Columbia Journal of Law & Arts 757 (2011)
- R A Mercedes Echerer, Relazione del Parlamento europeo su «Un quadro comunitario per le società di gestione collettiva dei diritti d’auteur», (2002/2274(INI)) (2003)
- E-J Mestmäcker, Agreements of reciprocal representation of collecting societies in the internal market, 62 Revue internationale du droit d’auteur, No. 203, 63 (2005)
- E-J Mestmäcker, P G Newman, Collecting Societies, in AA.VV., 2005 EU Competition Law and Policy Workshop/Proceedings, EUI: 2005, 1
- H Porter, European Union Competition Policy: Should the Role of Collecting Societies Be Legitimised? MTV v VPL, Sweet & Maxwell: 1997

- J P Quintais, Proposal for a Directive on collective rights management and (some) multi-territorial licensing, 35(2) *European Intellectual Property Review* 65 (2013)
- G Reischl, La protection de la propriété industrielle et commerciale et le droit d'auteur dans le marché commun, 18 *Cahiers de Droit Européen* 381 (1982)
- G M Riccio, G G Codiglione, Copyright Collecting Societies, Monopolistic Positions and Competition in the EU Single Market, 7 *Masaryk U. J.L. & Tech.* 287 (2013)
- T Riis, [Collecting societies, competition, and the Services Directive](#) 6(7) *Journal of Intellectual Property Law & Practice* 482-493 (2011)
- D Sarti, La categoria delle collecting societies soggette alla direttiva, 22 *Annali italiani del diritto d'autore, della cultura e dello spettacolo* 3 (2013)
- M M Schmidt, Die kollektive Verwertung der Online-Musikrechte in Europäischen Binnenmarkt, 49 *Zeitschrift für Urheber- und Medienrecht* 783 (2005)
- N S e Silva, The Proposed Directive on Multi-Territorial Licensing for Online Music – Is Competition a Good Idea?, 4 *Revista de concorrência e regulação* 29 (2013)
- J Sladic, Introduction to Copyright and Collective Management in Competition Law, 5(1) *LeXonomica* 37 (2013)
- I Stamatoudi, The European Court's Love-Hate Relationship with Collecting Societies 19 *European Intellectual Property Review* 289 (1997)
- U Suthersanen, [Collectivism of Copyright: The Future of Rights Management in the European Union](#), in E Barendt, A Firth (eds.), *Yearbook of Copyright and Media Law*, Vol. 5, Oxford University Press: 2000, 15-42
- P Torremans, I Stamatoudi, Collecting Societies: Sorry, the Community Is No Longer Interested! 22 *EL Rev* 352 (1997)
- R Towse, C Handke, [Regulating Copyright Collecting Societies: Current Policy in Europe](#) (2007)
- P Tuma, Pitfalls and Challenges of the EC Directive on the Collective Management of Copyright and Related Rights, 28 *Eur. Intell. Prop. Rev.* 220
- T Vinje, O Niiranen, The Application of Competition Law to Collecting Societies in a Borderless Digital Environment, in C D Ehlermann, I Atanasiu (eds.), *European Competition Law Annual 2005*, cit., 399 ss.
- T Vinje, D Paemen, J Romelsjö, Collecting Society Practices Retard Development of Online Music Market: A European Perspective, 20(12) *Computer & Internet Lawyer* 14 (2003)
- S von Lewinski, Mandatory collective administration of exclusive rights – A case study on its compatibility with international and EC copyright law, *UNESCO e-Copyright Bulletin*, January-March 2004, disponibile su http://portal.unesco.org/culture/en/files/19552/11515904771svl_e.pdf/svl_e.pdf

- D Wood, Collective Management and EU Competition Law, paper presented at the V SGAE Conference on Intellectual Property, Competition and Collective Management (2001), disponibile su http://ec.europa.eu/competition/speeches/text/sp2001_025_en.pdf

Principale letteratura giuseconomica

- AA. VV., Copyright digitale. L'impatto delle nuove tecnologie tra economia e diritto, Giappichelli: 2009
- T Ascarelli, Teoria della concorrenza e dei beni immateriali, Giuffrè: 19603
- S M Besen, S N Kirby, Compensating Creators of Intellectual Property – Collectives That Collect, Rand: 1989
- S M Besen, S N Kirby, S C Salop, An Economic Analysis of Copyright Collectives, 78(1) Va. L. Rev. 383 (1992)
- T Desurmont, La gestion collective comme mode de régulation des relations contractuelles, in F Labadie, F Rouet (dir.), Travail artistique et économie de la création, Ministère de la Culture et de la Communication : 2008, 184
- R Ghafele, B Gibert, [Counting the Costs of Collective Rights Management of Music Copyright in Europe](#), MPRA Paper No. 34646 (2011)
- C Handke, R Towse, Economics of Copyright Collecting Societies, 38 Int'l Rev. Intell. Prop. Comp. L. 937 (2007)
- C Handke, P Stepan, R Towse, Development of the Economics of Copyright, in J Drexl (ed.), Research Handbook, cit., 373
- G Hansen, A Schmidt-Bischoffshausen, Economic Functions of Collecting Societies - Collective Rights Management in the Light of Transaction Costs - and Information Economics, Max Planck Institute for Intellectual Property, Competition and Tax Law: 2007, disponibile su http://www.ip.mpg.de/shared/data/pdf/1_hansen_schmidt-bischoffshausen_-_economic_functions.pdf
- A Hollander, Market Structure and Performance in Intellectual Property: The Case of Copyright Collectives, 2 Int'l J. Ind. Org. 199 (1984)
- A Katz, Is Collective Administration of Copyrights Justified by the Economic Literature?, in M Boyer, M Trebilcock, D Vaver (eds.), Competition Policy and Intellectual Property, Irwin Law: 2009, 451-461
- A Katz, The Potential Demise of Another Natural Monopoly: Digital Right Management and the Future of Collective Licensing, 2 J. Competition L. and Econ. 245 (2006)

- A Katz, The Potential Demise of Another Natural Monopoly: Rethinking the Collective Administration of Performing Rights, 1(3) J. Competition L. and Econ. 541 (2005)
- W M Landes, R A Posner, An Economic Analysis of Copyright Law, 18 J. Leg. Stud. 325 (1989)
- W M Landes, R A Posner, The Economic Structure of Intellectual Property Law (Harvard University Press: 2003)
- S Liebowitz, MP3s and Copyright Collectives: A Cure Worse than the Disease?, in L N Takeyama, W J Gordon, R Towse (eds), Developments, cit., 37 ss.
- D Menegon, L'intermediazione dei diritti d'autore. Perché il monopolio è costoso e inefficiente, IBL Briefing Paper 89 (2010), disponibile su http://www.brunoleonimedia.it/public/BP/IBL_BP_89_SIAE.pdf
- R P Merges, Contracting Into Liability Rules: Intellectual Property Rights and Collective Rights Organisations, 84 Cal. L. Rev. 1293 (1996).
- R P Merges, Of Property Rules, Coase and Intellectual Property Law, 94 Colum. L. Rev. 2655 (1994)
- A Palmieri, Il mercato della gestione collettiva, 22 Annali italiani del diritto d'autore, della cultura e dello spettacolo 63 (2013)
- A M Pérez Gómez Tétré, [Efficient Allocation of Risk as an Economic Function of Collecting Societies](#) (2007)
- F Rochelandet, Are Copyright Collecting Societies Efficient? An Evaluation of Collective Administration of Copyright in Europe (preliminary version), disponibile su <http://www.serci.org/2002/rochelandet.pdf>
- F Rochelandet, Are Copyright Collecting Societies Efficient? An Evaluation of Collective Administration of Copyright in Europe, in W J Gordon, R Watt (eds), The Economics of Copyright. Developments in Research and Analysis, Edward Elgar: 2003, 176 ss.
- A Snow, R Watt, Risk Sharing and the Distribution of Copyright Collective Income, in L N Takeyama, W J Gordon, R Towse (eds.), Developments, cit., 23-36
- L N Takeyama, W J Gordon, R Towse (eds.), Developments in the Economics of Copyright: Research and Analysis, Edward Elgar: 2005
- R Towse, Copyright and Artists: A View from Cultural Economics, 20 J. Econ. Surveys 567 (2006)
- R Towse, Economics of Copyright Collecting Societies and Digital Rights: Is There a Case for a Centralised Digital Copyright Exchange?, 9(2) Rev. Econ. Res. Copyright Iss. 3 (2012)

- R Watt, *Copyright and Economic Theory – Friends or Foes?*, Edward Elgar: 2000
- A Zablocka, *Antitrust and Copyright Collectives – An Economic Analysis*, 1(1) *Yearbook Antitr. Regul Stud.* 151 (2008)

IUSE Press, an online publication by the University Institute of European Studies (IUSE) of Turin, is devoted to publishing top-quality, cutting-edge academic works on topics involving European studies.

Its areas of interest cover law, political science, and economics.

All the e-books published are peer-reviewed.

The scholarship hosted by IUSE Press aims at usefully contributing to European studies and to the debate on the more relevant and current issues in this area.

IUSE Press welcomes original, unpublished submissions by both young and experienced scholars.